

RATIONES

Guido Gorgoni

Identità, responsabilità
e cittadinanza nella
filosofia del diritto di
Paul Ricoeur



PADOVA
UP

PADOVA UNIVERSITY PRESS

Rationes è una collana filosofica open access che ospita testi originali sottoposti a double blind peer review.

Direttore scientifico

Luca Illetterati

Comitato Scientifico

Adriano Ardivino (Università di Chieti), Francesco Berto (University of St. Andrews), Angelo Cicalò (Università di Palermo), Felice Cimatti (Università della Calabria), Gianluca Cuzzo (Università di Torino), Antonio Da Re (Università di Padova), Alfredo Ferrarin (Università di Genova), Maurizio Ferraris (Università di Torino), Andy Hamilton (Durham University), Roberta Lanfredini (Università di Firenze), Claudio La Rocca (Università di Genova), Diego Marconi (Università di Torino), Friederike Moltmann (CNRS – Paris), Michael Quante (Università di Münster), Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense Madrid), Paolo Spinicci (Università di Milano Statale), Gabriele Tomasi (Università di Padova), Luca Vanzago (Università di Pavia), Holger Zaborowski (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar)

Rationes

Prima edizione 2025, Padova University Press

Titolo originale *Identità, responsabilità e cittadinanza nella filosofia del diritto di Paul Ricœur*

© 2025 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Redazione Padova University Press

Progetto grafico Padova University Press

This book has been peer reviewed

ISBN 978-88-6938-479-0



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

Guido Gorgoni

**Identità, responsabilità e cittadinanza
nella filosofia del diritto di Paul
Ricœur**

PADOVA
UP

Indice

Ringraziamenti	11
Introduzione	13
Capitolo 1. Analisi del concetto giuridico di responsabilità	35
L'idea tradizionale di responsabilità giuridica	36
La crisi dell'idea tradizionale di responsabilità	40
La responsabilità nel normativismo kelseniano	43
Le oscillazioni del «pendolo semantico della responsabilità»	48
Polisemia della responsabilità giuridica	52
L'evoluzione della «grammatica della responsabilità»	57
La nascita dell'interpretazione responsabilizzante dell'agire	57
La responsabilità come «facoltà di cominciare»	60
La responsabilità come «disposizione a rispondere»	62
Lo sviluppo di un paradigma oggettivo di responsabilità	65
Capitolo 2. Il soggetto di diritto	71
Introduzione	71
Il soggetto di diritto come homme capable	75
Dalla maschera giuridica al sé: il riconoscimento nella costituzione del soggetto di diritto	81
Autonomia e vulnerabilità del soggetto di diritto	85

Capitolo 3. Il concetto di responsabilità	95
Revisione semantica dell'idea di responsabilità: rispondere e imputare	95
Il senso temporale della responsabilità: retrospettiva e prospettiva	104
Le forme della responsabilità: attiva e passiva	110
Capitolo 4. Cittadino, diritto e rule of law	121
Il soggetto di diritto e il cittadino	121
La responsabilità del cittadino per il politico	132
Capitolo 5. Diritto, diritti e cittadinanza nel mondo digitale	155
Il contesto: datificazione, società algoritmica, sorveglianza	157
Il sé come cittadino digitale	171
Conclusioni	187
Bibliografia	199

Alla memoria di mio padre Alessandro

Ringraziamenti

I debiti di riconoscenza contratti nella stesura di questo libro non si contano, eppure un elenco – spero non troppo ingeneroso – delle persone a cui devo un sincero ringraziamento è dovuto.

La mia più grande riconoscenza va al Professor Giuseppe Zaccaria, per avermi sempre incoraggiato negli anni a proseguire i miei studi e per avermi dato il suo generoso supporto anche nella realizzazione di questo libro.

Devo ringraziare di cuore la collega e amica Costanza Margiotta, la cui presenza in questi anni è stata per me di grande stimolo e aiuto, anche senza di lei questo libro non sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento speciale va a Elena Pariotti, Damiano Canale, Daniele Ruggiu, Mariavittoria Catanzariti e Paolo Scanga per l'opportunità di discutere e di lavorare con loro su diversi temi intorno ai quali si sviluppa questa ricerca. Un ringraziamento sincero va egualmente ai colleghi ed amici Alberto Cammuzzo, Robert Gianni e Alberto Romele, con cui ho potuto discutere molte delle riflessioni che hanno ispirato questo lavoro.

Sono grato inoltre a Marc de Leeuw e a George Taylor per avermi invitato a contribuire ad un volume su Ricoeur e il diritto, esperienza per me preziosissima.

Devo un grandissimo e sincero ringraziamento a Francesca Scaramuzza, mia madre, per avermi sostenu-

to e per avermi aiutato nelle fatiche della stesura finale di questo testo.

Un ringraziamento di cuore va anche a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo: mio fratello Giovanni, Alessia, Sebastiano, Raffaella e Silvia.

Un pensiero del tutto speciale va a Victor e a Estelle, per l'amore e l'affetto che ci uniscono.

Pordenone, 2 giugno 2025

Introduzione

Questo lavoro è l'esito di un percorso di ricerca – ancora aperto – che nel corso degli anni ha seguito il *fil rouge* della filosofia del diritto di Paul Ricœur, ora da vicino, come oggetto di studio, ora più da lontano, quale fonte di ispirazione diretta o indiretta.

Quale riflessione in grado di confrontarsi tanto con la filosofia continentale quanto con quella di tradizione analitica, ma anche con discipline diverse dalla filosofia, essa si segnala quale eccezione di notevolissimo rilievo nel panorama contemporaneo. È ampiamente riconosciuto come la sua riflessione si collochi in un ideale crocevia tra i più significativi orientamenti filosofici del secolo scorso con i quali essa si è confrontata¹, mantenendo sempre aperto un dialogo serrato e sincero con molti stili filosofici anche lontani dal suo per tradizione disciplinare e metodo d'indagine, quali l'esistenzialismo, lo strutturalismo e la filosofia analitica; nonché con altre discipline quali la psicanalisi, la semiologia, le scienze umane, la teoria politica (in particolare il dibattito tra liberalismo e comunitarismo), le neuroscienze². Il serrato confronto con la

¹ Domenico Jervolino, Ricœur. *L'amore difficile* (Roma: Studium, 1995).

² Jean-Pierre Changeux e Paul Ricœur, *La Nature et la Règle*: Ce qui nous fait penser (Odile Jacob, 1998); trad. it. *La natura e la regola. Alle radici del pensiero*, trad. da M. Basile (Milano: Raffaello Cortina Edi-

filosofia analitica, approfondita negli anni del soggiorno americano, si sviluppa in numerose, fondamentali opere, che hanno al centro il linguaggio e l'innovazione semantica³ e che fanno di questo capitolo della riflessione di Ricœur un originalissimo e maturo episodio dell'ermeneutica post-heideggeriana.

Proprio questo carattere aperto e dialogale del suo pensiero invita alla riflessione e all'ulteriore sviluppo anche in ambiti che appaiono lontani da quelli originariamente esplorati dal suo autore, se non addirittura in ambiti del tutto nuovi.

Come è stato giustamente osservato⁴, infatti, ci dobbiamo confrontare non solo con il pensiero di Ricœur ma anche con quello che pensiamo con lui, vale a dire sviluppando le implicazioni – pienamente esplicitate nei suoi scritti o meno – della sua filosofia⁵; come altri, questo lavoro, almeno in parte, rispecchia tale duplice dinamica. Da un lato, infatti, Ricœur affronta temi di filosofia del diritto di cui si è occupato direttamente, specie nell'ultima fase della sua produzione, quando il campo giuridico è chiaramente divenuto un ambito di indagine centrale nello sviluppo della sua antropologia filosofica. Dall'altro le riflessioni proposte in queste pagine contengono rifles-

tore, 1999).

³ Paul Ricœur, *La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione*, trad. da Giuseppe Grampa (Milano: Jaca Book, 1981); *La sfida semiologica*, a c. di Mariano Cristaldi (Armando editore, 1974); *Tempo e racconto*, trad. da Giuseppe Grampa, 3 voll. (1983–1985; repr., Editoriale Jaca Book, 1986–1988).

⁴ Daniele M. Cananzi, *Interpretazione, alterità, giustizia. Il diritto e la questione del fondamento. Saggio sul pensiero di Paul Ricœur* (Torino: G. Giappichelli, 2008); Dries Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, Studies in the Thought of Paul Ricœur (Lexington Books, 2017), ix.

⁵ Nel campo della filosofia del diritto, ad esempio, una proposta di sviluppo del pensiero di Paul Ricœur è quella fatta da François Ost, *Le droit comme traduction* (Québec: Presses de l'Université Laval, 2009).

sioni che costituiscono uno sviluppo delle implicazioni della sua filosofia del diritto.

L'interesse di Ricœur per il diritto è risalente nel tempo⁶, tuttavia è nell'ultima fase della sua produzione che la sua riflessione ha assunto i connotati di una vera e propria filosofia del diritto⁷, come testimoniano i due volumi del *Giusto*. Le connessioni della sua filosofia con la riflessione sul diritto sono legate da un lato allo sviluppo del suo pensiero politico, e dall'altro all'elaborazione della sua antropologia filosofica, che le riflessioni sul giuridico contribuiscono a sviluppare in modo decisivo. Numerosi concetti fondamentali per la filosofia del diritto sono affrontati direttamente o chiamati in causa nelle sue riflessioni, nonostante egli non abbia mai scritto un testo sistematicamente consacrato al diritto⁸. Tuttavia affrontando temi quali la volontà e il male, linguaggio e interpretazione, identità e alterità, memoria, oblio e storia; e più in particolare attraverso le riflessioni su etica, politica e giustizia, riconoscimento e dono, Ricœur tocca temi direttamente rilevanti per la riflessione non solo etica bensì anche specificamente giuridica, ancorandoli nel diritto preso come pratica sociale più che come concetto.

Proprio per la centralità acquisita dal giuridico nel suo pensiero, infatti, è indubbio che nell'ultima stagione della riflessione di Ricœur si possano riconoscere i tratti di una vera e propria "filosofia del diritto"⁹. Ciò è legato anzitutto a ragioni intrinseche allo sviluppo del suo

⁶ Denis Salas, «De la philosophie politique à la philosophie du droit», *Magazine littéraire*, 2000.

⁷ Giuseppe Zaccaria, «Sulla filosofia del diritto dell'ultimo Ricœur», in *La filosofia del diritto dei giuristi*, vol. 2 (Gedit Edizioni, 2003), 135–45.

⁸ Marc De Leeuw, George Howard Taylor, e Eileen Brennan, a c. di, *Reading Ricœur Through Law* (Rowman & Littlefield, 2022), 13.

⁹ Zaccaria, «Sulla filosofia del diritto dell'ultimo Ricœur».

pensiero, come egli stesso riconosce nell'introduzione al primo dei due volumi del *Giusto*, quasi a voler giustificare la sorprendentemente tardiva esplicitazione di tale interesse¹⁰. L'antropologia dell'*homme capable*, infatti, non poteva trascurare di misurarsi con il diritto quale ambito in cui le capacità del sé sono sviluppate o negate. Inoltre, nella riflessione di Ricœur il giuridico è strettamente implicato nella riflessione sul male politico, restandovi però a lungo quale sfondo non pienamente esplicitato¹¹. Infine, anche se non certo per rilevanza – al contrario: Ricœur lo considera decisivo – come egli stesso riconosce, una delle ragioni che hanno favorito l'elaborazione di una riflessione specifica sul diritto è la sua collaborazione con l'*Institut des Hautes Etudes sur la Justice*, dove «ho incontrato la questione dell'ingiusto e del giusto sul piano in cui la riflessione sul giuridico rischiava meno di essere prematuramente arruolata da una filosofia del politico»¹². Confrontarsi con il diritto non inteso quale regola astratta, bensì come praticato nello specifico ambito giudiziario nel quale esso è applicato in casi concreti, ha aperto la possibilità di offrirgli uno statuto specifico, distinto dalla morale, da un lato, e dalla politica, dall'altro, all'ombra dei quali esso era sin lì rimasto nel suo pensiero.

Il ruolo del diritto non è affatto secondario: laddove la filosofia politica si deve confrontare con l'originarietà del male politico, l'orizzonte della filosofia del diritto è la

¹⁰ Paul Ricœur, *Il Giusto* (volume 1) (Torino: SEI, 1998), 3.

¹¹ Tra i primi volumi pubblicati in lingua italiana ne sono una testimonianza, ad esempio Paul Ricœur, *La questione del potere. L'uomo non-violento e la sua presenza nella storia*, a c. di Riccardo De Benedetti, trad. da Alessandro Rosselli (Lungro di Cosenza: Marco, 1992); Paul Ricœur, *Persona, comunità e istituzioni: dialettica tra giustizia e amore*, a c. di Attilio Danese (San Domenico di Fiesole (FI): Ed. Cultura della pace, 1994); Mauro Piras, *Saggezza pratica e riconoscimento: il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricœur* (Meltemi Editore srl, 2007).

¹² Ricœur, *Il Giusto* 1, 5.

vocazione alla pace sociale del giuridico, rappresentata in modo esemplare dal processo come atto di composizione pacifica delle controversie, che come tale esprime tanto una finalità corta, legata al caso specifico, quanto una finalità lunga, legata alla sua più ampia funzione sociale¹³.

Questa funzione mediatrice del diritto, posta tra l'etica dell'aspirazione alla vita buona e il male politico, non solo porta l'emersione del diritto quale campo d'indagine autonomo, bensì comporta anche una specifica postura che caratterizza la filosofia del diritto di Ricœur, vale a dire il suo distanziarsi dall'ottica retributiva predominante nella filosofia del diritto del Novecento, in particolare proprio riguardo l'ambito giudiziario. Che si tratti di considerare le funzioni del processo o che si tratti di ridefinire la figura del soggetto di diritto e lo stesso concetto giuridico di responsabilità – come vedremo più da vicino – il segno distintivo della riflessione di Ricœur è l'apertura verso un orizzonte non saturato dalla logica della sanzione, della violenza, della lotta, bensì aperto a orizzonti di riconciliazione nei quali trovano spazio anche logiche e dinamiche maggiormente riappacificative, come esemplarmente testimoniato dall'accostamento – a tratti spiazzante – tra amore e giustizia¹⁴.

Il considerare il diritto dallo specifico punto di vista del giudice, è poi l'occasione per l'elaborazione di un originale approccio denso di lasciti per l'ermeneutica giuridica¹⁵, nel quale interpretazione e argomentazione vengono articolate l'una sull'altra invece di essere separate.

¹³ Oltre a quanto Ricœur dice nell'introduzione, si vedano in particolare le riflessioni in «L'atto di giudicare» e «Sanzione. Riabilitazione. Perdono», entrambi in *Il Giusto* 1.

¹⁴ Paul Ricœur, *Amore e giustizia*, trad. da I. Bertolotti (Brescia: Morcelliana, 2019).

¹⁵ Baldassare Pastore, Francesco Viola, e Giuseppe Zaccaria, *Le ragioni del diritto* (Il Mulino, 2017).

Se dunque il giudiziario è l'ambito privilegiato per una riflessione sul diritto, esso non è tuttavia l'ambito che ne esaurisce il significato, lasciando aperti spazi per un'indagine rivolta ad aspetti legati a dinamiche diverse da quelle processuali, non strettamente dipendenti dall'imputazione giuridica della responsabilità e dall'applicazione della sanzione, e che tuttavia chiamano in causa la responsabilità dei cittadini titolari di diritti; si tratta di una responsabilità intesa in senso non repressivo e retrospettivo, bensì che dev'essere assunta ed esercitata attivamente più che essere imputata coattivamente.

È proprio a partire da tale ultima questione che muove il percorso di riflessione qui proposto, un percorso che Ricoeur inaugura prendendo sul serio l'appello lanciato da Hans Jonas per un orientamento della responsabilità nei confronti del futuro, fondato su un mutamento di paradigma della responsabilità, che deve fare del vulnerabile (idea che spazia dall'altra persona, all'ecosistema, alle generazioni future e all'intero pianeta) il destinatario privilegiato verso cui la responsabilità dev'essere assunta.

Si tratta di una sfida che pone in discussione tanto le pratiche sociali, in particolare le istituzioni giuridiche quali istanze di regolazione, quanto i concetti sottesi a tali pratiche, primo tra tutti quello di responsabilità, in particolare nella sua declinazione giuridica.

Ecco che allora si può cogliere un'unità di intenti e di spirito dietro ai diversi contributi che animano le pagine dei due volumi del *Giusto* – che rappresentano il cuore della filosofia del diritto di Ricoeur, se pure non la esauriscono – segnati entrambi dal confronto con le dimensioni del male politico e della violenza, da un lato, e con la proposta di possibili vie di risolverne i paradossi anche in modo pacifico¹⁶.

¹⁶ Oltre agli scritti sopra citati, si vedano in modo esemplare «Autono-

L'elemento costante, unificante dell'elaborazione del pensiero di Ricœur (e che si irraggia – per così dire – anche al di fuori di essa nel dialogo con altre filosofie) è rappresentato dalla centralità della questione del soggetto¹⁷. La sua antropologia filosofica infatti, non solo è un punto di vista privilegiato da cui affrontare la riflessione etico-filosofica¹⁸, politica¹⁹ e giuridica²⁰ interna alla sua opera, bensì costituisce anche un elemento di ulteriore sviluppo di un dialogo con altre riflessioni che egli non ha direttamente o pienamente affrontato²¹, sempre animato da «una costante sollecitudine verso gli esseri umani in carne e ossa ...[che] si manifesta col moltiplicarsi degli incontri con giuristi, medici, psichiatri, scienziati e con tutta una vasta produzione dedicata ai temi della convivenza umana e dell'etica applicata»²². Fedele alla propria filosofia, infatti Paul Ricœur non ha mai cessato di confrontarsi con le pratiche sottese alle varie discipline con cui entrava in dialogo, e anzi negli ultimi anni della sua vita ha moltiplicato tali occasioni di scambio.

mia e vulnerabilità», «Il paradosso dell'autorità» e «Il paradigma della traduzione», tutti inclusi in *Il Giusto* (volume 2) (Effatà Editrice, 2007).

¹⁷ Domenico Jervolino, *Introduzione a Ricœur*, nuova edizione (Morcelliana, 2003), 66 e sgg.

¹⁸ Geoffrey Dierckxsens, *Paul Ricœur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, and Justice* (Lexington Books, 2018); Marc de Leeuw, *Paul Ricœur's Renewal of Philosophical Anthropology: Vulnerability, Capability, Justice* (Lexington Books, 2022).

¹⁹ Bernard Dauenhauer, *Paul Ricœur: The Promise and Risk of Politics, Twentieth-Century Political Thinkers* (Lanham (Md.): Rowman & Littlefield, 1998).

²⁰ De Leeuw, Taylor, e Brennan, *Reading Ricœur Through Law*.

²¹ Scott Davidson, a c. di, *Ricœur Across the Disciplines* (Bloomsbury Publishing, 2011); Annemie Halsema e Henriques, a c. di, *Feminist Explorations of Paul Ricœur's Philosophy*, Studies in the Thought of Paul Ricœur (Lexington Books, 2016); David Utsler, *Paul Ricœur and Environmental Philosophy*, Studies in the Thought of Paul Ricœur (Lexington Books, 2024).

²² Jervolino, *Introduzione a Ricœur*, 72.

Tra questi diversi ambiti di riflessione il diritto merita un posto di rilievo per più motivi. Anzitutto in quanto rappresenta un ambito cruciale per lo sviluppo della riflessione sul soggetto, come testimoniato dalle riflessioni consacrate al diritto nell'ultima grande opera pubblicata un anno prima della sua scomparsa²³, di cui ricorrono i vent'anni proprio quest'anno²⁴.

* * *

Come detto, l'ultima fase della produzione di Paul Ricoeur è segnata dalla riflessione intorno al diritto, in particolare all'ambito giudiziario, circostanza che lo porta da un lato a confrontarsi con temi classici della filosofia del diritto (come ad esempio la funzione della pena), ma anche con temi che rientrano direttamente nella teoria del diritto e persino nella dogmatica giuridica (come il soggetto di diritto, la responsabilità, l'interpretazione). È in particolare con gli scambi con le istituzioni giudiziarie (all'origine di molti testi) che Ricoeur integra in modo più diretto e sistematico la dimensione del diritto all'interno della sua riflessione.

Questo incontro con il diritto non è frutto di un accostamento estemporaneo bensì di un'indagine che diviene centrale del suo pensiero, nel quale il diritto occupa un ruolo importante, strutturante, in particolare per quanto riguarda la «piccola etica». Infatti il ruolo cruciale della dimensione giuridica nella costituzione dell'identità del Sé all'interno della dinamica dell'attestazione – sebbene già chiara in *Sé come un altro* – emerge pienamente con i due tomi de *Il Giusto* e in *Percorsi del riconoscimento*.

²³ Paul Ricoeur, *Parcours de la reconnaissance* (Paris: Stock, 2004); trad. it. *Percorsi del riconoscimento* (Raffaello Cortina, 2005).

²⁴ Paul Ricoeur è morto il 20 maggio 2005 all'età di 92 anni.

Non si tratta di un cambiamento di prospettiva radicale, ma piuttosto di una questione di accenti, che apportano – sono le parole dello stesso Ricœur nell'introduzione al *Giusto 1* – un complemento più che una correzione della struttura della piccola etica.

Nell'economia del presente lavoro, due temi – strettamente interconnessi tra loro – attireranno la nostra attenzione a causa della loro importanza cardinale tanto nell'evoluzione interna della riflessione ricoeuriana, quanto per le loro implicazioni potenziali nella filosofia del diritto: le riflessioni sul soggetto di diritto e sulla responsabilità. In questi la teoria dell'attestazione trova un ulteriore livello di analisi, che l'arricchisce di una nuova forma di capacità, l'imputabilità, con la quale la nozione di soggetto capace raggiunge il suo più alto significato.

L'iscrizione della giustizia all'interno della visione etica fondamentale operata da Ricœur («vivere bene con e per gli altri, all'interno di istituzioni giuste») comporta infatti uno sdoppiamento dell'alterità tra il *tu* delle relazioni interpersonali e il *ciascuno* delle relazioni istituzionali, in particolare giuridiche, che aggiunge l'imputabilità come forma di capacità corrispondente a questo livello di costituzione del sé.

Così se il giuridico appare come un ambito di riflessione naturale – per così dire – per una filosofia incentrata sull'agire e sulla ragione pratica, esso non costituisce un semplice prolungamento della sfera pratica, un ambito ulteriore investito dall'esterno, bensì viene a rappresentare un luogo cruciale per la piena comprensione del sé. Ciò che l'ingresso nel dominio delle relazioni giuridiche apporta di essenziale è – sotto diversi aspetti – il riferimento al terzo nel cuore stesso del sé, attraverso la congiunzione simultanea delle due dimensioni coesistenti: quella dell'universalità dei diritti, da un lato, e quella

della singolarità del soggetto, in particolare nel contesto del processo giudiziario, dove si produce una decisione particolare su una situazione data, sottomessa a vincoli sia spazio-temporali che normativi.

Una delle caratteristiche di questa riflessione sul diritto è il fatto di non pensare quest'ultimo unicamente secondo il paradigma giudiziario della sua applicazione processuale, circostanza che lo avvicina alla filosofia dell'esperienza giuridica elaborata in Italia da Giuseppe Capograssi e Enrico Opocher, prospettive accomunate dal fatto di coniugare il diritto con l'esperienza vissuta dei singoli, invece di separarli kelsenianamente, per poi unirli di nuovo nel momento dell'applicazione. Il diritto non è considerato in modo astratto e precostituito rispetto all'esperienza, bensì è nella concretezza dell'esperienza stessa che esso si definisce, esperienza che vede la controversia giudiziale quale suo momento costitutivo e originario²⁵. Anche considerato da tale prospettiva, il diritto resta un prodotto non delle istituzioni bensì dei cittadini, che ne animano quotidianamente la vita²⁶.

In questa prospettiva il centro di gravità del diritto è rappresentato dal caso, inteso non tanto come esemplificazione concreta di una fattispecie normativa generale e estratta, bensì – al contrario – come vicenda che la sollecita e la mette in crisi. La centralità del caso implica certo la centralità del giudice nel momento del processo, ma non si esaurisce nella sola prospettiva giurisdizionale, bensì apre alla pluralità dell'esperienza e al plurali-

²⁵ Giuseppe Zaccaria, «Opocher, Enrico», in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto* (Treccani, 2012), [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-opocher_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-opocher_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)).

²⁶ Giuseppe Zaccaria, «Per un manifesto di filosofia ermeneutica del diritto», *Rivista di filosofia del diritto*, fasc. 1/2012 (2012), <https://doi.org/10.4477/37399>.

smo delle opinioni e dei valori che sorreggono lo scambio di argomenti, e che danno vita a interpretazioni multiple che sono l'esito di uno scambio di parole in seno al processo, visto come luogo di incontro tra le parti tramite la parola più che come sede istituzionale di produzione di un atto di autorità.

Ricentrando il dibattito attorno ai soggetti coinvolti dall'attività di applicazione del diritto, in particolare l'imputato, la vittima e il giudice, Ricœur fornisce il proprio contributo originale al tema, iscrivendolo precisamente al cuore della dinamica ternaria che caratterizza la sua riflessione in campo etico e giuridico.

Con la questione dell'applicazione del diritto, e in modo paradigmatico del diritto penale, il cui valore esemplare risiede nella sua stretta connessione con l'antropologia giuridica fondamentale e nel suo potere di incidere sulla libertà delle persone, la saggezza pratica è confrontata non solo a una figura di giudizio in situazione, ma anche – allo stesso tempo – al tragico dell'azione (dover giudicare, nonostante tutto) proprio nel cuore della legalità democratica, in quanto chiama in causa il potere codificato riconosciuto all'istituzione statale di incidere sulla libertà individuale. L'interpretazione del diritto non si lascia quindi pensare al di fuori del suo contesto di applicazione a un caso specifico: è solo confrontando la norma universale a una situazione determinata che si coglie il ruolo cruciale dell'interpretazione nel quadro dello scambio di argomenti all'interno del processo. La dimensione specificamente giuridica dell'interpretazione porta quindi a confrontarsi non tanto con un'operazione di esegesi puramente testuale, quanto con un atto che riguarda l'esercizio del potere legittimo su altri uomini e a confrontarsi con le conseguenze che derivano dal “fare cose con le pa-

role” in una situazione in cui la potenza performativa della parola è raddoppiata dalla forza autoritativa del diritto.

Tra un approccio all’interpretazione incentrato sulla preminenza dei valori etico-politici, che lascia poco spazio a una teoria dell’interpretazione a causa della preminenza accordata alla sostanza sulla forma, e una concezione formale dell’argomentazione che non riesce a riconoscere le specificità del discorso giuridico assorbendolo nel discorso pratico generale, Ricœur propone una composizione dialettica delle due operazioni, sottolineando il carattere sempre singolare e inedito dei casi concreti sottoposti al giudizio; carattere che emerge in modo drammatico nei casi difficili, i quali mostrano l’intreccio reciproco tra interpretazione e argomentazione, distinte sul piano concettuale ma intrecciate nella pratica giudiziaria.

Quella della centralità del caso è una tesi ermeneutica che Ricœur abbraccia, e che implica il riconoscimento della centralità dell’esperienza vissuta del diritto come *locus* da cui muovere la riflessione teorica sul diritto come esperienza e come pratica; centralità che viene rafforzata dal processo di costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici e dalla preminenza assiologica dei diritti fondamentali che essa comporta, rilevando non solo sotto il profilo dell’alterazione della gerarchia delle fonti, bensì anche e soprattutto per il profondo rinnovamento dello “spirito” del diritto e del metodo giuridico²⁷.

Nell’attuale contesto di concorrenza non solo tra ordinamenti giuridici positivi, ma più ampiamente tra istanze regolative di varia natura in cui coesistono e concorrono norme di origine statale e norme di matrice privata, norme *hard* e norme *soft*, la tesi della centralità del caso con-

²⁷ Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*. Nuova ediz. (Torino: Einaudi, 2024).

creto come luogo cruciale di produzione del diritto non può che essere esacerbata e con essa anche la centralità del ruolo tanto degli attori coinvolti quanto dell'interprete, il cui compito e la cui responsabilità sono anzi resi ancor più acuti²⁸.

Quello giuridico si presenta quindi come un ambito che non è affatto marginale o aneddotico nella riflessione ricoeuriana, ma diventa un terreno di cultura e di sviluppo piuttosto fecondo di implicazioni. La tradizionale separazione del diritto da altri domini liminari del campo pratico, come l'etica o la politica, ha probabilmente favorito la lunga assenza di una riflessione autonoma sul diritto.

Conviene forse ricordare brevemente i tratti essenziali della teoria del diritto da cui la riflessione di Ricœur mira a distanziarsi: una teoria fortemente segnata dal formalismo, in particolare quello di matrice neo-kantiana che ha a lungo dominato la teoria del diritto continentale nel XX secolo e che, sotto la penna di Hans Kelsen, riduce il fenomeno giuridico a un sistema di norme, escludendo dal diritto in modo programmatico non solo ogni contenuto etico, ma anche ogni *ethos*. Definendosi programmaticamente come teoria «pura» del diritto, infatti, essa dichiara il proprio intento di costituire una scienza avente il diritto come unico oggetto e ignorando tutto ciò che non risponde strettamente alla sua definizione, depurandola da tutti gli elementi che le sono estranei. Il diritto così viene identificato in un sistema di norme che si articolano secondo un criterio gerarchico (secondo la celebre immagine della piramide), respingendo esplicitamente ogni mescolanza con altre dimensioni extra-giuridiche, in particolare l'etica e la politica. Così, non solo il

²⁸ Damiano Canale, Elena Pariotti, e Baldassare Pastore, *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria* (Carocci, 2019).

campo del giuridico è ristretto al sistema delle norme, ma è anche “abitato” – per così dire – da soggetti definiti integralmente sul piano normativo, privi di riferimenti alle persone concrete cui si riferisce.

Le conseguenze di questa estrema formalizzazione del diritto sono particolarmente evidenti quando si considera da vicino il modo in cui è costruita la nozione di soggetto di diritto, una nozione artificiale, un concetto antropomorfo creato dalla scienza giuridica al fine di presentare il diritto in modo suggestivo. In realtà la “persona” non designa in realtà altro che un insieme di diritti e doveri soggettivi, quindi un insieme di norme.

In Ricœur il soggetto invece non è considerato in uno stato a- o pre- giuridico, semplicemente perché questa condizione fenomenologicamente non si dà: il soggetto è già da sempre involupato in una trama di rapporti simbolici e concreti, che sono già rapporti anche giuridici. Questa passività originaria del soggetto di fronte al diritto non basta a renderlo un soggetto pieno di diritto secondo Ricœur, cosa che avviene solo quando il soggetto riconosce se stesso e l'altro come soggetto di diritto, in particolare riconoscendosi chiamato a essere responsabile dell'altro prima ancora che tale responsabilità gli venga imputata da una norma giuridica.

Poiché l'idea giuridica di responsabilità è oggetto di un'importante revisione semantica da parte di Ricœur, come detto, è bene chiarire rapidamente la terminologia giuridica sulla quale tale revisione interviene, al fine di evitare possibili fraintendimenti.

Il concetto giuridico di responsabilità è definito in termini essenzialmente retributivi, in relazione alla tematica della sanzione: sotto il profilo giuridico, infatti, l'imputazione rappresenta il criterio con cui si attribuisce un fatto a un soggetto ed è il presupposto dell'attribuzione di

responsabilità, che ne è la conseguenza. Di conseguenza la responsabilità giuridica è per definizione retrospettiva, ossia volta verso la valutazione di un'azione passata.

In linea con l'evoluzione del paradigma morale di responsabilità, in particolare quello proposto da Hans Jonas menzionato sopra, Ricœur propone di ripensare anche la nozione giuridica di responsabilità nel segno dell'idea di precauzione, ossia come eminentemente rivolta verso il futuro. Questo comporta un riposizionamento delle categorie fondamentali del diritto, nella misura in cui la responsabilità è chiamata a declinarsi in senso prospettivo e non retrospettivo. Per fare questo, tuttavia, è indispensabile operare congiuntamente il ripensamento del soggetto di tale responsabilità, vale a dire il soggetto di diritto, oltre che del concetto giuridico di responsabilità.

Così i due contributi che aprono *Il Giusto 1*, dedicati rispettivamente al soggetto di diritto e al concetto di responsabilità, devono essere letti come due momenti di uno stesso movimento di pensiero. Coerentemente con la propria antropologia, Ricœur propone di ricercare la radice dell'idea di responsabilità non tanto nella retribuzione quanto nell'idea di imputazione intesa come attribuzione di un'azione al proprio autore, declinandola però in termini di capacità di riconoscersi autori delle proprie azioni, e disposizione a risponderne nei confronti dell'altro la cui vulnerabilità mi convoca.

Nel ripensare la nozione di soggetto di diritto come soggetto capace di imputazione morale entro la propria antropologia capacitaria, Ricœur la declina in modo innovativo rispetto alla declinazione datane dalla filosofia giusnaturalistica moderna. Mentre infatti la sfida teorica e dottrinale consacrata dalle codificazioni ottocentesche era quella di qualificare i tratti distintivi del soggetto titolare dei nuovi diritti di matrice soggettiva, la sfida

contemporanea è quella di ripensare il soggetto di una responsabilità giuridica inedita in quanto rivolta verso il futuro.

Mentre cioè la questione moderna del soggetto di diritto si pone in relazione alla titolarità dei diritti soggettivi, e richiede una sua definizione o caratterizzazione in termini generali e astratti (*come si definisce il soggetto di diritto?*), la questione sollevata da Ricœur si colloca sullo sfondo delle odierne problematiche della responsabilità, e per questo si pone nei termini di una *identificazione* dei soggetti responsabili qui e ora (*chi è il soggetto del diritto?*). Quando pensa al soggetto *del diritto*, Ricœur ha in mente il soggetto di una responsabilità rivolta al futuro. In questo mi sembra che il suo contributo sia decisivo, in quanto coglie e allo stesso tempo propone la sfida nella sua radicalità e fornisce strumenti teorici in grado di sviluppare una teoria della responsabilità coerente e soprattutto significativa, senza con questo dover rinnegare in toto l'eredità del giuspositivismo.

Se a un giurista l'interrogativo *chi?* Può forse suonare abusivo in sede di definizione del soggetto di diritto (mentre resterebbe del tutto pertinente in sede di imputazione della responsabilità), occorre invece ribadire il ben fondato di questo interrogativo alla luce delle problematiche della responsabilità da cui muove Ricœur, oggi ulteriormente rafforzate dall'incerta caratterizzazione del giuridico e alla definizione dei confini della responsabilità.

Il soggetto di diritto concepito in modo puramente astratto, infatti, non è funzionale all'imputazione di responsabilità prospettive; insieme a Ricœur potremmo dire che se il soggetto di diritto è il soggetto formale dell'imputazione di diritti e doveri (e conseguenti responsabilità retrospettive), il soggetto del diritto è il soggetto delle

concrete relazioni di responsabilità prospettiva. Allo stesso tempo occorre riconoscere che la responsabilità prospettiva non è speculare alla responsabilità retrospettiva.

Se è vero che le operazioni compiute dal diritto sono del tutto “artificiali” e che la personalizzazione del soggetto di diritto non è esente da problemi²⁹, tuttavia nella prospettiva della ridefinizione dell’idea di responsabilità mi pare che si possa dire questo: il soggetto del diritto in quanto soggetto responsabile in carne e ossa non sostituisce, bensì completa la figura formale del soggetto di diritto; esso apre una dimensione ulteriore della soggettività giuridica, funzionale alla giuridificazione – se pur debole – dell’idea di rispondenza, che rappresenta una chiave per la lettura di rilevanti aspetti della configurazione della responsabilità contemporanea³⁰.

Ciò che avviene con la figura del soggetto del diritto può essere considerato in un certo senso speculare a quanto avviene col soggetto di diritto astratto: se la personalità giuridica astratta e universale è funzionale al carattere generale e universale del diritto³¹, allora nel momento in cui il diritto è chiamato a farsi particolare, in assenza di una regola già pronta per essere applicata si tratta di bilanciare contestualmente diversi principi. Ciò avviene paradigmaticamente con la responsabilità rispetto all’evoluzione tecnica e scientifica così che inevitabilmente anche il soggetto di diritto è chiamato a farsi singolare e a “implicarsi”, divenendo “responsabile” in quanto soggetto (pro)attivo della responsabilità.

²⁹ Yan Thomas, «Le sujet de droit, la personne et la nature», *Le Débat* 1998/3, fasc. 100 (1 gennaio 2011): 85–107, <https://doi.org/10.3917/deba.100.0085>.

³⁰ Mario Vergani, *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all’altro* (Milano: Raffaello Cortina, 2015).

³¹ Thomas, «Le sujet de droit, la personne et la nature», 103.

La responsabilità prospettiva che è propria del soggetto del diritto è una responsabilità che non è giuridica in partenza, essendo inizialmente posta “al di qua del dovere”, ma lo diventa in arrivo; si tratta cioè di una responsabilità la cui giuridicità non è *hard* bensì è *soft*, almeno in partenza, e che può essere destinata a un più o meno riuscito e duraturo processo di iscrizione giuridica.

Una responsabilità imputata a posteriori, meccanismo che pure resta indispensabile e necessario, non ha in sé le risorse per facilitare, né per incitare un simile riconoscimento; anzitutto sotto il profilo temporale: non solo interviene troppo tardi, momento in cui si è già prodotto un *vulnus*, ma in essa prevale la dimensione verticale dell'autorità. L'asse portante della responsabilità prospettiva è rappresentato invece da una relazione di riconoscimento, supportata – e non imposta – dalla qualità della struttura istituzionale del diritto come regola e misura di una relazione tra esseri capaci.

Per un soggetto di diritto capace di riconoscersi responsabile in senso prospettivo, tale capacità non può essere fondata infatti soltanto sull'imputazione esterna di una responsabilità da parte di una norma dell'ordinamento giuridico, bensì può solo scaturire anche dal riconoscimento intersoggettivo, vale a dire dalla relazione con l'altro.

Un soggetto di diritto capace non può riconoscere la propria responsabilità nei confronti dell'altro solo sulla base dell'imputazione di diritti e doveri da parte di una norma (aspetto che resta comunque fondamentale). La capacità di essere responsabile nasce e si sviluppa nella relazione con l'altro, nel riconoscerlo come vulnerabile e affidato alla propria responsabilità, la quale si potrà declinare allora non tanto nel senso di un'imputazione po-

stuma né in quello di un'imputazione anticipata, quanto piuttosto in quello di un'incitazione preventiva.

* * *

Il contesto odierno della società digitale aggiunge un'ulteriore specifica vulnerabilità al soggetto di diritto, una vulnerabilità paradigmatica in quanto è legata al sempre maggior predominio del paradigma digitale di rappresentazione dell'identità. Letto in questa prospettiva, l'articolo 22 del GDPR, che stabilisce il diritto di non essere sottoposti a decisioni basate su un trattamento di dati personali interamente automatizzato, non fa altro che riaffermare la priorità di una responsabilità umana e di un agente responsabile sull'intelligenza artificiale e sulle decisioni automatizzate, creando quindi un discrimine fra tipi di soggetti di diritto che possono operare e tra tipi di capacità giuridiche ad essi pertinenti. Proprio l'incidenza crescente dell'intelligenza artificiale in processi decisionali chiave rappresenta un ulteriore rilevante fattore di vulnerabilità per gli individui nella società contemporanea. A maggior ragione, la prospettiva del riconoscimento della soggettività giuridica anche all'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un ulteriore rischio, non solo pratico ma anzitutto simbolico, nella misura in cui verrebbe a legittimare un'idea di soggetto di diritto che, elidendo proprio quegli aspetti intorno ai quali si è sviluppata la riflessione contemporanea sulle vulnerabilità del soggetto, le va esacerbando.

Se da un lato potrebbe essere realistico, e forse persino opportuno, riconoscere la responsabilità dell'IA, ossia riconoscerla come soggetto di diritto, dall'altro lato diventa necessario ridefinire i tratti costitutivi della soggettività giuridica in modo tale da differenziare i soggetti

non umani dai soggetti umani, allo scopo di meglio individuare e preservare le caratteristiche e i tratti che definiscono e distinguono questi ultimo proprio in quanto umani. È in questo senso che la vulnerabilità o fragilità può rappresentare un aspetto paradossale paradigmatico del soggetto di diritto umano e incarnato.

Il *detour* attraverso il riconoscimento nella ricostruzione dell'identità del soggetto di diritto ha il merito di rendere situata la definizione della soggettività giuridica, irriducibile al solo, pur irrinunciabile, profilo legale formale³². È invece necessaria una continua mediazione della tensione tra universalità di principio e contingenza biografica del soggetto di diritto: ed è in questa prospettiva che la vulnerabilità diviene paradigmatica, essendo accidentale rispetto ai modi in cui viene a specificarsi.

Affrontando la riflessione sul soggetto di diritto da una prospettiva fenomenologica, diviene possibile coniugare l'universalismo di principio del soggetto e la sua contingenza storica, nella quale gioca un ruolo cruciale l'esperienza concreta che il soggetto ha di sé; è da questa prospettiva che la coppia autonomia-vulnerabilità (o autonomia-fragilità), diviene un tratto paradigmatico dell'identità del soggetto di diritto.

Nel collocare il diritto all'interno della propria antropologia, o meglio nel collocare quest'ultima all'interno del diritto Ricœur è portato a rendere più espliciti taluni assunti chiave che hanno a che fare direttamente con una determinata filosofia del diritto.

Al fine di cogliere tutti gli elementi di tale teoria occorre adottare esplicitamente un approccio a sua volta ermeneutico ai suoi scritti: al di là infatti di quanto esplicitamente sostenuto *da* Ricœur è possibile sviluppare

³² Damiano Canale, «Il soggetto di diritto secondo Paul Ricœur», *Ragion pratica*, fasc. 1 (2000): 211–31.

talune implicazioni coerenti con il suo pensiero. Infatti, fedele al suo stile dialogale, molte delle sue riflessioni entrano in risonanza con altre riflessioni contemporanee, se pure anche successive alla sua scomparsa, con le quali avviene un reciproco arricchimento.

* * *

Il capitolo 1 presenta il concetto giuridico di responsabilità e i modi in cui è stato inteso da diversi autori in seno alla teoria del diritto, a partire da Hans Kelsen, la cui dottrina pura del diritto si può dire abbia rappresentato la teoria “standard” per la formazione del giurista sia accademico che pratico. Viene in particolare illustrato il significato retrospettivo e retributivo dell’idea giuridica di responsabilità e vengono messi in evidenza gli elementi teorici presenti nella filosofia del diritto che rappresenta l’interlocutore ideale delle riflessioni di Ricœur. Il capitolo fornisce alcuni elementi fondamentali per comprendere le riflessioni sul soggetto di diritto e sulla responsabilità condotte nei capitoli successivi.

Il capitolo 2 illustra le riflessioni sul soggetto di diritto analizzando il mutamento di paradigma filosofico proposto da Ricœur secondo la prospettiva della fenomenologia delle capacità del sé. Definita dal binomio capacità-attestazione, essa si inserisce nell’ambito della riflessione sulla vulnerabilità del riconoscimento che rende l’esposizione al misconoscimento un tratto saliente della figura del soggetto di diritto.

Il capitolo 3 presenta il concetto di responsabilità e in particolare le implicazioni della revisione semantica proposta da Ricœur, in stretta connessione con l’analisi del soggetto di diritto delineata nel capitolo precedente. Vengono quindi illustrate le differenze tra una responsabili-

tà intesa in senso retrospettivo ed una responsabilità intesa in senso prospettivo, così come quelle connesse tra una modalità attiva e una modalità passiva della responsabilità.

Il capitolo 4 analizza la figura del cittadino e la concezione della cittadinanza che emerge nelle riflessioni di Ricoeur. In particolare vengono sviluppate le implicazioni nel campo della filosofia del diritto dell'idea secondo cui il cittadino è responsabile del politico, illustrando le connessioni e le implicazioni di tale idea con il rispetto del *rule of law* considerato quale elemento che garantisce la natura plurale e relazionale del diritto.

Il capitolo 5 contiene alcuni sviluppi delle riflessioni condotte nei capitoli precedenti, in particolare mettendo in relazione gli elementi sviluppati nei capitoli precedenti con i problemi posti dalla società datificata, o società algoritmica, e alle possibili risposte ad essi offerti da un'idea performativa di cittadinanza digitale. Vengono poi illustrate le connessioni di tale idea con l'affermazione della natura incomputabile del sé e del *rule of law* quali elementi indispensabili per riaffermare il carattere umano e relazionale del diritto a fronte della pervasiva datificazione dell'identità del soggetto.

Capitolo 1. Analisi del concetto giuridico di responsabilità

L'idea di responsabilità appartiene all'ambito dell'etica così come a quello del diritto e nel corso della propria storia ha assunto una pluralità di significati tra loro stratificatisi¹. Il termine «responsabilità» è comparso piuttosto di recente nel lessico (giuridico e non) delle lingue dell'Europa occidentale, esso non è attestato prima della fine del XVIII secolo². Mentre l'elaborazione filosofica del concetto di responsabilità avviene in epoca piuttosto tarda, le istituzioni oggi riconducibili all'ambito della responsabilità giuridica per lungo tempo hanno funzionato senza essere legate ad un'idea generale di responsabilità.

Di conseguenza, è opinione diffusa nell'ambito della filosofia del diritto che i significati della responsabilità debbano essere ricercati dell'idea di *respondere*, in particolare davanti ad un giudice. In realtà nel corso della propria evoluzione l'idea di responsabilità ha conosciuto l'apporto di numerosi filoni di pensiero³, e si è caricata di

¹ Maria Antonietta Foddai, *Sulle tracce della responsabilità* (Giappichelli Editore, 2005); Jean-Louis Genard, *La grammaire de la responsabilité* (Paris: Cerf, 1999).

² Jacques Henriot, «Note sur la date et le sens de l'apparition du mot "responsabilité"», *Archives de philosophie du droit*, La responsabilité, 22 (1977): 59–62.

³ «(...) je crois que la polysémie du mot "responsable" fut l'effet de son évolution; et qu'en distinguant plusieurs couches successives de sens

diverse valenze simboliche e connesse funzioni pratiche, e oggi la responsabilità ci appare legata sia alla libertà personale che all'obbligo di rispondere dei propri atti. Il significato legato all'idea di autonomia morale si è infatti innestato sull'idea del *rispondere*; con la modernità, infatti, la «risposta» è venuta a legarsi esplicitamente alla capacità del soggetto, ossia con l'idea di un soggetto autore dei propri atti, e dunque «responsabile». L'idea di responsabilità appare così presa tra due poli: quello soggettivo della libertà e dell'autonomia personale, legato ai suoi sviluppi moderni, e quello oggettivo della risposta, legato all'esperienza più antica, quasi immemoriale, dell'essere chiamati a rispondere dei propri comportamenti.

Dietro l'apparente continuità delle istituzioni giuridiche (e della terminologia utilizzata) vi è una storia delle idee e delle istituzioni giuridiche frammentata; la storia della responsabilità è legata a quella delle rappresentazioni culturali di cui essa è stata fatta oggetto, così che non si può comprendere la responsabilità di un'epoca passata senza comprenderne anche il significato sotto il profilo culturale. Questo spiega la polisemia del termine responsabilità in campo giuridico: talora ci si riferisce ad essa volendo indicare tutto il campo del «rispondere», indipendentemente cioè dal suo fondamento, talora invece ci si riferisce ad un'idea più ristretta di responsabilità, e precisamente quella legata all'idea di autonomia individuale.

L'idea tradizionale di responsabilità giuridica

accumulés sur le même vocable, relevant de structures sémantiques diverses ou de divers systèmes de pensée, nous arriverons à le mettre au clair». Michel Villey, «Esquisse historique sur le mot responsable», *Archives de philosophie du droit*, La responsabilité, XXII (1977): 45.

L'etimologia di «responsabilità» rinvia al latino *respondere*, che a sua volta rinvia a *spondere* e alla *sponsio*, i quali implicano l'idea di porsi come garante di un corso di avvenimenti a venire:

«La parola responsabilità si rifà al latino tardo *respondere*. Il termine antico è *respondere*, il movimento inverso di *spondere*, il cui radicale porta in sé l'idea di rito, di solennità e, con ciò, quello della formazione di un dato equilibrio, di un dato ordine, avente un carattere di solennità. *Respondere* presuppone la rottura di tale equilibrio, di tale ordine, ed esprime con ciò l'idea della risposta riparatrice della rottura»⁴.

Nel regime di diritto romano la «risposta» non era fondata sull'idea di colpa, come lo sarà in seguito; la «risposta» cioè non era fondata sulla colpevolezza del «responsabile», bensì si basava su di una concezione oggettiva della giustizia come restaurazione di un equilibrio infranto. Il significato originario dell'idea di «responsabilità», secondo questa ricostruzione, sarebbe proprio quello sviluppatosi in ambito giuridico e solo in un secondo tempo esso è entrato a far parte del linguaggio ordinario⁵, dove ha assunto una connotazione prettamente morale. Anche se la nozione di colpa è già ben presente nel diritto romano, essa non aveva alcun legame essenziale né con un'idea generale di responsabilità, né con il regime della «risposta» giuridica⁶, e il profilo della garanzia personale rispetto ai danni arrecati prevaleva nettamente su quello dell'imputazione morale degli atti commessi.

⁴ Carlo Maiorca, «Responsabilità (teoria generale)», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 1988.

⁵ Villey, «Esquisse historique sur le mot responsable».

⁶ Yan Thomas, «Acte, agent, société. Sur l'homme coupable dans la pensée juridique romaine», *Archives de philosophie du droit* 22 (1977): 67-85.

In epoca moderna il senso dell'idea di responsabilità viene attratto nell'orbita del linguaggio morale, del cui significato si caricherà prima di fare ritorno al linguaggio giuridico. In particolare è alle teorie giusnaturaliste⁷ che dobbiamo in gran parte l'elaborazione del nuovo lessico giuridico. Il diritto viene così riorganizzato intorno all'individuo e alle sue facoltà morali; con esso mutano le categorie intorno ai quali il diritto della responsabilità viene pensato e attuato: non più le idee di giusto e di giustizia, bensì i concetti di atto, obbligo, imputabilità, tutti incentrati sul soggetto.

A partire dall'età moderna, essere responsabile significa dover rispondere delle proprie azioni, valutate negativamente in relazione a dei *doveri* di comportamento, la cui violazione determina una conseguenza giuridica sfavorevole (la sanzione intesa in senso ampio): «un soggetto ha responsabilità se ha un dovere di comportamento e se è a lui riferito un comportamento contrastante con tale dovere e pertanto oggetto di una valutazione negativa. Da ciò segue che è a lui imputabile una conseguenza oggetto di valutazione negativa»⁸. L'idea fondamentale intorno alla quale si articola la responsabilità in campo giuridico, consacrata con la codificazione, consiste nel rapporto tra il *dovere* che ciascuno ha di rispondere dei danni che ha arrecato e il diritto di ciascuno di ottenere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti⁹: la responsabilità può in sintesi essere definita come «l'obbligo di rispondere cor-

⁷ Villey, «Esquisse historique sur le mot responsable»; Ricoeur, *Il Giusto* 1; Foddai, *Sulle tracce della responsabilità*.

⁸ Francesco Viola, «Le trasformazioni della responsabilità», *Studi cattolici*, fasc. 338 (1993): 341.

⁹ Francesco D. Busnelli e Salvatore Patti, *Danno e responsabilità civile* (Torino: Giappichelli, 2013); Trimarchi, *Responsabilità Civile: Atti Illeciti*, Rischio, Danno (Milano: Giuffrè, 2021); Carolina Perlingieri, *Innovazione tecnologica e diritto civile* (Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2025).

relato al diritto alla riparazione»¹⁰. La responsabilità giuridica si fonda su di un duplice giudizio di imputazione di un'azione in capo ad un agente, che ne deve rispondere in quanto riconosciuto come suo autore: essa istituisce una corrispondenza tra l'offesa e la sanzione, nel diritto penale, e tra il danno e la riparazione, nel diritto civile.

Il linguaggio giuridico si trovò così ad essere intriso di categorie morali (colpa, intenzione, ecc.), e l'intero sistema della responsabilità giuridica fu ripensato sulla sua base, anche se sopravvissero ipotesi di «responsabilità senza colpa» in cui l'affermazione di responsabilità era indipendente dalla colpevolezza: sia attraverso presunzioni di colpa, sia attraverso la previsione di ipotesi di «responsabilità oggettiva», nelle quali l'attribuzione di responsabilità si basava su criteri oggettivi, alternativi alla colpa.

Nonostante l'idea di responsabilità presupponga quella di autonomia morale, e dunque nonostante l'obbligo di «rispondere» in campo giuridico sia una conseguenza dell'obbligo di rispettare la legge, la responsabilità in campo giuridico è venuta ad identificarsi nella sola «risposta», lasciando in secondo piano l'aspetto dell'idea di responsabilità legato all'esercizio della libertà, che assunse invece un significato pregnante in campo morale¹¹. L'uso giuridico del termine riflette questa stratificazione, e l'idea giuridica di responsabilità rinvia in effetti ad entrambe queste dimensioni. I modi di intendere la «rispo-

¹⁰ Bruna Giacomini, «Concetti di responsabilità», in Bruna Giacomini, a c. di, *Il problema responsabilità* (CLEUP, 2004), 29.

¹¹ «Al termine di questo processo, possiamo dire che l'idea di retribuzione (della colpa) ha soppiantato del tutto quella di attribuzione (dell'azione al suo agente). L'idea puramente giuridica di responsabilità, intesa come obbligo di riparare il danno o di subire la pena, può essere considerata come il risultato concettuale di questo spostamento» Paul Ricoeur, «Il concetto di responsabilità. Saggio di analisi semantica», in *Il Giusto* 1, 39.

sta» sono dunque molteplici, in senso sia diacronico che sincronico, e non si limitano a queste osservazioni iniziali. Da parecchi decenni infatti si sottolinea la crisi della nozione tradizionale responsabilità, sia sul piano morale che su quello giuridico, e l'idea di responsabilità viene a caricarsi di nuovi significati.

La crisi dell'idea tradizionale di responsabilità

Hans Jonas, cui si deve in gran parte l'attuale rinascita filosofica della questione della responsabilità¹², ha sostenuto che di fronte alle mutate condizioni dell'agire sorge un nuovo imperativo etico: «“agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra”, oppure, tradotto in negativo: “agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita”, oppure, semplicemente: “non metter in pericolo le condizioni di sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla terra”, o ancora, tradotto nuovamente in positivo: “includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà”»¹³, così che l'insufficienza della morale tradizionale impone l'adozione di un nuovo «principio responsabilità»¹⁴. Infatti, nel contesto dell'odierna «società del rischio»¹⁵ i danni (at-

¹² Hans Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Insel Verlag, Frankfurt Am Main 1979; *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, a c. di Pier Paolo Portinaro, trad. da Paola Rinaudo (Torino: Einaudi, 2014).

¹³ Jonas, 16.

¹⁴ Sofia Bianzarelli, «Le trasformazioni della struttura fenomenologica della responsabilità giuridica. Un'interpretazione con Hans Jonas e Paul Ricœur», in *Responsabilità e diritto*, di Sofia Bianzarelli, Matteo Castorino, e Fiammetta Cioè (Milano: Mimesis, 2024), 9–57.

¹⁵ Ulrich Beck, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*,

tuali o potenziali) prodotti dall'agire hanno radicalmente mutato di scala ed assumono una portata spaziale e temporale non facilmente circoscrivibile, né sono agevolmente addebitabili a una causa determinata.

La minaccia di danno oggi assume proporzioni globali, e i danni oltre che incalcolabili si profilano anche come irreversibili. Perde così di significato l'idea di imputare una responsabilità individuale, dato che si ha a che fare con danni derivanti dagli effetti congiunti di un insieme di azioni che, singolarmente considerate, non sono né illecite né idonee da sole a provocare un danno, ragione per cui se da un lato dalla responsabilità sembra scomparire ogni profilo di colpevolezza, dall'altro aumentano le esigenze di tutela delle vittime dei danni.

Tutto questo mette evidentemente in crisi il concetto tradizionale di responsabilità, che non può essere legata all'infrazione di un preciso dovere nei confronti di uno o più soggetti determinati, quanto nei riguardi di una pluralità indistinta di destinatari che possono subire un danno. La nozione «classica» di responsabilità, infatti, presuppone prossimità e reciprocità, ed essa appare oggi inadeguata sotto almeno tre profili fondamentali: quello *spaziale*, quello *soggettivo* e quello *temporale*.

Oggi la responsabilità infatti riguarda sempre di più soggetti lontani nello spazio e nel tempo; mentre la responsabilità classica è eminentemente individuale, le nuove dimensioni di responsabilità sono invece collettive; infine, sotto il profilo temporale la responsabilità «classica» è eminentemente retrospettiva: essa cioè consiste nell'imputazione di una responsabilità passata, in quanto consiste in un'imputazione a posteriori di un fatto e del-

le sue conseguenze, mentre oggi si tratta di fare spazio ad un'idea di responsabilità rivolta verso il futuro¹⁶, e a delle soluzioni giuridiche conformi, dal momento che le questioni più rilevanti che attualmente si pongono riguardano la responsabilità nei confronti del futuro (in particolare: tutela delle generazioni future e dell'ambiente)¹⁷.

Oggi la responsabilità «risale dal danno, più che discendere dalla colpa»¹⁸ e non è più inscrivibile solamente entro l'orizzonte dell'*equilibrio* e della *reciprocità* tra le parti, mentre è caratterizzata per la profonda *dissimmetria* esistente tra chi si trova in posizione di responsabilità e la realtà, umane e non¹⁹, nei cui riguardi tale responsabilità deve esercitarsi. Così, se sul piano della responsabilità morale cresce a dismisura la colpevolezza, al punto che la responsabilità di cui ciascuno è caricato diventa «iperbolica», in quello giuridico, e in particolare nel diritto civile, il ruolo della colpa diviene sempre più esiguo, e il risarcimento del danno è sempre più legato al danno arrecato oggettivamente considerato. La responsabilità cioè diviene più una questione di allocazione sociale dei danni, che di imputazione individuale di una colpa²⁰.

¹⁶ Jean Louis Genard, «L'accélération du temps juridique», in *Le temps de la responsabilité*, a c. di Philippe Gerard, F. Ost, e M. van de Kerchove (Facultés universitaires Saint-Louis, 2000), 105–25.

¹⁷ Hendrik Ph. Visser 'T Hooft, *Justice to Future Generations and the Environment*, vol. 40, Law and Philosophy Library (Dordrecht: Springer Netherlands, 1999), <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9103-4>.

¹⁸ Antoine Garapon, «Pour une responsabilité civique», *Esprit* (1940-), fasc. 251 (3/4) (1999): 237–49.

¹⁹ Tra le prime riflessioni nel campo della filosofia del diritto si veda Mariachiara Tallacchini, *Diritto Per la Natura: Ecologia e Filosofia Del Diritto* (Giappichelli, 1996); Francesco Viola, *Dalla natura al diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Libri del tempo Laterza 271 (Roma Bari: Laterza, 1997).

²⁰ François Ewald, *L'Etat providence* (Paris: Grasset, 1986); François Ewald, *Histoire de l'Etat providence: les origines de la solidarité* (Grasset, 1996); François Ewald, «Responsabilité», in *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, a c. di A.-J. Arnaud (Paris: Lgdj,

Sembra dunque necessario fare spazio ad una declinazione giuridica della responsabilità diversa da quella tradizionale, fondata sull'imputazione ma che non si risolva nella dimensione impersonale dei meccanismi risarcitori assicurativi, una nozione che vada al di là della dimensione di un' *interazione strategica* tra attori, per fare spazio anche in campo giuridico ad un'idea di responsabilità intesa come *attitudine ad agire in base a ragioni* di ordine diverso ed ulteriore rispetto al mero calcolo economico²¹. Questo significato, se è ben presente nella riflessione filosofica, non sembra invece trovare uno spazio adeguato all'interno dell'idea giuridica di responsabilità; tuttavia il diritto diviene uno dei luoghi in cui la ricerca di responsabilità diviene più forte²².

Nelle pagine che seguono cercheremo di ricostruire sinteticamente il quadro delle diverse accezioni che sono state associate all'idea giuridica di responsabilità.

La responsabilità nel normativismo kelseniano

Come visto, Michel Villey afferma che l'autentico significato dell'idea di responsabilità sia legato all'idea del *respondere* propria del diritto romano, opinione che si basa su di una rivalutazione del diritto romano e sulla conseguente condanna senza appello della modernità, nondi-

1993).

²¹ Nathalie Frogneux, «De Nouvelles Composantes Du Concept de Responsabilité», in *Rendre Justice Au Droit: En Lisant Le Juste de Paul Ricœur*. (Actes d'un Séminaire Organisé Par l'Espace Philosophique Des Facultés Universitaires Notre-Dame de La Paix, Namur), a c. di François-Xavier Druet e Étienne Ganty, 1999, 75–88.

²² François Ost e Sébastien Van Drooghenbroeck, «La responsabilité, face cachée des droits de l'homme», in *La responsabilité, face cachée des droits de l'homme*, a c. di Hugues Dumont, François Ost, e Sébastien Van Drooghenbroeck (Bruxelles: Emile Bruylant, 2005), 1–49.

meno l'identificazione della responsabilità con l'idea del rispondere è pressoché una costante del pensiero giuridico, se pure essa ha trovato fondamenti diversi, in particolare da una concezione retributiva della responsabilità.

Hans Kelsen propone una ricostruzione del concetto di responsabilità in ottica integralmente retributiva; a lui infatti si deve l'elaborazione di un concetto giuridico di responsabilità interamente formalizzato, imperniato sul concetto di sanzione e sulla relazione di imputazione che lega la sanzione all'illecito, coerentemente con la sua teoria delle norme²³.

Secondo Kelsen il fondamento della responsabilità risiede nella relazione normativa di imputazione, per cui è responsabile colui che è chiamato a rispondere di un certo fatto, cioè colui che è assoggettato alla sanzione giuridica, indipendentemente da quale sia la ragione di questa imputazione (in particolare fatto proprio o altrui). L'essenza della responsabilità giuridica sta nella relazione normativa in base alla quale è responsabile chi è individuato dall'ordinamento giuridico come colui che deve sopportare le conseguenze di un certo comportamento, ossia come il punto finale di imputazione della sanzione:

È «imputabile» chi può essere punito (cioè ritenuto responsabile) per il suo comportamento, mentre è incapace di imputazione colui che non può essere punito (che non può cioè essere ritenuto responsabile) per il medesimo comportamento [...] L'imputazione, cioè, non consiste in altro che in questo collegamento fra illecito e sanzione. L'imputazione che trova espressione nel concetto di imputabilità non consiste quindi – come asserisce la dottrina tradizionale – nel collegare un certo comportamento all'individuo

²³ L'influenza del normativismo kelseniano nella teoria del diritto e nella formazione degli operatori del diritto è nota; sul punto si veda Luigi Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento* (Laterza, 1999).

che lo ha tenuto [...] L'imputazione, espressa nel concetto di imputabilità, è il collegamento di un certo comportamento (e precisamente di un illecito) alla sanzione. Quindi si può dire: la sanzione viene imputata all'illecito, però non è cagionata dall'illecito, che verrebbe così ad esserne la causa²⁴.

Così definita, la responsabilità è un'idea totalmente appartenente al piano normativo, e non ha alcuna connessione necessaria con l'idea di capacità e con la dimensione morale della responsabilità, quindi neppure con l'idea di dovere. L'essenza della responsabilità giuridica consiste nella soggezione alle conseguenze stabilite dalla legge in relazione a un dato fatto, normativamente collegato (tramite il principio di imputazione della sanzione all'illecito) al soggetto, che così ne è reso responsabile.

L'essenza e il fondamento della responsabilità risiedono nella relazione di imputazione stabilita dalla legge e il rapporto della responsabilità con l'idea di libertà non è definitorio, ma solo normale: secondo Kelsen il problema della responsabilità è autonomo e distinto da quello della ricerca della paternità del fatto sotto il profilo causale, in quanto si pone sul piano del dovere essere e non su quello dell'essere, che è quello cui appartiene la spiegazione causale degli eventi²⁵. Il collegamento tra libertà e responsabilità è dunque puramente estrinseco: la libertà definisce la responsabilità solo nella misura in cui essa è elevata a condizione di un'imputazione, ed anzi il significato stesso di questa libertà è individuato nel fatto dell'imputazione.

²⁴ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Verlag Franz Deuticke, Wien 1960; trad. it. *La dottrina pura del diritto*, trad. da Mario G. Losano (Einaudi, Torino: Einaudi, 1966), 100.

²⁵ Kelsen, 110 e sgg.

La questione della responsabilità si pone pertanto integralmente in termini retributivi²⁶, essa consiste nel collegare (imputare) una sanzione al comportamento che è elevato a sua condizione, così che essa è per sua stessa essenza rivolta al passato.

Non vi è quindi alcuno spazio nella concezione kelseniana della responsabilità, e più in generale delle norme, per l'idea morale di responsabilità, anzi si giunge ad un completo rovesciamento dei rapporti tra libertà e imputazione. Anzi, la libertà potrà essere pensata solo grazie all'imputazione e attraverso di essa, dal momento che è l'imputazione giuridica a sottrarre il comportamento umano dalla serie infinita e indistinta delle causalità naturali e a porre invece del tutto artificialmente un punto finale di imputazione, privilegiando cioè una causa tra le tante²⁷.

La responsabilità è legata all'idea di dovere, ma vi si rapporta in un modo del tutto particolare, avendo perso ogni legame con l'idea di libertà: dal punto di vista concettuale, infatti, la responsabilità è la conseguenza legata all'inadempimento di un dovere, che nel pensiero di Kelsen consiste nel comportamento opposto a quello elevato dall'ordinamento giuridico a condizione della sanzione, così che il dovere si evince dalla sanzione:

²⁶ «Il problema della responsabilità morale o giuridica è strettamente collegato al problema della retribuzione: la retribuzione è infatti l'imputazione del premio al merito, della penitenza al peccato e della pena al reato» Kelsen, 112.

²⁷ «l'accoppiamento fra le due obbligazioni, quella di agire conformemente alla legge e quella di riparare il danno o di pagare la pena, tende a bastare a se stesso al punto da eclissare la problematica della libertà cosmologica, da cui tuttavia dipende l'idea di attribuzione di una azione a qualcuno come al suo vero e proprio autore. Questo processo di eliminazione, basandosi sulla sola *Critica della Ragion Pratica*, sfocia in Kelsen, per esempio nella sua *La dottrina pura del diritto*, in una completa moralizzazione e giuridicizzazione dell'imputazione)» Ricœur, *Il Giusto* 1, 39.

Un concetto strettamente legato con quello di dovere giuridico, e tuttavia da distinguere da esso, è il concetto di responsabilità giuridica. Un individuo è giuridicamente obbligato ad un certo comportamento, se il suo comportamento opposto è elevato a condizione di un atto coercitivo, considerato come sanzione. Ma questo atto coercitivo, cioè la sanzione come conseguenza del reato, come si è già detto, non deve necessariamente essere diretto contro l'individuo obbligato, contro l'individuo cioè il cui comportamento condiziona l'atto coercitivo, contro il delinquente, ma può anche essere diretto contro un altro individuo, legato ad esso da una relazione determinata dall'ordinamento giuridico. L'individuo contro cui si rivolge la sanzione risponde del reato, cioè ne è giuridicamente responsabile²⁸.

In questa prospettiva radicalmente retributiva, responsabilità e dovere devono essere pensati a partire dalla sanzione e dunque l'idea di responsabilità è definita da quella di sanzione:

«Spesso si definisce come sanzione il dovere giuridico di un individuo di riparare un danno materiale o morale, causato da lui o da un altro; e quindi questo dovere viene definito come responsabilità. Questa costruzione confonde i concetti di dovere, di responsabilità e di sanzione. La sanzione non è in sé un dovere, benché possa (ma non debba necessariamente) essere statuita come tale, bensì è l'atto coercitivo che una norma ricollega ad un certo comportamento, il cui contrario è così giuridicamente prescritto, cioè diviene contenuto di un dovere giuridico. Anche la responsabilità, come si è visto, non è un dovere, ma è il rapporto fra l'individuo, contro cui è rivolto l'atto coercitivo, ed il reato commesso da lui o da un altro»²⁹.

²⁸ Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, 142.

²⁹ Kelsen, 144.

In tale concezione della responsabilità il soggetto è reso responsabile in quanto è chiamato a sopportare le conseguenze previste dall'ordinamento giuridico³⁰.

Le oscillazioni del «pendolo semantico della responsabilità»

Un importante contributo alla riflessione sulla responsabilità giuridica è offerto da Uberto Scarpelli³¹, il quale, pur partendo da un concetto di responsabilità di stampo dichiaratamente kelseniano, sviluppa una riflessione che sembra aprire la strada ad una considerazione della responsabilità svincolata dall'esclusivo riferimento all'idea retributiva. Infatti, pur esprimendo la propria personale preferenza per un'idea di responsabilità di stampo kelseniano incentrata sulla sanzione, Scarpelli individua due elementi fondamentali dell'idea di responsabilità, legati all'idea del *rispondere*: una relazione intersoggettiva e l'idea di garanzia prestata, o di impegno assunto, nei confronti dell'altro. Nell'evoluzione dell'idea di responsabilità, osserva Scarpelli, l'idea del *porsi come garante* è venuta progressivamente ad essere sostituita da quella dell'*essere chiamato a rendere conto* del proprio compor-

³⁰ «Un ordinamento sociale, infine, (ed è questo il caso dell'ordinamento giuridico) può prescrivere un certo comportamento proprio ricollegando al comportamento opposto uno svantaggio [...] Così un certo comportamento può considerarsi prescritto ai sensi di un ordinamento sociale (e cioè, nel caso di un ordinamento giuridico, può essere considerato giuridicamente prescritto) solo nella misura in cui il comportamento opposto condiziona una sanzione in senso stretto [...] Il fatto che la sanzione sia dovuta racchiude in sé il divieto del comportamento che ne è la condizione specifica e la prescrizione del comportamento opposto» Kelsen, 36.

³¹ Uberto Scarpelli, «Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo», *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 56, fasc. 1 (1981): 27-79.

tamento, in particolare in relazione alla previsione di una sanzione che rafforza un dovere di comportamento.

Quando si parla di responsabilità più che ad un concetto unitario, ci si riferisce ad una «famiglia semantica» che ricomprende una gamma di significati diversi, così che, conseguentemente, si viene a creare «una situazione semantica incerta e confusa»³². Egli pertanto ne propone una definizione stipulativa che vuole proporsi quale strumento di interpretazione della realtà contemporanea, aiutando ad orientarsi all'interno dell'incerto panorama semantico che caratterizza la ricostruzione filologica della responsabilità:

«Dico di un soggetto che ha responsabilità (oppure: è responsabile) se ha, o aveva, un dovere di comportamento; se è a lui eventualmente riferibile, o attualmente riferito, un comportamento, in sé stesso oppure in quanto produttivo di certi effetti, contrastante con il dovere, e pertanto oggetto di una valutazione negativa; se, in dipendenza dal riferimento del comportamento oggetto della valutazione negativa, è a lui eventualmente imputabile, o attualmente imputata, una conseguenza a sua volta oggetto di una valutazione negativa»³³.

La struttura della responsabilità così ricostruita si basa su di un duplice giudizio: posto che «responsabile» è considerato un soggetto considerato «capace di portare un dovere di comportamento», la responsabilità si basa sul *riferimento* di un comportamento ad un soggetto e sull'*imputazione*, *intesa in senso normativo kelseniano*, di una «conseguenza» a quel comportamento; mentre il primo momento differisce dall'una all'altra delle diverse specie di responsabilità (morale, giuridica, politica), il secondo, ossia l'imputazione intesa in senso kelseniano, re-

³² Scarpelli, 30.

³³ Scarpelli, 31.

sta invece strutturalmente identico in tutte in quanto si risolve in una relazione puramente normativa. Scarpelli così concilia l'idea kelseniana di imputazione con l'idea morale di imputazione, consistente nell'attribuire un atto al suo autore, affermando l'analogia della struttura della responsabilità giuridica e di quella morale³⁴, entrambe le quali concorrono a definire il concetto di responsabilità, operando su piani diversi: su quello dei fatti il riferimento del comportamento, su quello delle norme l'imputazione della responsabilità.

A partire dal nucleo semantico dell'idea di responsabilità così circoscritto, si possono individuare delle «oscillazioni del pendolo semantico» del concetto di responsabilità, che vanno in due direzioni tra di loro opposte.

Una prima oscillazione di significato si ha in senso *oggettivo*, così che la responsabilità viene a consistere nella sopportazione delle conseguenze dell'azione, senza che abbia importanza il riferimento dell'azione al soggetto, la considerazione dell'infrazione del dovere di comportamento e senza che intervenga alcuna valutazione negativa. Una seconda oscillazione semantica si ha invece in senso *soggettivo*, per cui la responsabilità si definisce in relazione al soggetto responsabile, ed assume il significato di un' *attitudine soggettiva* ad agire in base alla considerazione delle conseguenze possibili dell'azione; la responsabilità in questo senso è cioè un *atteggiamento prudenziale* che caratterizza l'uomo responsabile, il quale agisce tenendo conto un quadro di doveri. Ma le oscillazioni (o gli «scivolamenti», come dice Scarpelli) di significato possono essere ancora più marcate, ed oltrepassare

³⁴ «La responsabilità resta dunque nel diritto, come nella morale, una relazione basata sul riferimento di un comportamento a un individuo; il riferimento ancor gioca sulla dipendenza del comportamento dalla volontà dell'individuo» Scarpelli, 49.

questa prospettiva: la responsabilità allora può definirsi non solo come calcolo delle conseguenze negative del proprio comportamento connesse al dovere e alla sanzione, bensì come calcolo delle conseguenze *tout court*³⁵. Riprenderemo questo argomento nel discutere della responsabilità prospettiva.

Pur partendo dichiaratamente da una definizione della responsabilità basata sulla centralità semantica dell'idea di sanzione, la responsabilità giuridica per Scarpelli risulta essere qualcosa di più complesso rispetto all'imputazione di una sanzione all'illecito: la dimensione della responsabilità come attitudine, l'aspetto pragmatico dell'esercizio della responsabilità, è un aspetto essenziale della responsabilità non solo morale, ma anche giuridica. Il significato di responsabilità come «calcolo delle conseguenze» (che rinvia chiaramente alla *phronesis aristotelica*), che egli individua tra le «oscillazioni del pendolo semantico» dell'idea di responsabilità, appare di grande interesse per affrontare la problematica odierna della responsabilità. La (ri)definizione della nozione giuridica di responsabilità permette a Scarpelli di affermare la natura *giuridica* della responsabilità *politica*; ora, a nostro avviso dovrà essere considerato anche il contrario, vale a dire in che misura, valorizzando la prospettiva di una responsabilità al di là del dovere, la responsabilità giuridica non diventi anche «politica», nella misura in cui quest'ultima si caratterizza, tra le altre cose, per «l'impossibilità di ridurre il comportamento da controllare [ossia il comportamento oggetto della responsabilità] a fattispecie normative precise, dalle quali tragga la sua qualificazione positiva o negativa»³⁶. Ma ciò implica proseguire in direzione di

³⁵ Alessandro Carleo, *Calcolabilità giuridica* (Bologna: Il Mulino, 2017).

³⁶ Scarpelli, 62.

un ulteriore ampliamento degli orizzonti semantici del concetto di responsabilità.

Polisemia della responsabilità giuridica

Un importante contributo in tal senso proviene dagli scritti di Herbert Hart raccolti e pubblicati sotto il titolo di *Punishment and responsibility*. In particolare di grande interesse appare la distinzione che l'autore delinea tra i diversi significati, giuridici e non, della responsabilità nel poscritto *Responsabilità e retribuzione in cui* Hart analizza la responsabilità giuridica partendo da un approccio più articolato rispetto a quelli sin qui esaminati, individuando una pluralità di significati della responsabilità:

Distingueremo quattro categorie classificatorie, a cui assegnerò questi nomi: (a) responsabilità per ruolo, (b) responsabilità causale, (c) responsabilità-soggezione (d) responsabilità-capacità»³⁷.

Responsabilità-soggezione giuridica: quest'uso del termine responsabilità indica il fatto di essere soggetti a una punizione o essere tenuti a pagare un risarcimento. Ma, nota Hart, in realtà qui convivono più aspetti tra loro distinti e distinguibili: l'essere assoggettabile a una data conseguenza giuridica (*liability*) e quello della responsabilità in senso soggettivo (*responsibility*):

«sebbene le espressioni astratte “responsabilità” e “assoggettabilità” siano sostanzialmente equivalenti in molti contesti, l'affermazione che una persona è responsabile delle sue azioni o di qualche atto o danno non hanno di solito lo stesso significato dell'affermazione che è assoggettabile alla punizione o a dover pagare un risarcimento per l'atto o il danno,

³⁷ H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Oxford University Press, 1968); trad. it. *Responsabilità e pena: saggi di filosofia del diritto*, trad. da Renato Treves e Uberto Scarpelli (Edizioni di comunità, 1981), 240.

ma è diretta a una questione più ristretta e specifica»³⁸.

Il senso di questa distinzione tra essere *assoggettabili* (*liability*) e *responsabilità* (*responsibility*) risiede precisamente nel separare e rendere distinguibile il profilo delle conseguenze giuridiche da quello dei presupposti richiesti perché tale soggezione vi sia; per lo più si richiede l'esistenza di una connessione soggettiva tra l'atto e il soggetto agente («condizioni mentali o psicologiche» le definisce Hart: la volontà, la capacità di intendere e di volere, ecc.), di sorta che questo possa essergli imputato. Il primo e più importante criterio di assoggettabilità a una sanzione giuridica (in senso ampio) è rappresentato dalla responsabilità-capacità di una persona normale:

la frase "responsabile delle proprie azioni" è di frequente usata, come ho detto, per far riferimento alla responsabilità-capacità della persona normale, e, così usata, fa riferimento a uno dei principali criteri di responsabilità-soggezione [...] Ma l'espressione è anche usata per significare la stessa responsabilità-soggezione, cioè la soggezione alla pena nella misura in cui tale assoggettabilità dipende da condizioni psicologiche...³⁹.

Questa connessione tra responsabilità-assoggettabilità e responsabilità-capacità non è tuttavia necessaria, nota Hart, poiché talora l'assoggettabilità alla sanzione dipende da altri fattori, distinti rispetto alla questione della capacità, e gli ambiti della responsabilità-soggezione e della responsabilità-capacità non coincidono.

Nel linguaggio della responsabilità giuridica, dunque, si deve registrare questa moltiplicazione di diversi livelli semantici: l'idea di responsabilità rinvia tanto all'idea dell'assoggettabilità-soggezione (ciò che in inglese è

³⁸ Hart, *Responsabilità e pena: saggi di filosofia del diritto*, 245-46.

³⁹ Hart, 248-49.

espresso dal termine *liability*), quanto all'idea morale di responsabilità, legata all'idea di capacità (ciò che in inglese, a rigore, è espresso dal termine *responsibility*); sebbene di regola associate, sono tuttavia questioni distinte.

Responsabilità causale: indica il fatto di essere all'origine di un dato evento, esserne cioè la "causa": indica la responsabilità attraverso la relazione causale che lega l'agente al fatto di cui deve rispondere, ciò che precisamente costituisce la ragione per cui egli deve rispondere. Secondo Hart, ciò che caratterizza questo significato della responsabilità è il fatto che essa si declina al passato, mentre l'affermazione di responsabilità al presente è più ricca di implicazioni rispetto al solo aspetto causale.

Responsabilità-capacità: l'idea giuridica di responsabilità è associata al possesso di determinate capacità da parte del soggetto «responsabile», tanto che queste appaiono come il primo e più importante criterio in base al quale si può essere assoggettati a sanzione giuridica. Pur essendo formalmente solo uno tra i molti criteri di responsabilità giuridica, infatti, il rapporto di quest'ultima con la responsabilità-capacità, o con la responsabilità morale, difficilmente può essere considerato meramente accidentale: l'idea che la responsabilità giuridica sia legata alla capacità morale del responsabile è infatti troppo radicata per poter essere messa sullo stesso piano delle altre ipotesi di responsabilità.

L'analisi di Hart ha il merito di aprire la riflessione teorico-giuridica sulla responsabilità verso la ricerca di un'idea giuridica di responsabilità che non si identifichi esclusivamente con il *rispondere* e non si esaurisca in una prospettiva meramente retributiva.

Il rilievo della responsabilità-capacità, infatti, va ben oltre il piano del riconoscimento di un particolare criterio di imputazione della responsabilità e tocca, invece, le

implicazioni che tale rilevanza ha rispetto al diritto più in generale. Infatti, l'accoglimento dell'idea morale di responsabilità trascende il profilo della sola imputazione di responsabilità, invitando a riconsiderare quale sia il ruolo che può esserle riconosciuto in seno al diritto. Difficilmente, infatti, si potrebbe sostenere che il suo rilievo resti circoscritto alla questione dell'imputazione, dunque, dal momento che essa rimanda alle ragioni per cui tale imputazione avviene secondo il criterio della responsabilità-capacità, la quale mostra così di avere un ruolo più ampio nel diritto e dunque uno statuto concettuale ben più complesso⁴⁰.

In particolare, un significato più ricco ed articolato della responsabilità-capacità può emergere se la si collega non tanto con la responsabilità-soggezione, bensì con l'ulteriore dimensione della responsabilità individuata da Hart, la responsabilità per ruolo.

Responsabilità per ruolo: è la responsabilità connessa ad un determinato *status* (es.: genitore rispetto ai figli), che comporta specifici doveri nei confronti della persona o dell'organizzazione di cui si è responsabili. La «re-

⁴⁰ «Un ordinamento giuridico può non incorporare nelle proprie norme alcun criterio psicologico di responsabilità, e pertanto può applicare le proprie sanzioni a chi non è moralmente biasimevole; tuttavia la sua efficacia dipende dal possesso, da parte di un numero sufficiente di coloro la cui condotta cerca di controllare, delle capacità di comprensione e controllo della condotta che costituiscono la responsabilità-capacità. Infatti se una larga percentuale degli interessati non potesse comprendere ciò che il diritto prescrive loro di fare o non potesse formare o mantenere la decisione di obbedire, nessun ordinamento giuridico potrebbe venire in esistenza o continuare ad esistere. Pertanto il generale possesso di queste capacità è una condizione dell'efficacia del diritto, anche se non è messa come condizione di assoggettabilità alle sanzioni giuridiche. La stessa condizione di efficacia vale per ogni tentativo di regolare o controllare il comportamento umano con forme di comunicazione: quali ordini, comandi, l'invocazione della morale o di altre regole o principi, argomenti e consigli» Hart, 258.

sponsabilità per ruolo» chiama in causa una dimensione di responsabilità intesa come capacità ed eccede quindi la semplice prospettiva dell'*adempimento* del dovere:

Le espressioni “persona responsabile”, “che si comporti responsabilmente” (non “irresponsabilmente”) per essere spiegate richiedono un riferimento alla responsabilità per ruolo. Una persona responsabile è chi è disposto a prendere seriamente i propri doveri, a pensare ad essi e a fare seri sforzi per adempiervi. Comportarsi responsabilmente vuol dire comportarsi come farebbe una persona che prendesse i propri doveri seriamente in questo modo. Le responsabilità in questo senso possono essere giuridiche o morali, o cadere al di fuori di questa dicotomia⁴¹.

L'idea giuridica di responsabilità, dunque, non si esaurisce nel fatto che una conseguenza giuridica potrà essere sopportata dal soggetto; al contrario, Hart mostra come appartenga all'idea *giuridica* di responsabilità l'idea della responsabilità intesa come capacità, come *attitudine*. È dunque possibile individuare e mettere in rilievo un significato *giuridico* della responsabilità intesa come attitudine alla responsabilità, che coincide con la nozione morale di responsabilità, in relazione alla struttura della responsabilità, e non ai suoi contenuti normativi. Si tratta cioè di una *disposizione* prima ancora che di una *soggezione*: il suo orizzonte temporale non è esclusivamente quello dell'imputazione dell'azione passata.

Per Hart il diritto rappresenta qualcosa di più di una mera tecnica di controllo sociale ed è invece riconosciuto nella sua natura di sistema di regolazione dell'agire, riconducibile alla sfera della ragion pratica: le norme giuridiche costituiscono la base di scelte libere e responsabili da parte dei soggetti di diritto, ai quali appartiene la libertà di *non* seguire i precetti giuridici.

⁴¹ Hart, *Responsabilità e pena: saggi di filosofia del diritto*, 242.

Infatti se il senso dell'intera esperienza giuridica e la sua stessa possibilità sono legati all'idea della responsabilità-capacità, allora si può dire che l'idea di responsabilità rilevante per il diritto è più ampia e più complessa di quella rappresentata dalla sola dimensione della «responsabilità-soggezione».

Resta da vedere come sia possibile valorizzare, all'interno della complessa semantica della responsabilità che è venuta delineandosi, l'aspetto più aperto e indeterminato, ma per questo forse anche il più promettente. L'esame della grammatica della responsabilità può fornire elementi utili a intendere le riflessioni condotte da Ricœur in tema di responsabilità, identità e cittadinanza.

L'evoluzione della «grammatica della responsabilità»

Uno dei maggiori problemi che deve affrontare un'indagine sulla responsabilità, deriva dal fatto che, nonostante la continuità sotto il profilo storico e istituzionale di pratiche quali la punizione o la condanna al risarcimento del danno, il riferimento ad esse quali forme diverse di responsabilità sul piano giuridico non è privo di problematicità, dal momento che si è innestato su pratiche e istituzioni preesistenti. Per ricostruire sinteticamente i tratti dell'affermazione dell'idea moderna di responsabilità, avvalendoci essenzialmente della ricostruzione della formazione della «grammatica della responsabilità» proposta da Jean-Louis Genard⁴².

La nascita dell'interpretazione responsabilizzante dell'agire

⁴² Genard, *La grammaire de la responsabilité*.

Le origini remote della moderna idea filosofica di responsabilità possono essere rinvenute nell'antichità; i fondamenti di un'«interpretazione responsabilizzante dell'agire» cominciano a delinearsi per la prima volta nella tragedia greca (in particolare nell'*Agamennone* di Eschilo), dove appaiono i primi tratti dell'idea di responsabilità individuale, ossia ricadente sull'individuo invece che sull'intero gruppo di appartenenza. Tuttavia, parlare di responsabilità *individuale* non significa ancora parlare di responsabilità *soggettiva*; il fatto cioè che la responsabilità ricada su di un individuo più che sul gruppo, non significa anche che essa trovi nell'individuo il proprio fondamento⁴³. Questi diviene punto di imputazione singolare della responsabilità, ma essa non si fonda sulla libertà del soggetto, e l'individuo resta portatore di una responsabilità che si definisce secondo registri che in gran parte ancora lo trascendono.

Nel diritto romano, la responsabilità era legata ad un accadimento oggettivo più che alla volontà soggettiva, nonostante la nozione di colpa facesse parte del suo bagaglio teorico e operativo; nel regime del diritto romano la responsabilità è *in re*, osservava Villey (la terminologia del diritto romano è eloquente sotto questo profilo: *creditum*, *debitum*, *furtum*, ecc.. esprimono la prevalenza dell'aspetto oggettivo su quello soggettivo); essa cioè è fonte di un'obbligazione che pesa sul soggetto, il quale può esserne detto responsabile in quanto è chiamato a risponderne davanti ad un tribunale; egli è chiamato a *re-spondere*, a garantire cioè oggettivamente l'adempimento dell'obbligazione senza che la questione della sua colpevolezza assuma un ruolo fondamentale rispetto alla *responsio*⁴⁴.

⁴³ Genard, 28.

⁴⁴ Per un'analisi più approfondita della responsabilità nel diritto ro-

È precisamente su questo punto che la modernità romperà con la tradizione, e la responsabilità comincia a definirsi in funzione della volontà. Il «registro semantico» della responsabilità si sposta così dal dovere (obbligazione) al volere (colpevolezza), e le difficoltà maggiori nasceranno dal problema della loro articolazione reciproca. L'emergere di un'interpretazione dell'azione sotto l'angolo della volontà, e quindi della responsabilità soggettiva, è frutto di un processo che ha le proprie radici nel Medio Evo e nel Rinascimento, nel corso del quale la moderna idea di responsabilità basata sull'idea di colpa individuale venne ad affermarsi a scapito di altri modelli interpretativi⁴⁵.

La lettura dell'agire nella chiave della libertà soggettiva muta profondamente la semantica della responsabilità: non si tratterà più infatti di ristabilire un giusto equilibrio giudicando e interpretando dei *fatti compiuti*, bensì di interpretare un'azione e giudicare un agente sotto l'angolo della volontà, il cui ruolo diverrà centrale nel diritto moderno.

Con l'elaborazione dell'idea di un soggetto di diritto autonomo e, correlativamente, di una responsabilità che trova nella volontà il proprio fondamento, venne affermandosi il «modello responsabilizzante di interpretazione dell'azione», elaborata attraverso la tematizzazione della «capacità di iniziativa» del soggetto, che lo rende «causa» degli eventi e dunque responsabile; questa capacità, espressa dall'idea di imputazione, venne a rappresentare la qualità per eccellenza del soggetto, quella che ne definisce l'identità⁴⁶. Venne così a costituirsi una

mano rimandiamo a Thomas, «Acte, agent, société. Sur l'homme coupable dans la pensée juridique romaine».

⁴⁵ Genard, *La grammaire de la responsabilité*, 108.

⁴⁶ «Se la responsabilità presuppone un soggetto a cui venga attribuita, vale anche l'inverso: è qualificato come soggetto (ovvero come

«grammatica della responsabilità» incentrata sulla prima persona (*io*), che rappresenta il primo e fondamentale strato della semantica della moderna responsabilità soggettiva.

Il processo di emersione dell'interpretazione responsabilizzante fu lento; se le sue origini possono essere individuate già nel XI-XII secolo, esso appare pienamente affermato solo nel XVIII secolo. Essa divenne il modello privilegiato di riferimento nella riflessione sulla politica e sul diritto; lo Stato divenne il paradigma di regolazione della convivenza sociale proprio in ragione del suo intimo legame con l'affermarsi del modello responsabilizzante di interpretazione dell'azione. L'intera sfera pubblica fu concepita in rapporto e in dipendenza dell'idea di autonomia individuale, facendo dell'interpretazione responsabilizzante un nuovo modo di concepire non solo i rapporti interpersonali, bensì anche di riflettere e costruire la propria identità personale.

La responsabilità come «facoltà di cominciare»

L'idea moderna di responsabilità nasce dunque con la progressiva elaborazione dell'idea di responsabilità intesa come «facoltà di cominciare», ossia come capacità del soggetto di dare inizio ad un corso di eventi, di esserne cioè l'origine, la causa; la progressiva affermazione di quest'idea è avvenuta non soltanto con lo sviluppo della riflessione filosofica, ma anche attraverso la sua progressiva traduzione e «messa in opera» all'interno di istitu-

persona) solo chi sia capace di rispondere. In questo senso la determinazione del soggetto e quella della responsabilità appaiono connesse l'una all'altra: la responsabilità presuppone il soggetto e il soggetto presuppone la responsabilità» Giacomini, *Il problema responsabilità*, 3; Jean-Louis Genard, *Sociologie de l'éthique* (L'Harmattan, 1992), 111 e sgg.

zioni sociali, ed in particolare quelle giuridiche legate al processo.

Tramite una nuova articolazione dei rapporti tra *dovere*, *volere*, *sapere* e *potere* e, in particolare, attraverso la loro reciproca autonomizzazione, venne dunque progressivamente emergendo (e non senza contrasti) un'«interpretazione responsabilizzante dell'agire», che legava la libertà all'autonomia della volontà soggettiva. L'azione venne così ad essere interpretata quale “prodotto” della volontà, e venne ad affermarsi l'idea dell'esistenza di un legame interno e non estrinseco tra il soggetto e i propri atti.

Il diritto venne dunque riorganizzandosi intorno a questa semantica della responsabilità individuale con l'elaborazione dell'idea di diritto soggettivo incentrata sulla volontà, che comportò il passaggio dei diritti da *status* a poteri di agire⁴⁷, e con la ristrutturazione del processo, nel quale il regime della prova (e dunque l'assegnazione della responsabilità) cominciò ad avvenire su base argomentativa invece che in base alle antiche regole di interpretazione delle prove⁴⁸.

L'idea di «soggetto», a lungo concepita secondo un modello di passività e dipendenza, iniziò a conoscere un'importante inversione semantica, e a definirsi sempre di più per la sua capacità di istituzione, legata all'autonomia sul piano morale. Contemporaneamente «l'interpretazione responsabilizzante dell'agire» acquistò un'importanza crescente nelle strutture dell'agire sociale, in particolare attraverso il ruolo sempre più rilevante di istituzioni e procedure basate sullo scambio di un impegno

⁴⁷ Sergio Cotta, «Absolutisation du droit subjectif et disparition de la responsabilité», *Archives de philosophie du droit*, La responsabilité, 22 (1977): 23–30.

⁴⁸ Genard, *La grammaire de la responsabilité*, 56.

reciproco a fondamento del legame sociale. Questa nuova forma di impegno, coniugando soggettività e allo stesso tempo intersoggettività, autonomia e reciprocità, generò una nuova idea di soggettività e, sul piano politico, di cittadinanza: «tout se passe donc comme si la thématization de l'autonomie de la volonté faisait de l'engagement réciproque la relation sociale par excellence»⁴⁹.

Facendo tesoro degli importanti studi condotti sul volontario e l'involontario proprio da Paul Ricœur⁵⁰, Genard sottolinea come l'elaborazione dell'idea di responsabilità abbia seguito un percorso circolare: furono delle pratiche ancora debolmente ispirate all'idea di responsabilità soggettiva (nel senso che non trovavano esplicitamente in essa il loro fondamento) a stimolare la riflessione filosofica, la quale, di rimando, venne a dare loro una legittimazione sul piano teorico.

La responsabilità come «disposizione a rispondere»

Contrariamente a quanto comunemente sostenuto, tuttavia, secondo Genard non si deve identificare l'idea moderna di responsabilità con l'assolutizzazione del ruolo della volontà di un soggetto isolato; al contrario, l'idea di responsabilità presenta già nella «prima modernità» una dinamica di reciprocità nella quale la relazione del soggetto all'altro appare reversibile, generando così un doppio movimento di «ascrizione performativa» di responsabilità e un processo speculare di «assunzione performativa» di responsabilità⁵¹, che diverrà il fondamento

⁴⁹ Genard, 93.

⁵⁰ Paul Ricœur, *Philosophie de la volonté*, t. II, *Finitude et culpabilité*, Aubier-Montaigne, Paris 1960.

⁵¹ «[...] un processus d'ascription par lequel l'acteur se trouve en quelque sorte assigné dans sa responsabilité, et auquel répond en fait le processus inverse d'assomption performative dont on trouvera précis-

di tutta una serie di interazioni linguistiche che precedentemente si reggevano sull'efficacia di formule sacramentali, e porterà in primo piano il ruolo paradigmatico della promessa.

La dinamica dell'interpretazione responsabilizzante, portò dunque l'idea di responsabilità a svilupparsi anche in direzione dell'intersoggettività, più che in quella di un esclusivo ripiegò sull'idea di una soggettività isolata, che invece spesso è indicato quale autentico «marchio di fabbrica» della modernità.

In un mondo in cui lo *status*, non è più titolo giuridico esclusivo e immutabile, in cui la persona si definisce sulla base delle proprie capacità soggettive si inaugura infatti una dinamica di riconoscimento reciproco, che porta ad attribuire all'altro le stesse capacità soggettive che definiscono il soggetto in prima persona. La reciprocità diviene così una delle basi su cui viene pensata l'etica, che impone il rispetto dell'altro in quanto simile, mentre la responsabilità morale trova un fondamento orizzontale nel rispetto all'altro più che in un imperativo trascendente, trovando all'interno del nuovo spazio pubblico (che viene a costituirsi su queste nuove basi) il luogo del proprio concreto esercizio⁵².

In altre parole, partendo dall'idea che la capacità d'iniziativa del soggetto costituisca il fondamento della re-

ément la trace linguistique dans les énoncés par lesquels s'énonce un engagement à la responsabilité, une assumption de responsabilité ("je m'engage à...")» Genard, *La grammaire de la responsabilité*, 107.

⁵² «C'est donc bien à l'explicitation d'un fondement horizontal de la responsabilité que nous assistons par la réflexion des processus de décentrement. L'autre mérite bien, en tant que tel, le respect et m'impose des exigences éthiques. Un processus qui, à la même époque, s'actualise dans le processus d'émergence d'un espace public qui en matérialise l'exercice au travers des exigences qui lui sont implicitement liées, en particulier celles de faire droit aux prétentions à la validité que l'autre émet et revendique» Genard, 134-35.

sponsabilità, si è dapprima avuto un «decentramento» della responsabilità attraverso il suo riconoscimento all'altro, per poi arrivare a fondare nell'altro la responsabilità⁵³. All'altro è dunque riconosciuta la qualità di soggetto responsabile, sino ad approdare all'idea sul piano etico che l'altro in quanto tale è degno di rispetto e perciò è il riferimento a partire dal quale si costruisce la responsabilità; saranno in particolare Fichte e Hegel a completare il rovesciamento della prospettiva individualistica indicando esplicitamente l'intersoggettività quale contesto di formazione della responsabilità⁵⁴.

Tuttavia, mentre la responsabilità come «facoltà di cominciare» trovò un'iscrizione giuridica in connessione con la tematica dei diritti soggettivi (per cui i diritti soggettivi furono pensati a partire dal modello antropologico definito in termini capacitari), la responsabilità intesa come «disposizione a rispondere» restò invece confinata alla morale e non ebbe un ruolo strutturante nella riflessione sul diritto e all'interno delle pratiche giuridiche, e per questo motivo risulta più difficile seguirne le tracce di sviluppo, che non hanno lasciato lasciti istituzionali paragonabili a quelli legati alla prima modalità della responsabilità. I doveri nei confronti dell'altro che traevano origine dalla semantica della responsabilità intesa come «disposizione a rispondere» restarono dunque obbligazioni morali, ossia «obbligazioni imperfette» estranee alla piena dinamica di diritti e doveri⁵⁵.

Gli sviluppi semantici legati all'evoluzione dell'idea di responsabilità non si limitano tuttavia a quelli esaminati sin qui, mentre la semantica della responsabilità è divenuta più complessa, in particolare in seguito agli svi-

⁵³ Genard, 109–40.

⁵⁴ Genard, 135 e sgg.

⁵⁵ Genard, 114.

luppi che essa ha conosciuto in campo giuridico in epoca a noi vicina. In connessione con lo sviluppo dei rapporti sociali ed economici legati all'industrializzazione, infatti, la responsabilità giuridica ha conosciuto delle rilevanti innovazioni istituzionali, che hanno influenzato il nostro modo di intendere la responsabilità.

Accanto a essa, infatti, sono venuti sviluppandosi dei modelli interpretativi concorrenti che ne mettono in questione la plausibilità, proponendo un'interpretazione in chiave oggettivante della realtà sociale, politica, giuridica, analoga a quella propria delle scienze della natura. Attraverso lo sviluppo delle cosiddette «scienze dell'uomo» (tra le quali Genard accorda una posizione di rilievo in particolare alla psicologia, alla medicina e alla statistica) venne a costituirsi «un secondo strato della modernità»⁵⁶ antinomico rispetto al primo. Le nuove scienze, infatti, vennero ad assumere un ruolo di rilievo all'interno delle istituzioni, diventando meccanismi ancor oggi essenziali di regolazione sociale. Tra i mutamenti più rilevanti cui esse diedero luogo vi è non solo la problematizzazione cui esse sottoposero l'idea di responsabilità sotto il profilo teorico, ma anche la concorrenza che le istituzioni cui diedero origine svilupparono nei confronti delle istituzioni fondate sull'interpretazione responsabilizzante, in particolare proprio in campo giuridico⁵⁷.

Lo sviluppo di un paradigma oggettivo di responsabilità

La responsabilità basata sulla colpa entrò in crisi di fronte alla questione sempre più urgente del risarcimento dei danni, sempre più diffusi a seguito della crescente in-

⁵⁶ Genard, 164.

⁵⁷ Bianzarelli, «Le trasformazioni della struttura fenomenologica della responsabilità giuridica. Un'interpretazione con Hans Jonas e Paul Ricœur», 32 e sgg.

dustrializzazione, situazione che creava una tensione tra un senso di equità, che esigeva il loro risarcimento, e la regolazione giuridica della responsabilità, basata invece sull'idea dell'imputazione in base alla di colpa, la quale si dimostrava incapace di assicurarla in modo soddisfacente.

Dobbiamo agli studi condotti dal sociologo francese François Ewald⁵⁸ una delle più importanti analisi del mutamento di paradigma teorico della responsabilità, operatosi attraverso il passaggio dal modello della responsabilità basata sulla colpa a quello della responsabilità basata sulla logica del rischio e dell'assicurazione, quello che egli sinteticamente individua come il passaggio dal principio di responsabilità, che definisce l'antropologia giuridico-filosofica caratteristica dello Stato liberale classico, al principio di solidarietà caratteristico di quella che Ulrich Bech ha definito «società del rischio»⁵⁹.

La regolazione giuridica della responsabilità conobbe un mutamento di rilievo con l'introduzione delle assicurazioni, il cui sviluppo fu infatti associato in modo esplicito ad una problematizzazione della responsabilità giuridica, sino ad allora fondata sull'idea morale di responsabilità, e che ora invece veniva improntandosi all'idea di solidarietà⁶⁰. Da una regolazione delle responsabilità allineata sull'asse colpa-sanzione, si passò ad un tipo di regolazione basato sull'asse rischio-assicurazione, in particolare per quel che riguarda gli infortuni sul lavoro,

⁵⁸ François Ewald, *L'Etat providence; Histoire de l'Etat providence: les origines de la solidarité*; Id., «Philosophie de la précaution», *L'Année sociologique*, 1996, 383–412.

⁵⁹ Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*.

⁶⁰ «Répartir les risques, c'est juger qui les doit supporter non pas en fonction des principes d'une responsabilité morale, désormais non pertinente, mais des règles d'une "équité sociale" à fixer» Ewald, «Philosophie de la précaution», 388–90.

spostando l'asse semantico della responsabilità da una dimensione individuale ad una dimensione sociale⁶¹.

Attraverso lo sviluppo delle assicurazioni, infatti, il ruolo strutturante del modello responsabilizzante nella regolazione giuridica della responsabilità venne messo in crisi dall'ascesa del nuovo modello statistico di gestione delle responsabilità, con cui si operò un vero e proprio mutamento di paradigmi interpretativi e operativi, non solo sul piano della tecnica giuridica, ma anche e soprattutto su quello politico più generale.

Si venne a produrre così un vero e proprio mutamento di paradigma epistemologico, oltre che politico: la regolazione giuridica della responsabilità si riorganizzò intorno alla categoria del rischio⁶², più che intorno a quella della colpa (la quale però continuava a rappresentare la matrice teorica dell'idea di responsabilità) e con essa si fece strada una nuova razionalità, incentrata sull'applicazione del calcolo delle probabilità alla gestione dei danni, e della società in generale.

In questo modo venne a mutare l'«immaginario» della responsabilità: le assicurazioni introdussero una regolazione giuridica della responsabilità appartenente ad una logica, che Ewald definisce «tecnologia del rischio»⁶³,

⁶¹ «Le risque n'est pas le danger, mais une catégorie qui sert à le penser. Le risque désigne un principe de répartition lié à une appréhension statistique et collective de la réalité des dommages. Il n'y a de risque que social» François Ewald, «La faute civile, droit et philosophie», *Droits*, fasc. 5 (1987): 49.

⁶² «Le calcul des probabilités, ensuite, allait permettre sinon la naissance, du moins le développement d'une nouvelle technologie politique, la technologie du risque. On allait l'utiliser comme matrice générale pour poser les problèmes sociaux et leur donner leur solution institutionnelle moderne: les assurances» Ewald, *Histoire de l'Etat providence: les origines de la solidarité*, 107.

⁶³ «L'assurance peut se définir comme technologie du risque [...] L'assurance à travers la catégorie de risque, objective tout événement comme accident» Ewald, 134–35.

non solo *distinta, ma più decisamente incompatibile* con quella della colpa⁶⁴, introducendo un'ambivalenza nel significato della responsabilità, presa tra sanzione di un comportamento e gestione di un rischio.

Ciò comportò anche un importante mutamento delle prospettive temporali della responsabilità giuridica, non più incentrata unicamente sulla sanzione di una colpa passata, bensì volta alla gestione di un rischio futuro: nella nuova ottica del rischio la questione centrale è rappresentata non tanto dalla valutazione dell'azione in rapporto alle norme che devono regolarne il corso, quanto piuttosto dal computo statistico dei rischi ad essa associati e dalla gestione delle conseguenze.

Accanto alla «grammatica della responsabilità» viene così formandosi una parallela «grammatica dell'irresponsabilità» ed «un'antropologia della non-capacità», nella quale alla questione delle motivazioni dell'azione si sostituisce quella delle sue determinazioni causali, minando le basi dell'antropologia capacitaria della responsabilità, e rimettendo così in discussione le istituzioni che su di essa si fondavano, facendo così della responsabilità «un rapporto privo di supporto»⁶⁵.

In alcuni settori, quali la medicina o la burocrazia statale, questa nuova antropologia divenne il modello dominante, mentre invece nel campo del diritto esse entrarono in un conflitto più aperto con l'interpretazione responsa-

⁶⁴ «Assurance et droit sont deux pratiques de la responsabilité qui procèdent selon des catégories, une économie, un régime hétérogènes; comme telles, elles sont exclusives dans leur prétention à la totalité» Ewald, 137.

⁶⁵ «Auparavant, et toujours dans l'opinion commune, la responsabilité désignait une qualité de la nature humaine. La responsabilité, maintenant, change de siège: elle n'est plus la qualité d'un sujet; elle est plutôt la conséquence d'un fait social. La responsabilité, en quelque sorte, devient un rapport sans support» Ewald, «Philosophie de la précaution», 391.

bilizzante, che continuava a rappresentarne il paradigma teorico dominante, in modo particolare nel diritto penale. L'influenza della medicina e della sociologia sul diritto penale portò alla problematizzazione della responsabilità, sia attraverso lo sviluppo di una dettagliata casistica delle cause che escludono l'imputabilità, sia attraverso una contestazione frontale del modello responsabilizzante, cui venivano opposti modelli alternativi, basati sull'igiene o sulla difesa sociale, mentre nel diritto civile si sviluppò un modello di risarcimento slegato dalla colpa. Si assiste così allo «scontro» tra due diverse logiche di regolazione sociale e tra due diverse anime del diritto: dal «diritto a base filosofica» espresso dal principio della responsabilità per colpa, si passa ad un «diritto a base sociologica» espresso dall'idea di rischio⁶⁶.

Come già era avvenuto per l'interpretazione responsabilizzante, questi paradigmi non solo diedero origine a istituzioni specifiche, ma cominciarono a loro volta ad essere interiorizzati, venendo così a rappresentare delle risorse di senso a disposizione del soggetto, dunque anche altrettante modalità di relazionarsi sia agli altri, che a se stessi⁶⁷.

Nel quadro di questo panorama, allo stesso tempo teorico e istituzionale, l'odierna crisi della responsabilità giuridica forse dipende proprio dai limiti di una mancata iscrizione *giuridica* di quella forma di responsabilità mo-

⁶⁶ Ewald, *L'Etat providence*.

⁶⁷ Richiamando le analisi condotte proprio da Ricoeur in *Soi-même comme un autre*, Genard ricorda come sono essenzialmente tre le «grammatiche dell'irresponsabilità» che possono essere invocate rendendo possibile una rappresentazione del soggetto in termini antinomici: la presenza di fattori che determinano causalmente il soggetto (pulsioni, desideri, inconscio), elementi che rendono determinati comportamenti «automatici» (abitudine, carattere), l'influenza di fattori esterni che agiscono irresistibilmente sul soggetto (emozioni, passioni). Cfr. Genard, *La grammaire de la responsabilité*, 176-77.

rale alla seconda persona indicata come «capacità di rispondere», che porta in primo piano la *capacità* e l'*attitudine* ad essere responsabile, a ben vedere costantemente presupposta dal diritto⁶⁸, e pure sfuggente e priva di una sua precisa collocazione teorica e sistematica.

È in questa direzione che muove la riformulazione del concetto giuridico di responsabilità e il parallelo ripensamento della figura del soggetto di diritto da parte di Ricoeur.

⁶⁸ Giuseppe Zaccaria e Giuseppe Vettori, «Un pomeriggio, a Padova, e una conversazione sulle soggettività», *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, fasc. 3 (2024): 25.

Capitolo 2. Il soggetto di diritto

Introduzione

È a partire da un considerevole cambiamento di prospettiva, annunciato già dal titolo del suo contributo, che Paul Ricœur affronta la questione del soggetto di diritto nel saggio introduttivo de *Il Giusto*: «*chi* è il soggetto del diritto?»¹. Più che una sua definizione formale («*che cos'è?*»), la domanda «*chi?*» *chiama in causa l'identità del soggetto di diritto*. Ponendo la questione nei termini di una identificazione alla prima persona invece che di una definizione astratta, Ricœur tratta il soggetto di diritto non come una categoria puramente giuridica, bensì restituendogli spessore sul piano antropologico. La stessa terminologia impiegata si distingue dal linguaggio giuridico ordinario; nell'analizzare il soggetto di diritto infatti Ricœur parla di “soggetto di diritto in senso pieno” o di “soggetto di diritto vero e proprio”, inquadrando la figura del soggetto di diritto in un'ottica diversa rispetto a quella della titolarità di diritti e obblighi propria della sua accezione giuridica e collocandola nel solco della riflessione sull'*homme capable* e sull'identità del sé:

¹ Paul Ricœur, «Chi è il soggetto del diritto?», in *Il Giusto* 1.

Vorrei mostrare che la questione di forma giuridica: chi è il soggetto del diritto? non si distingue, in ultima analisi, dalla questione di forma morale: chi è il soggetto degno di stima e di rispetto?” [...] E la questione di forma morale, a sua volta, rimanda a una questione di natura antropologica: quali sono i tratti fondamentali che rendono il *sé* (*soi, Selbst, ipse*) capace di stima e di rispetto?²

La questione dell'identità del soggetto di diritto è affrontata nel quadro dell'antropologia filosofica definita in *Sé come un altro*³, il cui nucleo fondamentale è esposto nel testo *L'attestazione: tra fenomenologia e ontologia*⁴, ulteriormente sviluppata in *Percorsi del riconoscimento*⁵. *Il Giusto* si pone alla fine del percorso filosofico generale di Ricœur, sulla linea delle grandi filosofie idealistiche (Kant, Hegel), ma con un'attenzione peculiare allo specifico del diritto.

Mentre la figura giuridica del soggetto di diritto è eminentemente un'astrazione rispetto al soggetto fisico, la sfida filosofica di Ricœur è quella di ripensarne l'identità in correlazione con le idee di capacità e imputazione: «C'est sur ce trajet de l'homme capable au citoyen réel que Ricœur entend reconstruire les strates de constitution d'un sujet de droit au “sens plein” du terme ou d'un “sujet de plein droit”»⁶.

² Ricœur, 21.

³ Paul Ricœur, *Sé come un altro* (Editoriale Jaca Book, 1993).

⁴ Edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1993, trad. di Beatrice Bonato (Mimesis, 2016); ripubblicato in Francesca Scaramuzza, a c. di, *Dall'attestazione al riconoscimento* (Mimesis, 2016), 15–38.

⁵ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*.

⁶ Étienne Ganty, «Du sujet de droit au sujet du droit: attestation et reconnaissance», in François-Xavier Druet e Étienne Ganty, a c. di, *Rendre justice au droit: En lisant Le Juste de Paul Ricœur*. (Actes d'un séminaire organisé par l'Espace philosophique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur) (Namur: Presses universitaires de Namur, 1999), 37-49: 39-40.

Ricœur rimette così in discussione la separazione tra la persona concreta e la sua proiezione giuridica, in particolare l'idea che il soggetto di diritto debba essere concepito come un riferimento astratto per l'imputazione di diritti e doveri⁷. La distanza da questo approccio rispetto alla tradizionale definizione della soggettività giuridica caratterizza anche il secondo saggio, quello dedicato all'analisi semantica del concetto di responsabilità, che deve essere letto in stretta connessione con il primo studio come parte di un'unica linea argomentativa, aprendo così la possibilità di una lettura innovativa delle idee di soggetto di diritto e responsabilità.

È proprio l'applicazione della propria antropologia filosofica al diritto a rappresentare un elemento di novità e originalità dell'analisi di Ricœur: da un lato, il campo giuridico viene a completare in modo determinante l'antropologia del Sé; dall'altro la lettura del diritto nel quadro dell'antropologia etico-filosofica elaborata dal filosofo francese è densa di implicazioni per la filosofia del diritto contemporanea: «Ricœur's original contribution to Jurisprudence consists of the application of his philosophical anthropological perspective on the human condition to the legal sphere»⁸. La stessa terminologia impiegata da Ricœur è significativa in tale senso, poiché parla del sé che diviene un soggetto di diritto «vero e proprio», ossia in senso non puramente formale⁹.

⁷ Thomas, «Le sujet de droit, la personne et la nature»; Druet e Ganty, *Rendre justice au droit: En lisant Le Juste de Paul Ricœur*. (Actes d'un séminaire organisé par l'Espace philosophique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur).

⁸ Marc de Leeuw, «Paul Ricœur's Juridical Anthropology: Law, Autonomy, and a Life Lived-in-Common», in *Reading Ricœur Through Law*, a c. di Marc De Leeuw, George Howard Taylor, e Eileen Brennan (Rowman & Littlefield, 2022), 126.

⁹ Paul Ricœur, «Chi è il soggetto del diritto?», in *Il Giusto* 1, 24.

Questo rinnovamento dell'approccio teorico alla definizione del soggetto di diritto raggiunge un significato più profondo e compiuto in relazione al rinnovamento della semantica della responsabilità nel segno dell'idea di imputazione intesa come attribuzione di un'azione a qualcuno come al suo vero autore. Ricœur caratterizza l'imputabilità come la forma più elevata di capacità, quella che riassume in sé tutte le altre, proiettando l'imputazione oltre la sua versione giuridica¹⁰. In particolare, la semantica dell'idea di imputazione viene svincolata dal riferimento all'idea di obbligo e ricollegata all'idea di capacità, precisamente quella di essere tenuti e di ritenersi – riflessivamente – responsabili degli atti messi sul proprio conto¹¹.

A partire da queste premesse brevemente ricostruite¹², ci pare di poter sostenere che l'idea di un soggetto di diritto «in senso pieno» dispieghi tutto il potenziale teorico in relazione a un'idea di responsabilità declinata in senso prospettivo, ossia orientato al futuro, in contrasto con l'ottica giuridica tradizionale incentrata sull'ascrizione di diritti e doveri e la conseguente attribuzione retrospettiva di responsabilità, che trova nel Codice Napoleone e nella dogmatica civilistica e penalistica di Otto-novecento la sua consacrazione. Reciprocamente, un'idea di responsabilità orientata in senso prospettivo dispiega il suo pieno significato in relazione a un soggetto di diritto che non può essere ridotto a pura astrazione poiché, nella misura in cui mette in gioco la capacità del soggetto di auto-imputarsi e assumere in prima persona una responsabilità, essa fa appello alla nozione di identità narrativa,

¹⁰ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 123.

¹¹ «Autonomia e vulnerabilità», in Ricœur, *Il Giusto* 2, 94–114.

¹² Si veda il fondamentale saggio di Cananzi, *Interpretazione alterità giustizia*.

che è propria di un agente concreto¹³. Inoltre, un soggetto di diritto in senso pieno secondo Ricœur non potrà che realizzarsi attraverso la mediazione istituzionale del terzo, e dunque all'interno dello spazio politico della cittadinanza. Questo approccio può avere implicazioni teoriche significative in relazione agli effetti dello sviluppo tecnologico, in particolare rispetto agli effetti per il cittadino derivanti dalla sempre più pervasiva datificazione degli aspetti materiali e immateriali della vita¹⁴ e dallo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale¹⁵.

Il soggetto di diritto come *homme capable*

Collocata entro la più ampia questione dell'identità del Sé, la definizione del soggetto di diritto diviene una questione più complessa, nella misura in cui si tratta di ricostruire i tratti caratterizzanti il soggetto *del* diritto, sottraendolo all'astrazione in cui lo concepisce la scienza giuridica, e restituendogli uno spessore maggiore sul piano antropologico, nella misura in cui deve esporsi alla prova dell'alterità nella sua duplice forma interpersonale e istituzionale. L'identità del soggetto di diritto viene

¹³ Theo L. Hettema, «Autonomy and its vulnerability: Ricœur's view on justice as a contribution to care ethics», *Medicine, Health Care and Philosophy* 17, fasc. 4 (1 novembre 2014): 493–98, <https://doi.org/10.1007/s11019-013-9532-y>; Geoffrey Dierckxsens, «Responsibility and the Physical Body: Paul Ricœur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological Hermeneutics», *Philosophy Today* 61, fasc. 3 (2017): 573–93.

¹⁴ Jennifer Edmond et al., *The Trouble With Big Data: How Datafication Displaces Cultural Practices* (Bloomsbury Academic, 2021).

¹⁵ Jennifer Cobbe, «Legal Singularity and the Reflexivity of Law», in *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence*, a c. di Simon Deakin e Christopher Markou (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2019), 107–33, <https://papers.ssrn.com/abstract=3858474>.

articolata da Ricœur secondo i diversi livelli di attestazione delle capacità del sé delineate nella “piccola etica”, vale a dire: livello linguistico (*chi parla?*), livello prassico (*chi è l'autore di questa azione?*), livello narrativo (*questo racconto di chi è la storia?*) e livello etico (*chi è responsabile di questo danno o di questo male compiuto nei confronti di altri?*); tutte questioni che chiamano in causa le risorse della filosofia del linguaggio, della filosofia dell'azione, la teoria narrativa e la riflessione etica:

nell'esame delle forme più fondamentali della questione *chi?* e delle risposte che adesso vengono fornite, si è portati a conferire alla nozione di soggetto capace il suo senso pieno [...] la nozione di capacità sarà centrale nella mia comunicazione. Ai miei occhi, essa costituisce il referente ultimo del rispetto morale e del riconoscimento dell'uomo come soggetto di diritto. Se ad essa può essere assegnata una funzione siffatta, è a motivo del suo intimo legame con la nozione di identità personale o collettiva. La maniera più diretta di far apparire questo legame è di trattare le differenti asserzioni sull'identità personale o collettiva come altrettante risposte a una serie di questioni, che implicano il pronome relativo *chi?* *Chi è colui che parla? Chi ha compiuto questa o quell'azione? Questo racconto di chi è la storia? chi è responsabile di questo danno o di questo male compiuto nei confronti di altri?*¹⁶

La progressione tra questi livelli indica come sia solo passando dal livello della capacità a quello dell'effettuazione, ossia confrontandosi con poteri reali e diritti concreti, che il soggetto accede allo statuto di «vero e proprio soggetto di diritto»¹⁷, poiché solo «la mediazione continua di forme interpersonali di alterità e di forme istituzionali di associazione» rende attuali capacità che altrimenti rimarrebbero puramente virtuali: «l'esame deve

¹⁶ Ricœur, *Il Giusto* 1, 21–22.

¹⁷ Ricœur, 25.

vertere non soltanto sulla necessità di una mediazione, che possiamo chiamare mediazione dell'altro in generale, ma su quella di uno sdoppiamento dell'alterità stessa in alterità interpersonale e alterità istituzionale»¹⁸.

L'assunto di base di Ricœur è che il soggetto di diritto e il sé degno di stima e rispetto non debbano essere distinti poiché, in ultima analisi, la domanda a livello giuridico "chi è il soggetto di diritto?" si riferisce allo stesso soggetto previsto dalla domanda "chi è il soggetto degno di stima e rispetto?" a livello morale. Queste domande, dice Ricœur, rinviano entrambe alla stessa questione, vale a dire quella di definire l'antropologia fondamentale del soggetto, e in particolare le capacità che gli vengono attribuite. Abbandonando l'astrazione delle categorie giuridiche e mettendo in discussione la separazione tra l'idea di persona e quella di "personalità giuridica", che rende quest'ultima quasi indipendente dalla prima, Ricœur propone di pensare il «soggetto di diritto in senso pieno» come un sé corporeo, incarnato (circostanza non priva di problemi sul piano strettamente giuridico, nella misura in cui sembra escludere dalla soggettività giuridica tutte le realtà che non possono esibire le capacità sopra messe in evidenza, problema di cui ci limitiamo a dare conto ma nel merito del quale non entreremo).

Definire l'identità del soggetto di diritto quale parte dell'antropologia etico-filosofica dell'*homme capable* non implica una riduzione di una figura all'altra e anzi riveste una particolare importanza nell'economia della riflessione di Ricœur. Infatti, non solo l'identità del soggetto di diritto deve essere costruita attraverso i diversi livelli di attestazione delle capacità che scandiscono l'antropologia dell'*homme capable*¹⁹, ma, reciprocamente, le capacità

¹⁸ Ricœur, 24–25.

¹⁹ Paul Ricœur, «L'attestazione. Tra fenomenologia e ontologia», in

del sé raggiungono il livello più compiuto quando il sé si costituisce in quanto soggetto di diritto, ossia col riconoscimento della propria imputabilità e della responsabilità che ne segue²⁰. Caratterizzata in termini di capacità, la figura del soggetto di diritto viene considerata nella sua dimensione di essere agente e non solo come una figura definita da una teoria morale, o giuridica, delle facoltà astratte che la definiscono; la capacità propria del soggetto di diritto è espressa dall'idea di imputabilità, intesa come il potere di designare sé stessi come autori dei propri atti²¹. In quanto capace di (auto-)imputazione, il Sé diviene un soggetto di diritto in senso pieno:

in una filosofia dialogale, in effetti, è presente la tentazione di limitarsi alle relazioni con l'altro, che si usa collocare sotto l'emblema del dialogo fra *io* e *tu...* sole, queste relazioni meritano di essere qualificate come interpersonali. Ma a questo faccia a faccia manca la relazione al terzo, che sembra altrettanto primitiva della relazione al tu punto questo punto della massima importanza, se si vuole rendere conto del passaggio dalla nozione di uomo capace a quella di soggetto reale del diritto. Infatti, soltanto la relazione al terzo, situata sullo sfondo della relazione al tu, offre una base alla mediazione istituzionale richiesta dalla costituzione di un soggetto reale di diritto, in altri termini di un cittadino²².

L'impiego dei termini "imputazione" e "imputabilità" per designare tanto una nozione giuridica quanto una categoria etica potrebbe generare confusione; ma le ragioni per cui Ricœur designa questa forma di capacità con il termine "imputabilità" sono chiare, così come lo sono

Dall'attestazione al riconoscimento, a c. di Francesca Scaramuzza, trad. da Beatrice Bonato (Mimesis, 2016), 15–38.

²⁰ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*.

²¹ Paul Ricœur, «Chi è il soggetto del diritto?», in *Il Giusto* 1, 22–23.

²² Paul Ricœur, in 24–25.

quelle per cui la considera come la forma più elevata di capacità: l'imputabilità infatti implica l'esperienza etica della responsabilità che deriva dal rapporto con l'altro, rapporto non solo preliminare a ogni imputazione giuridica di responsabilità, ma che ne costituisce il fondamento. In *Percorsi del Riconoscimento*, nella sezione dedicata alla "fenomenologia dell'uomo capace"²³, Ricœur caratterizza esplicitamente l'imputabilità come la forma più elevata di capacità che riassume in sé tutte le altre, in quanto designa la capacità di riconoscere l'altro come oggetto primo di una responsabilità che, a questo stadio, non è ancora definita nei suoi contenuti specifici. Questa responsabilità non procede tanto da un obbligo, quanto da un appello che proviene dal riconoscimento della vulnerabilità dell'altro e che, prima ancora di esigere una risposta concreta, investe la disposizione a rispondere del soggetto:

Ogni domanda chiede una risposta e vuole che essa sia determinata – un contenuto, un gesto, un'azione –, ma la domanda è tale perché in essa è già un appello che si rivolge a me, che mi impegna a rispondere prima di qualificarsi con una domanda precisamente definita. Questo appello custodito in ogni domanda è di ordine etico, la pura tenuta all'altro, non ancora qualificata, specializzata, relativizzata²⁴.

Nella prospettiva di Ricœur l'imputabilità condivide con le altre forme di capacità lo statuto epistemologico debole dell'attestazione: la capacità di considerarsi autori dei propri atti e di ritenersene responsabili infatti non è oggetto di dimostrazione bensì può essere oggetto solo di fiducia e di sospetto; essa infatti si iscrive tra le «capacità sociali» legate alla storia dei costumi e delle istitu-

²³ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 122 sgg.

²⁴ Vergani, *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all'altro*, 115.

zioni; il soggetto capace cioè in tanto si costituisce quale «vero soggetto di diritto» in quanto passi attraverso il confronto con poteri reali e diritti concreti, ossia attraverso concrete relazioni iscritte entro dinamiche (conflittuali o pacifiche) di riconoscimento, strutturate secondo un doppio livello di relazione: il piano interpersonale (il *tu* dell'interazione) e il piano istituzionale (il *ciascuno* dei diritti e della giustizia). Così, nell'articolazione dell'identità del Sé in quanto soggetto di diritto, l'idea di soggetto capace raggiunge il suo significato più alto con la capacità all'imputabilità, che proprio dal diritto trae connotazioni essenziali:

alla questione che ha messo in moto la presente indagine: *chi è il soggetto del diritto?* Abbiamo elaborato due risposte. Innanzitutto, abbiamo detto che il soggetto del diritto è lo stesso soggetto degno di rispetto e che questo soggetto trova la sua definizione sul piano antropologico nella enumerazione delle capacità, attestate nelle risposte che diamo una serie di questioni in *chi?*, che culminano nella domanda: a chi può essere imputata l'azione umana? Abbiamo Inoltre fornito una seconda risposta, per cui tali capacità l'essere sarebbero virtuali, anzi abortite o rimosse, in assenza di mediazioni interpersonali e istituzionali, ove lo Stato figura tra queste ultime in un luogo diventato problematico²⁵.

Questo modo di ripensare l'antropologia giuridica fondamentale è denso di implicazioni tanto per la nozione di soggetto di diritto quanto, come vedremo, per la ricostruzione della «grammatica della responsabilità»²⁶, nella misura in cui il soggetto di diritto è portatore di una responsabilità che precede ogni imputazione di responsabilità da parte di una norma, una responsabilità che dun-

²⁵ Paul Ricoeur, «Chi è il soggetto del diritto?», in *Il Giusto* 1, 27.

²⁶ Genard, *La grammaire de la responsabilité*.

que non è ancora interamente definita nei suoi contenuti specifici, ma che tuttavia ha già una valenza giuridica. Ciò implica affrontare la questione della configurazione del soggetto di diritto in quanto portatore di una responsabilità nei confronti dell'altro che si configura secondo una prospettiva intersoggettiva (declinata secondo la doppia figura del *tu* e del *ciascuno*) che chiama in causa la tematica del riconoscimento quale dimensione in cui cogliere la dinamica della capacità²⁷.

Dalla maschera giuridica al sé: il riconoscimento nella costituzione del soggetto di diritto

Nella sistematica giuridica quello di soggetto di diritto è un concetto formale che non ha necessariamente legami con l'idea di soggetto morale e che può quindi essere applicato anche a entità non umane. Nel dibattito sulla personalità giuridica è ricorrente la tensione tra resoconti puramente formali della soggettività giuridica e appelli a favore di un'idea di personalità giuridica centrata sull'essere umano²⁸. Il sistema giuridico costruisce il soggetto di diritto come una "maschera" (secondo il significato originale della parola latina *persona*) e quindi come un "alter ego" del soggetto umano reale:

La personne sujet de droits et d'obligations n'est pas l'être humain concret, avec ses caractères physiques et psychiques propres: elle est une abstraction de l'ordre juridique, un point d'imputation personnalisé des règles juridiques qui gouvernent cet être humain²⁹.

²⁷ Canale, «Il soggetto di diritto secondo Paul Ricœur»; Damiano Canale, «Ricœur e la dialettica del riconoscimento», *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 77, fasc. 3 (2000): 292–322.

²⁸ Rodrigo Míguez Núñez, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica* (Sesto San Giovanni: Mimesis, 2018).

²⁹ Thomas, «Le sujet de droit, la personne et la nature», 103.

Per quel che riguarda la filosofia e la teoria del diritto, Kelsen ha elaborato la versione più formale del concetto, affermando che quella di “soggetto di diritto” è una nozione puramente artificiale, che può essere utile come descrittore all’interno di un sistema giuridico, ma che non è necessario per cogliere l’essenza del diritto poiché, in definitiva, la “persona giuridica” non è altro che una metafora che indica un complesso di diritti e obblighi:

Essere persona” o “avere la personalità giuridica” coincide con l’avere doveri giuridici o diritti soggettivi. La persona titolare di doveri giuridici o di diritti soggettivi non è qualcosa di diverso dai doveri giuridici e dai diritti soggettivi” [...] La persona fisica o giuridica che “ha” (come titolare dei medesimi) doveri giuridici e diritti soggettivi, è questi doveri giuridici e questi diritti soggettivi, è cioè un complesso di doveri giuridici e di diritti soggettivi, la cui unità si esprime in modo figurato nel concetto di persona. La persona è soltanto la personificazione di questa unità³⁰.

Ricœur invece analizza la figura del soggetto di diritto e del soggetto dell’etica e della morale nel quadro di una riflessione sull’identità del sé degno di stima e rispetto, designando in ultima analisi un sé eminentemente corporeo. Si tratta di una deviazione significativa e non priva di problemi rispetto all’approccio giuridico standard, come è stato notato da alcuni dei primi lettori e commentatori dell’opera di Ricœur³¹. In questo senso, la sfida filosofica è quella di ripensare l’autonomia del soggetto di diritto all’interno della filosofia dell’azione, comprendendo non solo il diritto e la morale, ma includendo anche l’etica, che include l’autocomprensione di sé come agente auto-

³⁰ Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, 149.

³¹ Guy Rommel, «La nature du sujet en droit», in Druet e Ganty, *Rendre justice au droit: En lisant Le Juste de Paul Ricœur*. (Actes d’un séminaire organisé par l’Espace philosophique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur), 59–74.

nomo e responsabile; risultano così chiare le ragioni per cui la costituzione del sé in quanto soggetto di diritto rappresenta un momento essenziale per il riconoscimento del soggetto in quanto responsabile.

La proposta teorica di Ricœur non è affatto radicata in una posizione anti-moderna; al contrario essa non solo presuppone, bensì si richiama al contributo della modernità giuridica nella formazione dell'autonomia del soggetto quale elemento imprescindibile:

si è potuto fare astrazione dalla storia culturale dei conflitti che appartengono alla sfera affettiva in maniera proporzionata all'importanza che assume l'evoluzione storica sul piano giuridico, nella misura in cui su questo piano della lotta per il riconoscimento sono coinvolti un allargamento della sfera dei diritti e un arricchimento delle capacità individuali. Su questo stesso piano, la nozione di passaggio alla modernità risulta non soltanto inevitabile, ma addirittura inseparabile dalle esperienze di cui tratteremo³².

In questo modo, anche l'autonomia del soggetto non è definita come un costrutto puramente teorico, bensì è a sua volta attratta all'interno della questione della capacità e dell'attestazione e, dunque, del riconoscimento. La relazione io-tu-terzo, mediata da diversi «ordini del riconoscimento» secondo l'espressione di Jean-Marc Ferry ripresa da Ricœur³³, conferisce così al soggetto dei diritti una «struttura dialogica e istituzionale»³⁴,

Il mutamento di prospettiva teorica proposto da Ricœur richiede così di pensare l'autonomia e la responsabilità del soggetto di diritto sotto l'angolo delle concrete dinamiche storiche di riconoscimento, più che attraverso la sola dinamica dell'imputazione formale di diritti e

³² Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 223.

³³ Ricœur, *Il Giusto* 1, 26.

³⁴ Ricœur, 24.

doveri. In *Percorsi del riconoscimento*, in particolare nella sezione dedicata alla *lotta per il riconoscimento sul piano giuridico*, Ricœur considera più esplicitamente il ruolo dell'idea di riconoscimento per la costituzione del sé come soggetto di diritto:

[...] il riconoscimento si dirige verso un duplice obiettivo: quello di altri e quello della norma; nel caso della norma, il riconoscimento significa, nel senso lessicale del termine, ritenere valido, fare attestazione di validità; nel caso della persona, riconoscere significa identificare ciascuna persona in quanto libera e uguale a ogni altra persona; il riconoscimento in senso giuridico aggiunge al riconoscimento di sé in termini di capacità [...] le nuove capacità derivanti dalla congiunzione tra la validità universale della norma e la singolarità delle persone. Questa struttura duale del riconoscimento giuridico consiste dunque nella connessione tra l'allargamento della sfera dei diritti riconosciuti alle persone e l'arricchimento delle capacità che questi soggetti riconoscono a se stessi³⁵.

Nella misura in cui l'identità del soggetto di diritto è definita dal gioco delle capacità all'interno delle dinamiche di riconoscimento, essa allora si scopre anche come eminentemente precaria, vulnerabile. Se infatti l'autonomia è una caratteristica definitoria del soggetto di diritto, inquadrandone la figura all'interno dell'ermeneutica del sé, Ricœur propone di leggere la vulnerabilità quale sua caratteristica paradigmatica al pari dell'autonomia, sottolineando il rapporto paradossale che esiste tra le due, nella misura in cui l'idea di autonomia rappresenta contemporaneamente un presupposto antropologico fondamentale per il diritto e un compito da realizzare per ogni sistema giuridico particolare.

³⁵ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 222–23.

Autonomia e vulnerabilità del soggetto di diritto

Mentre l'autonomia è tradizionalmente stata costruita filosoficamente in rapporto alla dialettica con l'eteronomia, Ricœur propone di ripensarla all'interno di una teoria dell'azione che includa il riconoscimento di sé come soggetto responsabile³⁶. Nell'affrontare il discorso sull'identità del soggetto di diritto sul piano dell'articolazione delle concrete dinamiche del riconoscimento più che sul piano speculativo, Ricœur compie un altro rilevante mutamento di prospettiva, in quanto la questione dell'autonomia morale del sé da si sposta dal campo della riflessione etico-filosofica e si radica nella questione dell'autodesignazione del sé in quanto responsabile, innestandosi nel tema del riconoscimento della propria capacità di essere responsabili.

Nel testo *Autonomia e vulnerabilità*³⁷ Ricœur costruisce i gradi di questo paradosso, così che a ogni stadio di costituzione dell'autonomia corrisponde una specifica vulnerabilità (o «fragilità») che l'accompagna. Autonomia e vulnerabilità coesistono fianco a fianco in quanto l'autonomia è quella propria di un essere fragile mentre la fragilità è quella di un essere chiamato a diventare autonomo³⁸. Se, da un lato, l'autonomia è un presupposto fondamentale dell'identità del soggetto di diritto³⁹, la sua relazione inscindibile con la vulnerabilità fa sì che

³⁶ Marco Angella, «Alterità e reciprocità nella teoria del riconoscimento. Axel Honneth et Paul Ricœur», *Lo Sguardo. Rivista di filosofia* 1, fasc. 12-Paul Ricœur: Intersezioni (2013): 153.

³⁷ Ricœur, *Il Giusto* 2, 94–114.

³⁸ Ricœur, 95.

³⁹ Rappresentativo dell'ampio dibattito sul tema sviluppatosi nella filosofia del diritto italiana è il volume di Baldassare Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica* (Torino: Giappichelli, 2021).

quest'ultima debba essere riconosciuta a sua volta quale caratteristica qualificante l'identità.

Il soggetto di diritto è, a un tempo, la principale *presupposizione* di qualsiasi indagine giuridica e l'*orizzonte* della pratica giudiziaria. Proprio tale paradosso vorrei che tenessimo sotto i nostri occhi [...] per conferire al paradosso tutta la sua forza, propongo di prendere a guida in questo attraversamento fra condizioni di possibilità e compito, la coppia *autonomia e vulnerabilità* [...] l'autonomia è senz'altro ma la vulnerabilità fa che l'autonomia resti una condizione di possibilità, che la pratica giudiziale trasforma il compito. Poiché l'uomo è autonomo per ipotesi, egli deve diventarlo⁴⁰.

Quello tra autonomia e vulnerabilità è un paradosso e non un antinomia, in quando i due termini si affrontano all'interno dello stesso universo di discorso, e dunque o cadono entrambi oppure sono destinati a convivere. È la natura fondamentalmente situata della vulnerabilità a spingere Ricœur a spostare la considerazione dell'«idea-progetto di autonomia» a sua volta sul piano concreto dell'esistenza; questo dà ragione del perché la riflessione intorno al soggetto del diritto venga condotta nel segno della costituzione del sé a livello etico-giuridico, che è «il piano in cui l'idea di autonomia accede al suo intero dispiegamento»⁴¹. Di fronte alle diverse forme di fragilità storiche, l'autonomia del soggetto di diritto – che rimane un compito da realizzare – va misurata più sul piano del vissuto concreto che su quello dei concetti giuridici fondamentali.

In contrapposizione alla concezione liberale tradizionale del soggetto astratto, autosufficiente, autonomo e razionale, che ha trovato ampia e fondamentale applica-

⁴⁰ Paul Ricœur, «Autonomia e vulnerabilità», in *Il Giusto* 2, 94.

⁴¹ Ricœur, 96–97.

zione nell'ambito del diritto civile dell'Ottocento, Ricœur ribadisce la natura relazionale e interdipendente dell'essere umano e propone un'idea situata e incarnata della persona. Mentre però la cosiddetta "tesi della vulnerabilità", in particolare nella versione proposta da Fineman⁴², collega la vulnerabilità alla condizione corporea al fine di contestare la nozione liberale classica del soggetto giuridico-politico perfettamente autonomo, in particolare indicando la vulnerabilità quale aspetto universale, inevitabile e permanente della condizione umana, Ricœur colloca la vulnerabilità a livello della costituzione simbolica del Sé anche in quanto soggetto di diritto. Qui infatti l'autonomia occupa due posizioni apparentemente contraddittorie, ma ugualmente valide: quella di presupposto che precede e fonda il diritto e quella di essere un obiettivo primario che il sistema giuridico deve realizzare, ossia essere allo stesso tempo tanto una condizione di possibilità quanto un compito del diritto⁴³. La vulnerabilità cioè è legata alle vicissitudini delle dinamiche storiche di riconoscimento:

[...] alle incapacità inflitte dalla malattia, l'invecchiamento, le infermità, in breve dal corso del mondo, si aggiungono le incapacità inflitte dagli uomini gli uni agli altri, in occasione svariate relazioni di interazione. Queste implicano una forma specifica di potere, un potere-su che consiste in una relazione asimmetrica iniziale fra l'agente e colui che riceve la sua azione; a sua volta, tale asimmetria apre la strada a tutte le forme di intimidazione, di manipolazione, in breve di strumentalizzazione che corrompono le relazioni di servizio tra umani⁴⁴.

⁴² Martha Albertson Fineman, «The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition», *Yale Journal of Law & Feminism*, 2008, 1–23.

⁴³ Ricœur, *Il Giusto* 2, 83.

⁴⁴ Ricœur, *Il Giusto* 2, 100.

Laddove l'idea di capacità è il presupposto antropologico dell'autonomia, le incapacità sono invece un prodotto storico, così che l'autonomia del soggetto di diritto è segnata dalla fragilità di una promessa ancora da mantenere, poiché «l'autonomia è senz'altro appannaggio del soggetto di diritto; ma la vulnerabilità fa che l'autonomia resti una condizione di possibilità, che la pratica giudiziaria trasforma in compito. Poiché l'uomo è autonomo per ipotesi, egli deve diventarlo»⁴⁵. Pensato all'interno di un'antropologia della vulnerabilità, anche il soggetto di diritto è eminentemente vulnerabile, nella misura in cui il riconoscimento reciproco corre il rischio di non andare mai oltre il non-riconoscimento non solo nel senso di un mancato riconoscimento ma anche in quello di un esplicito *rifiuto* di riconoscimento. Questo chiede di ripensare la questione dell'antropologia giuridica fondamentale in una prospettiva diversa da quella propria della dottrina giuridica, assumendo quale presupposto di partenza la fondamentale vulnerabilità del soggetto, riportando la riflessione sulle caratteristiche antropologiche fondamentali dell'essere umano in quanto essere autonomo:

Rather than start from a purely moral position, Ricœur takes the subject's fundamental vulnerability as the "major presupposition" necessitating our return to the "question of the human" and, hence, move "as far away as possible from the ethico-juridical plane." Why? Because the law no longer questions what or who the human is, but simply considers the subject as a priori autonomous, singular, and accountable. To counter this mistaken assumption, we must start with the question of the actual ontological pre-condition of autonomy: "What kind of being is a human being that he or she can give rise to the problematic of autonomy?"⁴⁶

⁴⁵ Ricœur, 94.

⁴⁶ De Leeuw, «Paul Ricœur's Juridical Anthropology: Law, Autonomy, and a Life Lived-in-Common», 128.

Se dunque la vulnerabilità al misconoscimento caratterizza la costituzione interpersonale del soggetto di diritto, non necessariamente si tratta di una caratteristica negativa. In questa prospettiva, infatti, la vulnerabilità è così intimamente legata alla natura relazionale della costituzione dell'autonomia da essere in un certo senso necessaria per realizzarla: «realizing autonomy as an ideal of personal agency *requires* certain forms of vulnerability»⁴⁷; la vulnerabilità, in altri termini, non è necessariamente antitetica all'autonomia, nella misura in cui essa è ineliminabile in quanto costituisce l'altra faccia del riconoscimento richiesto per divenire esseri umani autonomi:

For if there is no way to guarantee that we will receive the recognition we need, then there is no way to eliminate, from the ongoing process of becoming autonomous, our vulnerability to misrecognition. This is because becoming autonomous requires developing the self-trust, self-respect, and self-esteem that can be acquired only within these relations of recognition. Thus, someone not vulnerable to misrecognition would lie outside the interpersonal space within which these relations-to-self are acquired and maintained⁴⁸.

Riconoscere la natura essenzialmente intersoggettiva dell'autonomia porta così a elaborare una concezione più articolata e sfumata delle relazioni tra vulnerabilità e autonomia, data la dipendenza costitutiva di quest'ultima dall'esperienza del riconoscimento; in particolare, le relazioni di riconoscimento reciproco attraverso le quali l'autonomia è costruita possono portare a parlare di una «*recognitionally secured agency*» e di un più am-

⁴⁷ Joel Anderson, «Autonomy and vulnerability entwined», in *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, a c. di Catriona Mackenzie, Wendy Rogers, e Susan Dodds (Oup Usa, 2014), 135.

⁴⁸ Anderson, 142.

pio «*recognitionnal model of autonomy*»⁴⁹, nel quale il riconoscimento svolge un ruolo cruciale nella costruzione dell'autonomia del sé ai diversi livelli della sua costituzione simbolica (rispetto di sé, fiducia in sé, autostima) e in cui la vulnerabilità da elemento indesiderabile diviene un tratto paradigmatico nella misura in cui è una caratteristica costitutiva dell'autonomia :

we are vulnerable at each step of the way to autonomy-undermining injustices – not only to interference or material deprivation, but also to the disruptions in the social nexus that are necessary for autonomy [...] one's autonomy is vulnerable to disruptions in one's relationship to others⁵⁰.

In linea con l'antropologia filosofica del Sé delineata da Ricœur, l'esperienza concreta del non-riconoscimento ha un ruolo fondamentale: se infatti il riconoscimento è la dimensione attraverso cui si acquisisce l'autonomia, ne consegue che la vulnerabilità al misconoscimento ne è altrettanto un elemento costitutivo, anzi essenziale, che non sarebbe possibile, né desiderabile, rimuovere del tutto senza compromettere l'idea stessa di autonomia:

Vouching for oneself renders one vulnerable to challenge and rejection. But reducing this vulnerability would not make one more autonomous, since the only way to limit it is by insulating oneself from critique, which would precisely undermine one's autonomy⁵¹.

La vulnerabilità accompagna l'autonomia come la sua ombra, cioè come uno dei suoi componenti essenziali, e

⁴⁹ Anderson, 140 sg.

⁵⁰ Joel H. Anderson e Axel Honneth, «Autonomy, vulnerability, recognition, and justice», in *Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays*, a c. di John Christman e Joel Anderson (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 130, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511610325.008>.

⁵¹ Joel Anderson, «Autonomy, agency and the self», in *Jurgen Habermas: Key Concepts* (Routledge, 2014), 145.

quindi la vulnerabilità al non-riconoscimento è una caratteristica costitutiva (e desiderabile) del soggetto autonomo. Nell'analisi delle figure del riconoscimento, Ricœur segue lo schema proposto da Axel Honneth, nel quale la sfera giuridica rappresenta una fase intermedia tra il riconoscimento derivante dalle relazioni familiari e il riconoscimento legato alla solidarietà all'interno della società: (1) le relazioni legalmente istituzionalizzate di rispetto universale per l'autonomia e la dignità delle persone (centrali per il rispetto di sé); (2) le relazioni intime di amore e amicizia (centrali per la fiducia in sé); e (3) le reti di solidarietà e valori condivisi all'interno delle quali può essere riconosciuto il valore particolare dei membri di una comunità (centrali per l'autostima). Il piano giuridico rappresenta un ambito cruciale delle dinamiche di riconoscimento e l'esperienza del non-riconoscimento diviene esemplare della vulnerabilità legata alla costituzione necessariamente interpersonale dell'autonomia:

one's relationship to oneself, then, is not a matter of a solitary ego reflecting on itself, but is the result of an ongoing intersubjective process, in which one's attitude toward oneself emerges in one's encounter with an other's attitude toward oneself⁵².

Sia Honneth che Ricœur non considerano il diritto come l'ultimo dei livelli del riconoscimento e concepiscono entrambi un livello di riconoscimento più ampio e completo al di sopra di esso; tuttavia, secondo Ricœur con la costituzione del sé come soggetto di diritto tutte le capacità del sé sono attestate e ricomprese nell'imputabilità: «con l'imputabilità la nozione di soggetto capace raggiunge perciò il suo più alto significato, e la forma di autodesignazione da essa implicata include e in certo

⁵² Anderson e Honneth, «Autonomy, vulnerability, recognition, and justice», 131.

modo ricapitola le forme precedenti di *sui-riferimento*»⁵³. Sembra quindi potersene dedurre che il non-riconoscimento sul piano giuridico abbia conseguenze di peso rispetto alla costituzione non solo dell'identità del soggetto di diritto ma dell'autonomia del sé; infatti il non ottenere riconoscimento per il soggetto di diritto implica l'esclusione da contesti sociali cruciali ai fini dello sviluppo della propria autonomia, in particolare l'ambito giuridico e quello politico, i quali conferiscono al soggetto di diritto lo status di cittadino in senso pieno, tanto dal punto di vista del suo riconoscimento formale quanto – in modo cruciale – da quello della sua auto-comprensione. Proprio come i pronomi personali sono reversibili (io, tu), lo stesso vale per le capacità e per il loro (non) riconoscimento: riconoscere l'altro vulnerabile come soggetto di diritto è un modo per ridurre la sua vulnerabilità, mentre allo stesso tempo ci si riconosce a propria volta come soggetti vulnerabili. Inoltre, legato alla vulnerabilità (sia essa reale o solo virtuale), il riconoscimento si gioca entro relazioni intersoggettive in cui l'astratto “chiunque” della relazione legale diventa qualcuno di concreto: « il concetto formale perde la sua atemporalità in quanto viene di volta in volta a dipendere ermeneuticamente da un presente ineludibile »⁵⁴

Questa interdipendenza simbolica e pragmatica richiede, a sua volta, una nuova concettualizzazione della responsabilità, non più centrata sulla questione della sua attribuzione *ex post*, ma piuttosto sulla sua assunzione *ex ante*. La preminenza del riconoscimento rispetto all'attribuzione legale dei diritti e doveri introduce una tensione tra dinamiche riconoscimento e diritto positivo: se il ri-

⁵³ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 123.

⁵⁴ Axel Honneth, *Lotta per il riconoscimento*, trad. da Carlo Sandrelli (Milano: Il Saggiatore, 2002), 204.

conoscimento formale di diritti da parte del sistema giuridico rimane una caratteristica fondamentale per la costituzione del soggetto di diritto, il riconoscimento può andare anche oltre e persino contro la lettera della legge. Ciò può accadere, e in effetti accade, quando la legge tradisce l'universalità dei diritti in modo tale che l'indignazione (per usare i termini di Ricœur) possa prevalere sul rispetto della legge. Lo scandalo del disconoscimento può portare alla disobbedienza o al dissenso, come scrive Ricœur sulla scia di Honneth:

Ma se l'indignazione può risultare disarmante, essa è anche in grado di mobilitare. Sotto questo aspetto, uno dei significati dell'idea di responsabilità proviene dal percorso che va dall'umiliazione, vissuta come lesione del rispetto di sé, attraverso l'indignazione come risposta morale all'oltraggio, sino alla volontà di partecipazione al processo di allargamento della sfera dei diritti soggettivi. La responsabilità può essere ritenuta, per questo aspetto, come la capacità riconosciuta al tempo stesso dalla società e da se stessi di decidere razionalmente e autonomamente sulle questioni morali [...] Il termine responsabilità copre quindi l'asserzione di sé e il riconoscimento dell'altrui pari diritto a contribuire ai progressi del diritto e dei diritti⁵⁵.

Il legame tra i diritti universali e le capacità del soggetto di diritto è il prodotto di concrete lotte per il riconoscimento mobilitate dall'indignazione conseguente al mis-riconoscimento ("umiliazione" nei termini di Ricœur), che chiamano in causa la responsabilità del soggetto di diritto. Qui ci troviamo di fronte a una declinazione dell'idea di responsabilità che supera la dimensione puramente legale. Per intendere a pieno questo mutamento di prospettiva è necessario ricollegare la tematica

⁵⁵ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 226.

del soggetto dei diritti alla parallela revisione ricoeuriana dell'idea giuridica di responsabilità, oggetto della prossima sezione, che aggiungerà altri elementi fondamentali all'architettura teorica di Ricœur. Questo spostamento di prospettiva dal piano delle categorie fondamentali (in particolare "il soggetto di diritto" e la "responsabilità") al piano del vissuto dà ragione del parallelo spostamento dell'angolo di indagine intorno alla responsabilità, conferendo sostanza all'idea di una responsabilità prospettiva, ossia in fieri, imperniata su un soggetto di diritto.

Capitolo 3. Il concetto di responsabilità

Revisione semantica dell'idea di responsabilità: rispondere e imputare

Nel secondo saggio de *Il Giusto*¹ Ricœur analizza la nascita e l'evoluzione dell'idea moderna, morale e giuridica, di responsabilità, osservando come si sia giunti alla sovrapposizione delle due dimensioni dell'imputazione e della retribuzione, sino alla loro quasi completa identificazione. La responsabilità è venuta infatti ad essere intesa pressoché esclusivamente come sinonimo di imputazione intesa in senso giuridico, ossia come attribuzione *a posteriori* di una conseguenza ad un'azione, impostazione da cui egli vuole prendere le distanze.

La prima e più importante rottura rispetto alle analisi della responsabilità abitualmente condotte in campo giuridico riguarda l'individuazione del suo significato al di fuori del campo semantico del *rispondere*. Attraverso un doppio raffinato percorso di ricostruzione filologica e filosofica, da un lato, e di riflessione etico-giuridica dall'altro, Ricœur propone la riscoperta dell'imputazione intesa nel suo originario significato, individuandolo nell'idea

¹ Paul Ricœur, «Il concetto di responsabilità. Saggio di analisi semantica», in *Il Giusto* 1.

di imputazione intesa come atto dell'attribuire un'azione a qualcuno come al suo vero autore. Se infatti l'imputazione è alla base della retribuzione, tuttavia non coincide con essa; è precisamente valorizzando questa autonomia di significato dell'imputazione che diventa possibile rinnovare la semantica del concetto di responsabilità:

il concetto fondante deve essere cercato fuori del campo semantico del verbo *rispondere*, che si tratti di rispondere di... o di rispondere a..., e cioè nel campo semantico del verbo *imputare*. Nell'imputazione è presente un rapporto primitivo con l'obbligazione, di cui l'obbligazione di riparare o di subire la pena costituisce soltanto un corollario o complemento, che si può collocare sotto il termine generico di retribuzione²

Tuttavia, restaurare filologicamente questo significato più originario dell'idea di imputazione non è ancora sufficiente per cambiare la natura della responsabilità giuridica fondando una responsabilità di tipo diverso; si tratta piuttosto di un significativo punto di partenza per una diversa riflessione etico-giuridica. Lungi cioè dal voler trovare l'autentico significato della responsabilità che verrebbe ad imporsi per la forza della propria verità, la "neutralizzazione" normativa dell'idea di imputazione costituisce piuttosto un primo passo per liberare il significato di responsabilità dalle anguste prospettive in cui sembra rinchiuderla l'accezione giuridica. Una volta ridimensionato il peso del significato giuridico consolidato, è possibile risalire a un più autentico nocciolo di significato consistente non tanto nel "rispondere a" quanto piuttosto nel "farsi carico di": la responsabilità nei confronti dell'altro si esercita nel presente, è rivolta al futuro, e richiede di essere riformulata³ come capacità del sogget-

² Ricœur, 33.

³ Ricœur, 44.

to agente⁴. Si tratta in sostanza di «de-moralizzare la radice dell'imputazione per ri-moralizzare l'esercizio della responsabilità»⁵. In particolare, in linea con le tendenze della riflessione contemporanea, per Ricœur occorre abbandonare il profilo retributivo, focalizzando l'attenzione sull'esercizio della responsabilità più che sull'imputazione postuma delle sue conseguenze:

Questi tentativi hanno in comune di sollevare il giogo dell'obbligazione che, con Kelsen e tutta la scuola neokantiana, finisce col moralizzare da parte a parte tutta la catena costituita dall'atto, i suoi effetti, e le diverse modalità di retribuzione, che vertono su quegli effetti dichiarati contrari alla legge. In senso inverso, si può parlare di processo di de-moralizzazione della radice dell'imputazione, per caratterizzare i tentativi di restaurare il concetto di "capacità" di agire, dunque di "imputabilità" [...] Se l'impresa riuscisse, il concetto di responsabilità, che aveva finito col soppiantare quello di imputazione al punto di diventarne il sinonimo e, alla fine, di sostituirsi ad esso nel vocabolario contemporaneo, potrebbe essere nuovamente disponibile per altre avventure che non escludono nuovi tentativi di ri-moralizzazione della responsabilità, ma su altre strade rispetto a quella dell'obbligazione, nel senso di costrizione morale o di costrizione sociale interiorizzata⁶

Il distinguere l'*imputare* dal *respondere* rappresenta così il primo passo di una nuova teoria della responsabilità, che deve portare al riconoscimento, anche in campo giuridico, del significato della responsabilità consistente nell'assumere una responsabilità nei confronti dell'altro, più che nel vedersela imputare a posteriori:

Le mot "responsabilité", lui aussi, souffre d'ambiguïté.

⁴ Ricœur, 40.

⁵ Ricœur, 40.

⁶ Ricœur, 40.

Au sens faible, le mot s'emploie ainsi: est dit responsable celui qui est l'auteur de ses actes. Pour ma part, je pense qu'on ferait mieux, en ce cas, d'user du terme "imputabilité": tel ou tel acte est considéré comme "imputable" à quelqu'un [...] la véritable responsabilité n'est autre que celle qu'on exerce à l'endroit de quelqu'un ou quelque chose de fragile, qui nous serait confié [...] l'idée de prise en charge est ici absolument centrale. Nous retrouvons alors le jeu entre structure personnelle et altérité, puisque c'est toujours d'un autre que je suis responsable, d'un autre qui de surcroît pourra éventuellement me demander des comptes⁷.

Intesa nel senso di mettere un'azione sul conto di qualcuno, che solo in un secondo momento viene giudicata in riferimento a un obbligo, l'imputazione indica la capacità di riconoscersi, e di essere considerati, responsabili delle proprie azioni in quanto loro effettivi autori; qui l'idea di attribuzione di un'azione a qualcuno, riconosciuto come il suo autore, è più fondamentale rispetto a quella di obbligo:

È visibile la filiazione dall'idea di imputabilità a quella di responsabilità [...] Siffatta genealogia è molto interessante, poiché ci permette di collocare il vocabolario della responsabilità sul prolungamento di quello della capacità, da cui siamo partiti. l'imputabilità è la capacità di essere ritenuti responsabili delle proprie azioni in quanto loro vero autore⁸.

Al termine di questa revisione della radice semantica dell'idea di responsabilità, l'imputazione non deve essere intesa primariamente nella propria accezione tipicamente giuridica, legata alla dimensione dell'obbligo giuridico

⁷ Paul Ricœur, intervista in Jean-Christophe Aeschlimann, a c. di, *Éthique et responsabilité. Paul Ricœur* (Neuchâtel: La Baconnière, 1994), 24–25.

⁸ Ricœur, *Il Giusto* 2, 106.

e della sanzione, bensì nel suo senso più fondamentale, vale a dire come attribuzione (mettere l'azione sul conto di qualcuno) prima ancora che come retribuzione (rendere conto di qualcosa), che ciò venga fatto da un soggetto altro o dal suo stesso autore, che così facendo riconosce anche in sé stesso, oltre che negli altri, la capacità di essere responsabili, ovvero la responsabilità quale capacità⁹.

Nella filosofia del diritto, tuttavia, la radice semantica dell'idea di responsabilità è per lo più individuata nell'idea di risposta, così che il significato autentico della responsabilità viene essere indicato nel rispondere di una violazione di un dovere o del mancato rispetto di un obbligo davanti alla legge (tipicamente davanti a un giudice). È questa ad esempio l'idea di Michel Villey, il quale analizza la storia del termine «responsabile»¹⁰, sottolineando come storicamente il primo significato del termine sia giuridico e non morale, e come dunque significato più autentico della responsabilità sia legato all'idea del *respondere* propria del diritto romano, mentre i termini «responsabilità» e «responsabile» sono stati elaborati nell'alveo della cultura moderna e appaiono dunque solo di recente nel vocabolario giuridico occidentale¹¹, impregnati della morale della colpa. Se dunque i termini «responsabile» e il suo derivato «responsabilità» sono di origine recente, l'idea di responsabilità ha invece origini antiche: essa rinvia al diritto romano e più precisamente alla garanzia propria della *sponsio*¹², laddove il *responde-*

⁹ François Ost, in Hugues Dumont, François Ost, e Sébastien Van Droogenbroeck, *La responsabilité, face cachée des droits de l'homme* (Bruxelles: Emile Bruylant, 2005), 21.

¹⁰ Villey, «Esquisse historique sur le mot responsable».

¹¹ Henriot, «Note sur la date et le sens de l'apparition du mot "responsabilité"».

¹² «Respondere à son tour renvoie à *sponsio* [...] Le mot répondre implique dès lors l'idée de se tenir garant du cours d'événements à venir»; Villey, «Esquisse historique sur le mot responsable», 46.

re indica l'essere chiamati a rispondere in giustizia della violazione di un obbligo:

Il est vrai qu'en un sens plus large, répondre sera répondre à n'importe quelle sorte de question, au cours d'un dialogue [...] Plus spécialement on répond à une exigence, ce qui est faire face à un devoir, à une charge qui vous incombe [...] Être obligé de remplir une obligation, telle est déjà la situation de ceux qui devront "répondre en justice", y jouer le rôle de défenseurs¹³.

La conclusione cui giunge Villey è assai drastica: il significato morale della responsabilità avrebbe abusivamente preso il posto dell'autentico significato, quello giuridico, in quanto la vera essenza della responsabilità è da indicarsi nella *risposta indipendentemente dalla colpevolezza* e il diritto dovrebbe riappropriarsi del suo significato originario risalente al diritto romano:

Sont *responsables* (mot qui est d'ailleurs de peu d'utilité, on n'est pas obligé d'en faire un usage constant) tous ceux qui peuvent être convoqués devant quelque tribunal, parce que pèse sur eux une certaine *obligation*, que leur dette procède *ou non* d'un acte de leur volonté libre. Nous qualifierons ce premier sens d'authentiquement *juridique*. Pour nous juristes c'est le meilleur, bien que le plus ancien¹⁴.

Più che questa ricostruzione teorica in chiave critica nei confronti della modernità giuridica, che tuttavia ben rappresenta un modo di vedere comune in seno alla teoria e alla dottrina giuridica, nel ricostruire la semantica della responsabilità Ricœur ha in mente gli sviluppi del positivismo giuridico continentale, in particolare la neo-kantiana *Dottrina pura del diritto*¹⁵ di Hans Kelsen, in

¹³ Villey, 47.

¹⁴ Villey, 51.

¹⁵ Kelsen, *La dottrina pura del diritto*.

cui i concetti di soggetto di diritto e di responsabilità sono presentati come nozioni puramente formali, definiti dall'imputazione intesa quale «collegamento fra illecito e sanzione», così che è «imputabile» (cioè ritenuto responsabile) chi può essere punito per il suo comportamento. Secondo Kelsen infatti la responsabilità giuridica è strettamente connessa al problema della retribuzione¹⁶ e di conseguenza egli svincola completamente la responsabilità giuridica da ogni riferimento all'imputazione morale, cosicché quello di responsabilità diviene un concetto interamente definito all'interno dei concetti giuridici di imputazione e sanzione:

l'imputazione che trova espressione nel concetto di imputabilità non consiste quindi – come asserisce la dottrina tradizionale – nel collegare un certo comportamento all'individuo che lo ha tenuto [...] l'imputazione, espressa nel concetto di imputabilità, è il collegamento di un certo comportamento (e precisamente di un illecito) alla sanzione¹⁷.

Quella di responsabilità è un'idea integralmente appartenente al piano normativo, mentre non ha alcuna connessione necessaria con l'idea di capacità e con la dimensione morale. L'essenza della responsabilità giuridica consiste nella soggezione alle conseguenze stabilite dalla legge in relazione a un dato fatto, normativamente collegato (tramite il principio di imputazione della sanzione all'illecito) a un soggetto, che così ne è reso responsabile. Il fondamento della responsabilità risiede nella relazione di imputazione stabilita dalla legge e il rapporto della responsabilità con l'idea di libertà non è definitorio, bensì solo normale; il problema della responsabilità è autonomo e distinto da quello della ricerca della paternità del

¹⁶ Kelsen, 112.

¹⁷ Kelsen, 100.

fatto sotto il profilo causale, in quanto si pone sul piano del dovere essere e non su quello dell'essere, che è quello cui appartiene la spiegazione causale degli eventi. Il collegamento tra libertà e responsabilità è dunque puramente estrinseco e non definitorio:

Un concetto strettamente legato con quello di dovere giuridico, e tuttavia da distinguere da esso, è il concetto di responsabilità giuridica. Un individuo è giuridicamente obbligato ad un certo comportamento, se il suo comportamento opposto è elevato a condizione di un atto coercitivo, considerato come sanzione. Ma questo atto coercitivo, cioè la sanzione come conseguenza del reato, come si è già detto, non deve necessariamente essere diretto contro l'individuo obbligato, contro l'individuo cioè il cui comportamento condiziona l'atto coercitivo, contro il delinquente, ma può anche essere diretto contro un altro individuo, legato ad esso da una relazione determinata dall'ordinamento giuridico. l'individuo contro cui si rivolge la sanzione risponde del reato, cioè ne è giuridicamente responsabile¹⁸.

La proposta teorica di Ricœur consistente nel recuperare l'idea di imputazione come radice primaria dell'idea di responsabilità va in direzione esattamente opposta, e rappresenta il primo passo per un rinnovamento semantico dell'idea di responsabilità. Se infatti si possono riconoscere i meriti della teoria filosofica dell'ascrizione nello svincolare l'idea di imputazione dall'idea di obbligo, allo stesso tempo va sottolineato come il riferimento all'auto-designazione dell'agente come responsabile richieda risorse ulteriori rispetto a quelle offerte dalla filosofia del linguaggio: «il passaggio dall'enunciazione all'enunciante e quello dall'azione all'agente mettono in gioco una problematica che supera le risorse di una filosofia lin-

¹⁸ Kelsen, 142.

guistica»¹⁹, in quanto chiamano in causa la costruzione dell'identità del sé. Per affrontare le incertezze che segnano le recenti evoluzioni, di segno opposto, dell'idea di responsabilità tanto in campo tanto morale quanto giuridico, è necessario un mutamento di paradigma, nel senso di un più deciso orientamento della responsabilità in senso prospettivo:

all'orientamento retrospettivo, che l'idea morale di responsabilità aveva in comune con l'idea giuridica, orientamento in virtù di cui siamo eminentemente responsabili di ciò che abbiamo fatto, dovrebbe sostituirsi Un orientamento più deliberatamente prospettico²⁰, in funzione del quale l'idea di prevenzione degli effetti nocivi futuri verrebbe ad aggiungersi a quella di riparazione dei danni già commessi²¹.

A tal fine potrebbe essere fruttuoso riflettere su quelle che Uberto Scarpelli ha indicato come «oscillazioni semantiche» tra i diversi significati dell'idea di responsabilità.

Le diverse posizioni assunte dal pendolo semantico della responsabilità nel corso di queste oscillazioni, rendono possibile mettere in evidenza due polarità semantiche all'interno dell'idea di responsabilità: quella tra una forma passiva e una forma attiva di responsabilità e quella tra una forma retrospettiva e una forma prospettiva di responsabilità. Il polo passivo dell'idea di responsabilità è rappresentato dall'imputazione giuridica della responsabilità (principalmente associata alle idee di responsabilità e rendicontazione); il polo attivo è quello dell'assunzione di responsabilità, tipica della sua declinazione in campo

¹⁹ Ricœur, *Il Giusto* 1, 43.

²⁰ Il termine «prospettico» appare nella traduzione italiana; il termine originario è «prospective». Cfr. Ricœur, 51.

²¹ Ricœur, 51.

etico (principalmente associato alle idee di ruolo e virtù). A sua volta, la distinzione tra modalità attive e passive di responsabilità implica un'ulteriore distinzione semantica, quella tra responsabilità intesa in senso retrospettivo e responsabilità intesa in senso prospettivo, da cui inizieremo l'analisi nei paragrafi che seguono.

Il senso temporale della responsabilità: retrospettiva e prospettiva

Contrariamente a quanto spesso sostenuto nella teoria del diritto²², le due dimensioni della responsabilità non sono speculari e vi sono differenze cruciali tra di esse che richiedono un più deciso mutamento di paradigma. Contrariamente alla posizione espressa da Kelsen, occorre pensare alla responsabilità come a una capacità riflessiva e intersoggettiva che esprime il legame con il soggetto dell'azione:

l'idea di obbligazione è talmente pregnante che accordiamo di buon grado che un soggetto sia responsabile, capace di rispondere dei propri atti, esclusivamente nella misura in cui è capace

²² In modo esemplare: «Un enunciato di responsabilità (ER) è un enunciato che imputa una responsabilità. Detta imputazione di responsabilità può riferirsi ad un evento passato (ER retrospettivo) ovvero ad un evento futuro (ER prospettivo). Negli ER “prospettivi” si afferma la responsabilità di un determinato soggetto per il verificarsi di un evento futuro (...) [e] l'espressione “è responsabile” può essere sostituita senza rilevanti alterazioni di significato dall'espressione “ha il dovere o l'obbligo”». Ernesto Garzón Valdés, *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*, trad. da P. Comanducci e T. Mazzaresse (Bologna: Il Mulino, 2003), 186; testo originale: «El enunciado de responsabilidad», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, fasc. 19 (15 novembre 1996): 259–86, <https://doi.org/10.14198/DOXA1996.19.14>; ripubblicato in Manuel Cruz et al., *El reparto de la acción. Ensayos en torno a la responsabilidad* (Editorial Trotta, 1999).

di comprendere la sua azione, una prima volta considerandola nel senso di obbligo di soddisfare alla regola, una seconda volta quale obbligo di sopportare le conseguenze dell'infrazione, del torto, del delitto [...] suggerisco di indagare risorse della nozione di imputazione più ricche di quella di obbligazione²³.

Svincolare l'idea di responsabilità da un orientamento essenzialmente retrospettivo è un passo fondamentale per liberarne le potenzialità in relazione all'idea di autonomia e capacità del soggetto responsabile; in particolare riconnettere la responsabilità giuridica con l'autonomia del sé riscoprendo l'idea morale di imputazione come sua radice semantica più autentica implica che essa non possa essere puramente confinata alla dimensione dell'obbligo:

nell'idea di imputazione, incontriamo, innanzitutto, l'idea di rendere conto – *putare, computare*; imputare, nel suo senso più generale, significa in effetti mettere sul conto di qualcuno un'azione biasimevole, un errore, dunque un'azione messa preliminarmente a confronto con un'obbligazione o con un'interdizione, che su detto obbligazione va a infrangere punto. L'idea di obbligazione non è assente, ma il primo accento cade sul lato di mettere un'azione in conto qualcuno, come indica la grammatica della parola [...] essere responsabili significa, innanzitutto, rispondere *dei miei* atti, vale a dire riconoscere che essi sono da mettere a mio conto siffatta genealogia è molto interessante, poiché ci permette di collocare il vocabolario della responsabilità sul prolungamento di quello della capacità²⁴.

Nel trattare la responsabilità prospettiva vi è una forte ispirazione etica, che si colloca al di là del tradizionale rapporto kantiano tra etica e diritto e che che si preci-

²³ Ricœur, *Il Giusto* 2, 106.

²⁴ Ricœur, 106.

sa nell'interazione con l'altro. Non si tratta più solo del *neminem laedere* civilistico o l'attribuzione penalistica di responsabilità, bensì è un concetto più ampio, comprensivo e dinamico, coerente con l'idea di diritto dell'ultimo Ricœur.

Se nella responsabilità giuridica tradizionale il soggetto di diritto è responsabile in quanto destinatario (attuale o potenziale) dell'imputazione a posteriori della responsabilità e della relativa sanzione, la rinnovata idea della semantica dell'idea di imputazione e di responsabilità in senso prospettivo ne fa il protagonista attivo di un'assunzione nel presente, declinazione di sempre maggior attualità nel campo della filosofia morale e in particolare dell'etica dello sviluppo tecnologico²⁵.

Al fine di cogliere pienamente la rilevanza di questo cambiamento di paradigma, è necessario mettere in luce le differenze tra responsabilità retrospettiva e responsabilità prospettiva, ciò che può essere fatto in particolare richiamando le riflessioni di Peter Cane, il quale distingue una forma di responsabilità "storica" (*historic responsibility*), ossia orientata al passato (*backward-looking*) e una forma di responsabilità prospettiva (*prospective responsibility*) ossia orientata al futuro, sottolineando come le ricostruzioni giuridiche del concetto privilegino la prima a scapito della seconda:

In a temporal sense, responsibility looks in two directions. Ideas such as accountability, answerability and liability look backwards to conduct and events in the past. They form the core of what I shall call "historic responsibility". By contrast, the ideas of roles and tasks look to the future, and establish obligations and duties—"prospective responsibilities," as I shall call

²⁵ Nicole A. Vincent, Ibo van de Poel, e Jeroen van den Hoven, a c. di, *Moral Responsibility*, vol. 27, Library of Ethics and Applied Philosophy (Dordrecht: Springer Netherlands, 2011).

them. Accounts of legal responsibility tend to focus on historic responsibility at the expense of prospective responsibility²⁶.

La responsabilità retrospettiva, o responsabilità storica (*historical responsibility*), è essenzialmente legata all'idea di una valutazione *ex post facto* di una situazione e di un successivo giudizio in termini di imputazione delle conseguenze. È caratterizzata dalle idee di sanzione (responsabilità), compensazione (danno) e giustificazione (*accountability*), che portano a configurare la responsabilità come una reazione a un certo stato di cose. Al contrario, la responsabilità prospettiva è orientata al futuro ed è connessa all'idea di assumere la responsabilità che discende da alcuni doveri o che è inerente ad alcuni compiti. Nella prospettiva giuridica tradizionale, queste sono considerate simmetriche e la responsabilità prospettiva che è considerata essere pienamente speculare a quella retrospettiva, al punto che – come osserva Cane – le analisi della nozione giuridica di responsabilità sono per lo più esclusivamente incentrate sulla responsabilità retrospettiva e, quando considerano la responsabilità prospettiva, la riconducono per lo più alla prima.

Tuttavia, prosegue Cane, le ricostruzioni teoriche della responsabilità che assumono la preminenza semantica della responsabilità retrospettiva (come quella di Hart) lasciano eccessivamente in ombra le forme prospettive di responsabilità, che risultano non pienamente comprese, mentre è possibile offrirne una ricostruzione che ne metta in valore le caratteristiche distintive rispetto alla responsabilità retrospettiva. A tal fine Cane propone

²⁶ Peter Cane, *Responsibility in Law and Morality* (Portland, OR: Hart Publishing, 2002), 31; si veda anche M. Bovens, *The Quest for Responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organisations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

di distinguere ulteriormente le responsabilità giuridiche prospettive in «produttive» e «preventive», cosa che gli consente di evidenziare come le responsabilità prospettive non siano sempre legate alla sanzione, bensì siano orientate anche alla produzione di risultati positivi, svincolando così la responsabilità giuridica dall'esclusivo riferimento alla sanzione.

In questo senso, la responsabilità retrospettiva o «storica» (*historical responsibility*)²⁷, designa la tradizionale imputazione a posteriori della responsabilità, mentre la responsabilità prospettiva è caratterizzata dall'assunzione di responsabilità rivolta verso futuro anche indipendentemente dall'esistenza di un vincolo legale, così che l'idea ricomprende tanto l'assunzione di responsabilità in relazione a ruoli e compiti specifici, quanto l'assunzione di responsabilità anche in assenza di specifici doveri prestabiliti o al di fuori di ruoli o compiti definiti:

we may go even further. All human activities can have prospective responsibilities attached to them, whether or not we would think of them as involving the performance of some particular "role" or "task". Being a responsible person involves taking seriously the prospective responsibilities, whatever they are, attaching to whatever activity one is engaged in at any particular time²⁸.

Al fine di cogliere a pieno le potenzialità di questa nozione è dunque necessario svincolarne ogni residua dipendenza semantica dalla dimensione sanzionatoria, che la riporta inevitabilmente alla dimensione retrospettiva, mentre «the concept of prospective responsibility has

²⁷ Bovens, *The Quest for Responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organisations*.

²⁸ Cane, *Responsibility in Law and Morality*, 32.

importance and value independently of accountability or liability to sanction»²⁹.

Questo implica il dover passare dall'idea di dover rendere conto (*accountability*) a quella di attitudine responsabile o responsività (*responsiveness*): mentre l'idea di rendere conto rimanda sempre all'idea di obbligo (quello di essere chiamati successivamente a rendere conto delle proprie azioni), l'idea di responsività implica il riferimento a un soggetto capace di farsi carico di una determinata situazione della quale assume la responsabilità in prima persona. Considerata in senso prospettivo, dunque, la responsabilità conta di più come capacità e attitudine (*responsiveness*) che come obbligazione, ed è quindi strettamente legata alla questione dell'identità personale e, di conseguenza, all'autonomia del soggetto di diritto.

Al fine di caratterizzare i tratti essenziali della responsabilità prospettiva non è pertinente semplicemente ridefinire le condizioni per la sua attribuzione giuridica, ma implica in modo più radicale una revisione della sua semantica fondamentale, nella misura in cui ciò che la caratterizza è tanto il fatto di essere assunta liberamente, invece che essere frutto di un obbligo giuridico, quanto il fatto di essere intrinsecamente caratterizzata da un elemento personale, ossia la disposizione e l'impegno della persona responsabile a «prendere sul serio le proprie responsabilità»³⁰.

Questo sfuma i confini concettuali teoricamente netti e amplia la responsabilità oltre i limiti del diritto positivo: la responsabilità prospettiva deve essere intesa come la disposizione del soggetto a intraprendere liberamente le proprie responsabilità in anticipo o anche al di fuori dell'obbligo di farlo; pertanto, include una forma di sol-

²⁹ Cane, 33.

³⁰ Cane, 48.

lecitudine verso gli altri, che non può essere pienamente compresa sotto l'angolo dell'imputazione giuridica della responsabilità, ma che invece acquista il suo significato più pieno all'interno del legame tra autonomia e vulnerabilità del soggetto di diritto sopra evidenziato.

Infatti, il riconoscimento dell'altro vulnerabile come destinatario della responsabilità implica a sua volta non solo un mutamento di rilievo dell'asse temporale della responsabilità verso il futuro, ma implica il «prendere sul serio» le proprie responsabilità in un senso che va oltre il rispetto del dovere o la volontà di evitare una sanzione: «c'è responsabilità, in senso specifico, se c'è l'idea di una missione affidata sotto forma di un compito da svolgere secondo certe regole»³¹.

Al fine di distinguere meglio e caratterizzare ulteriormente queste due forme di responsabilità, si può sostenere che i due tipi di responsabilità possono essere identificati, con qualche inevitabile semplificazione, con due ulteriori poli semantici, vale a dire un polo passivo, quello dell'imputazione e della sanzione, tipico del concetto morale-giuridico tradizionale, e uno attivo, quello dell'assunzione di responsabilità implicita nell'idea di responsabilità come capacità riflessiva del sé. In particolare, la dimensione prospettiva della responsabilità è implicata dall'idea di *role-responsability* proposta da Herbert Hart.

Le forme della responsabilità: attiva e passiva

Al fine di meglio inquadrare il posto della responsabilità prospettiva in seno al diritto, le riflessioni di Ricœur sul soggetto dei diritti e sulla responsabilità possono essere proficuamente incrociate con la influente analisi della responsabilità proposta di H.L.A. Hart nel poscritto a

³¹ Frederic Lenoir, *Il tempo della responsabilità*. Postfazione di Paul Ricœur., trad. da Linda Cottino (Torino: Sei, 1994), 261–62.

Punishment and Responsibility³² (mentre nell'analisi del concetto di responsabilità Ricœur si riferisce esplicitamente solo al noto scritto di Hart *The Ascription of Responsibility and Rights*³³). Infatti, da un lato, le analisi di Hart offrono una griglia teorica che aiuta a collocare la responsabilità prospettiva all'interno del discorso della teoria del diritto, mentre dall'altro le riflessioni di Ricœur offrono un importante complemento all'analisi di Hart, in particolare permettendo di svincolare la responsabilità da un resoconto che resta ancora prevalentemente legato a una lettura fondamentalmente retrospettiva della responsabilità.

Tra i diversi significati dell'idea giuridica di responsabilità evidenziati da Hart (*role-responsibility*, *causal responsibility*, *liability-responsibility* e *capacity-responsibility*), merita particolare considerazione l'idea di *role-responsibility*, o *responsabilità di ruolo*, definita dai «doveri di un tipo relativamente complesso o esteso, che definiscono una sfera di responsabilità che richiede cura e attenzione per un periodo prolungato»³⁴. In particolare, senza entrare nelle discussioni relative alla nozione di ruolo e ai rapporti con la responsabilità, ai fini della presente discussione è interessante notare che Hart collega esplicitamente la responsabilità di ruolo all'idea di «persona responsabile», che egli caratterizza in questi termini: «essere disposti a prendere seriamente i propri doveri; a rifletterci su e a fare seri sforzi per adempierli», osservando come questo tipo di responsabilità possa-

³² «Postscript: Responsibility and Retribution», in H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, a c. di John Gardner, New Edition (Oxford University Press, 2008), 210–67.

³³ H. L. A. Hart, «The Ascription of Responsibility and Rights». *Proceedings of the Aristotelian Society, New Series*, 49 (1948): 171–94.

³⁴ Hart, 213.

no anche cadere al di fuori della dicotomia tra legalità e moralità³⁵.

Questo tipo di responsabilità implica infatti una forma di coinvolgimento in prima persona che richiede un impegno che va oltre il semplice rispetto della legge, ciò che Graham Haydon ha designato *virtue-responsibility* (responsabilità-virtù)³⁶, per designare una qualità personale dell'agente, una capacità o disposizione, che consiste in quello che Hart indica come «prendere sul serio le responsabilità», e che rinvia a una dimensione che rimanda a un'etica dell'eccellenza che alla stretta moralità del dovere.

Sembra possibile stabilire un legame tra l'idea prospettiva di responsabilità evocata da Ricœur in relazione a un soggetto di diritto capace e l'idea di *role-responsibility* di Hart; nella misura, infatti, in cui quest'ultima ricomprende obblighi legali ed elementi non legali, in particolare la *virtue-responsibility*, essa chiama in causa l'autocomprensione del soggetto responsabile, che impedisce di esaurire la responsabilità nella sola dimensione giuridica dell'imputazione, proprio perché implica un impegno personale in prima persona che rimanda a un'etica della promessa:

l'engagement, pris en ce sens large, signifie que la responsabilité d'un sujet d'action est inséparable de l'idée de mission, au sens d'une tâche déterminée à accomplir selon des règles, et qui dépasse les intérêts et les préférences de l'agent. Être responsable, en ce sens, ce n'est pas simplement pouvoir se désigner comme l'agent d'une action déjà commise, mais comme l'être en charge d'une certaine zone d'efficacité, où la fidélité à la parole donnée est mise à l'épreuve. C'est à

³⁵ Hart, 212.

³⁶ Graham Haydon, «On being responsible», *The Philosophical Quarterly* (1950-) 28, fasc. 110 (1978): 46-57.

partir d'une éthique de la promesse que je reprendrai volontiers aujourd'hui la notion d'engagement. Est engagé quiconque se sent dans un rapport d'activité-passivité par rapport à quelque chose ou à quelqu'un confié à sa garde³⁷.

Queste osservazioni di Ricœur trovano una corrispondenza, ci sembra, nel carattere della *role-responsibility* e, a sua volta, quest'ultima può essere caratterizzata come una forma di responsabilità prospettiva in quanto le sue caratteristiche rilevanti sono connesse a qualità personali (capacità) da esercitare nel presente. Il contributo dell'analisi della responsabilità di Ricœur è particolarmente prezioso al fine di caratterizzare la *role-responsibility* proprio in quanto declina la responsabilità come capacità del soggetto dei diritti di assumere la responsabilità in modo attivo e anche proattivo, ossia anche in assenza di specifici obblighi giuridici, o al di là dei limiti di quelli esistenti.

La responsabilità prospettiva si radica infatti nel riconoscimento della propria posizione di responsabilità nei confronti dell'altro. Proprio il ruolo cruciale di questo elemento personale nella costituzione del soggetto responsabile può essere designato con il termine *responsiveness*, vale a dire la capacità e/o la disposizione a rispondere di sé, idea analogo all'idea ricoeuriana di imputazione, in quanto include l'autocomprensione della propria posizione di responsabilità nei confronti dell'altro e la motivazione a prendersi cura dell'altro quale parte dell'idea di essere responsabili, conferendo alla responsabilità una connotazione attiva e costruttiva più che reattiva: «responsibility is, then, not only the capability to recognize oneself as the author of one's own actions, but also an

³⁷ Paul Ricœur, intervista in Aeschlimann, *Éthique et responsabilité. Paul Ricœur*, 30.

attitude towards the fragile. These two dimensions, one past-oriented, the other future-oriented, presuppose one another in Ricœur's conception of responsibility»³⁸.

Non è tuttavia un completo abbandono della logica della retribuzione a favore di uno sbilanciamento su quello dell'imputazione quello che propone Ricœur. Al contrario, come è tipico del metodo ricœuriano che contrappone per unire, è nella dialettica tra i due poli semantici dell'imputazione e dell'obbligazione che la responsabilità si costituisce, sostiene Ricœur, che a tale proposito parla di virtù dell'idea di responsabilità, da un lato e di saggezza dell'idea di imputazione, dall'altro³⁹.

La virtù propria dell'idea di responsabilità è quella di mettere l'accento sull'alterità: l'idea di responsabilità ci ricorda che l'imputazione non può essere pensata unicamente nei termini di una relazione tra il soggetto e la norma, obliterando ogni riferimento alla figura dell'altro in quanto destinatario della responsabilità: «l'idea di responsabilità sottrae l'idea di imputabilità alla sua riduzione puramente giuridica. La sua principale virtù consiste nel mettere l'accento sulla alterità implicato nel danno o nel torto»⁴⁰.

L'imputazione giuridica possiede egualmente una propria saggezza, in quanto la sua logica intrinseca, legata all'idea della misura della responsabilità, pone dei limiti all'estensione indefinita delle responsabilità che si verifica sul piano etico quando la responsabilità si declina secondo l'idea del farsi carico dell'altro. La virtù dell'idea di imputazione risiede quindi proprio nel suo lato più marcatamente giuridico, vale a dire quello di dare una mi-

³⁸ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, 174–75.

³⁹ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 122–26.

⁴⁰ Ricœur, 125.

sura, e quindi un limite, alla responsabilità, ponendo fine alla sua estensione tendenzialmente infinita sul piano etico (fino ad assumere dimensioni iperboliche in un autore come Hans Jonas), che la lascerebbe altrettanto indefinita sul piano operativo.

In questo senso, la saggezza dell'idea di imputazione risiede proprio nel suo senso tipicamente giuridico, legato all'idea di una corrispondenza tra la colpa e la pena, e quindi a quella di una misura della responsabilità, ma recuperata al di fuori della logica della colpevolezza: «una responsabilità illimitata volgerebbe all'indifferenza, rovinando il carattere “mio” della mia azione»⁴¹. Quale forma di capacità del soggetto, l'imputabilità designa l'attitudine a riconoscersi come colui al quale possono essere imputati taluni atti e le loro conseguenze, ma anche quella di riconoscersi quale soggetto investito dall'appello alla responsabilità proveniente dall'altro, preliminarmente rispetto a ogni specifica domanda che chiede una risposta.⁴²

Mentre dunque l'idea di imputazione ha come effetto quello di dare alla responsabilità una dimensione finita perché rivolta essenzialmente al passato, l'idea etica di responsabilità apre alla dimensione del futuro, resistendo alla declinazione dell'imputabilità in termini puramente giuridico-formali quale insieme delle condizioni dell'imputazione, e alla correlativa configurazione del soggetto “inteso come semplice “supporto” o “beneficiario” del diritto positivo»⁴³, riconducendola invece alla figura del sog-

⁴¹ Ricœur, 126.

⁴² “Ogni domanda chiede una risposta e vuole che essa sia determinata – un contenuto, un gesto, un'azione –, ma la domanda è tale perché in essa è già un appello che si rivolge a me, che mi impegna a rispondere prima di qualificarsi con una domanda precisamente definita. Questo appello custodito in ogni domanda è di ordine etico, la pura tenuta all'altro, non ancora qualificata, specializzata, relativizzata”; Vergani, *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all'altro*, 115.

⁴³ Canale, «Il soggetto di diritto secondo Paul Ricœur», 227.

getto di diritto in quanto manifestazione della complessiva identità del sé; a sua volta, quindi, il soggetto di diritto non potrà essere pensato unicamente nel prisma dell'imputazione giuridica dei diritti e degli obblighi, ma dovrà essere considerato nella sua articolata identità di soggetto imputabile in quanto capace di (auto)imputazione, iscrivendo così a pieno titolo il vocabolario giuridico della responsabilità nel solco di quello della capacità.

Il merito dell'analisi teorica di Ricœur sta nel fatto di riconoscere che l'idea di responsabilità ha un significato più ampio di quello di imputazione presa nel suo senso strettamente giuridico, senza tuttavia contraddirla: l'una non potrebbe essere ridotta all'altra, se non a prezzo di una considerevole perdita di senso. Nello spazio di significato che si apre tra i due termini appare l'idea di una responsabilità che è assunta senza essere imputata: una responsabilità che non mira a ristabilire l'equilibrio infranto tra diritti e doveri, ma che è legata piuttosto all'idea di un dovere (quello di prendersi cura dell'altro) che non è correlativo di un diritto, il cui contenuto specifico non può essere determinato a priori, ma deve essere determinato ogni volta in modo contestuale; una responsabilità che è quindi legata a una dimensione prudenziale⁴⁴.

Seguendo queste suggestioni teoriche diventa possibile riconoscere una responsabilità giuridica anche al di fuori del perimetro dell'obbligo legale, idea trasversale alla netta separazione tra etica e diritto, dove il soggetto responsabile appare in un ruolo attivo, più che come polo passivo dell'imputazione giuridica. In questo senso, essere "responsabile" non significa dunque unicamente rispondere a un carico, ma anche assumere (pro)attivamente la responsabilità di una situazione che ci è affidata. Dall'idea di rispondere in quanto obbligati, e dunque

⁴⁴ Ricœur, *Il Giusto* 1, 55–56.

da un'idea reattiva di responsabilità, si passa così all'idea di rispondere in virtù dell'obbedienza intesa etimologicamente quale ob-audire, ossia mettersi all'ascolto dell'altro:

così il concetto di responsabilità, rispetto a quello di imputabilità, custodisce in sé un elemento di eccedenza. In questo modo si prende distanza dallo schema retribuzionista, perché vi è un di più da rendere che non compensa le parti e non si limita a ristabilire l'equilibrio infranto rispetto al già-fatto. In altri termini, si potrebbe anche aggiungere che la responsabilità in senso pieno si trova di fronte a doveri che non sono il correlato di diritti, doveri che riguardano solo me nei confronti dell'altro e non l'altro nei miei⁴⁵.

Dal punto di vista giuridico ciò richiede la rivisitazione di alcuni presupposti teorici consolidati⁴⁶. Infatti la logica dell'imputazione giuridica rinvia all'idea di una possibile quantificazione a priori della responsabilità, che quindi è sempre per definizione rivolta verso il già-fatto, al fine di ristabilire un ordine infranto. Questo schiaccia le responsabilità sul significato del "rispondere di (qualcosa)". L'idea di imputabilità proietta la responsabilità in direzione del da-farsi, declinandola nel significato di "rispondere a (qualcuno)", spostandone il fulcro dal piano dell'individuazione dei diritti e doveri reciproci, a quello dell'individuazione delle condizioni che possono favorire la disposizione del soggetto ad assumersi una responsabilità nei confronti dell'altro.

Così, accanto alla tradizionale logica della responsabilità intesa nel senso di un'imputazione della colpa o di

⁴⁵ Vergani, *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all'altro*, 56.

⁴⁶ Sul punto mi permetto di rinviare a quanto ho scritto in «Per una responsabilità progettuale. Sul significato prospettico della responsabilità giuridica», *Edizione. Rivista della Sezione Friuli Venezia-Giulia della Società Filosofica Italiana*, 2009, 71–88.

gestione di un rischio, si delinea una logica di responsabilizzazione, che non appartiene alla patologia delle relazioni umane (il contenzioso giudiziario) quanto alla loro fisiologia. Ciò porta a pensare il giuridico anche al di fuori del paradigma della sanzione.

La dialettica tra virtù della responsabilità e saggezza dell'imputazione viene a completare la ricostruzione dell'idea giuridica di responsabilità. La trasformazione della responsabilità in un senso prospettico e proattivo pone il problema della sua traduzione giuridica, che dovrà essere ricercata non tanto nell'idea di obbligo, quanto piuttosto in quella di garanzia: quali sono le condizioni di un suo riconoscimento sul piano giuridico? È qui che le analisi di Ricœur possono aiutarci ancora una volta, ricordandoci che la responsabilità non deve perdere la struttura ternaria io-tu-ciascuno, propria del diritto e della giustizia. L'idea di sanzione presa nel senso di garanzia potrà allora essere declinata secondo forme alternative, privilegiando la dimensione orizzontale dell'effettivo riconoscimento tra i soggetti di diritto su quella verticale del rapporto con la legge. Anche pensata nel segno dell'auto-obbligazione, la responsabilità dovrà mantenere la struttura triadica della relazione all'altro, nel quale *al tu* si affianca il *ciascuno*, relazione che si ritrova non solo in sede giurisdizionale bensì più ampiamente nel tessuto di diritti condivisi, in primis i diritti fondamentali:

Nel rapporto triadico io-tu-terzo, quest'ultimo, nella misura in cui stabilisce un discorso pubblico, non identifica una relazione interpersonale, ma è la condizione istituzionale – con la base fiduciaria che implica – di ogni relazione interpersonale. Terzo che, nel diritto, non è solo rappresentato dai giudici e dai tribunali – ove si esercita l'imparzialità del giudizio e si pronuncia "l'ultima parola" rispetto a quella struttura fondamentale di esistenza umana che è il conflitto –

ma è anche costituito dall'inserimento della norma tra interessi, tra pretese legittime, tra diritti individuali⁴⁷.

Specularmente, un impegno volontario liberamente revocabile unilateralmente non potrà essere considerato un'autentica assunzione di responsabilità che implichi conseguenze sul piano giuridico se non soddisfa questo rapporto di terzietà.

Il rinnovamento dell'idea giuridica di responsabilità, unitamente a quella di soggetto di diritto, proposto da Ricoeur non approda a un insostenibile appello alla sola dimensione etica della responsabilità a discapito della sua dimensione tipicamente giuridica; al contrario porta a valorizzare un'idea di responsabilità pensata in connessione con l'identità dei soggetti che la praticano, senza che l'assenza di regole legali possa esonerarli dalla responsabilità di riconoscersi nel loro ruolo di attori e vettori del riconoscimento dell'altro in quanto soggetto di diritti fondamentali, ciò che costituisce il volto giuridico dell'altro degno di riconoscimento e rispetto.

⁴⁷ Zaccaria, «Sulla filosofia del diritto dell'ultimo Ricoeur», 223.

Capitolo 4. Cittadino, diritto e *rule of law*

Il soggetto di diritto e il cittadino

“[...] la relation au tiers, située à l’arrière-plan de la relation au toi, donne une base à la médiation institutionnelle requise par la constitution d’un sujet réel de droit, autrement dit d’un citoyen”¹

Mentre nei due capitoli precedenti sono state prese in esame le riflessioni sviluppate da Ricœur, nel presente capitolo, accanto alle riflessioni sulla cittadinanza sviluppate da Ricœur, verranno presentate alcune considerazioni ulteriori elaborate a partire dalle riflessioni sviluppate in precedenza.

Nell’ultima fase della riflessione di Ricœur il diritto ha un peso specifico di rilievo nella costituzione dell’identità del soggetto, in quanto ambito cruciale dell’articolazione dell’identità del Sé. La caratterizzazione del soggetto di diritto in senso pieno come cittadino permette di sviluppare ulteriormente la figura del cittadino; infatti:

proprio la figura del ciascun altro, del terzo nascosto e lontano, senza nome e senza volto, richiede la mediazione delle istituzioni e solleva dunque la questione politica della convivenza e del potere;

¹ Paul Ricœur, *Le juste* (Paris: Seuil, 1995), 34.

pone l'esigenza della giustizia e con essa la questione giuridica dell'equità e della proporzionalità [...] Solamente in questo contesto si può realizzare una duplice conquista: quelle di un soggetto di diritto autentico e di un potere politico in grado di portare a compimento la natura relazionale del sé².

È certamente possibile rinvenire nel pensiero di Ricœur una concezione della cittadinanza se pure non attraverso una trattazione sistematica. Se infatti le prime riflessioni intorno alla cittadinanza e al ruolo del cittadino compaiono negli scritti a carattere politico già a partire dalla fine degli anni '50, la figura del cittadino emerge più chiaramente a seguito dell'elaborazione dell'antropologia filosofica esposta sia in *Soi-même comme un autre* che nelle opere successive.

Ricœur affronta la relazione tra cittadino e Stato a partire dai paradossi del politico. Il primo di questi riguarda la coesistenza di razionalità e irrazionalità del potere, che permane nel fatto che lo stato (costituzionale) di diritto nell'uso legittimo della forza non riesce mai ad affrancarsi pienamente dal residuo di una violenza originaria. Un secondo paradosso nasce dalla coesistenza di una dimensione verticale, gerarchica, e di una dimensione orizzontale, consensuale, quali fonti di legittimazione dell'autorità, come messo in luce da Max Weber.

Il terzo paradosso è quello che vede lo Stato come una "sfera di giustizia" particolare e allo stesso tempo come sfera che ingloba tutte le altre e che ne arbitra i conflitti, come è evidente in tempi di globalizzazione dove lo Stato è allo stesso tempo istanza regolatrice ultima, fonte del diritto, e insieme è istanza regolata³.

² Luca Alici, «Prochain, socius, étranger. Approssimazioni alla reciprocità», in *Saggezza e riconoscimento. Il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricœur* (Meltemi Editore srl, 2007), 66–67.

³ Paul Ricœur, «Morale, éthique et politique», in *Politique, économie*

Il pessimismo sotteso a questo triplice paradosso del politico rappresenta nell'argomentazione di Ricœur una ragione per affermare la responsabilità civica dei parte dei cittadini nei confronti delle perversioni del politico che discendono dalla sua intrinseca fragilità. Se infatti la responsabilità è invocata dal fragile, allora il suo legame con i paradossi del politico è piuttosto evidente. Ricœur abbraccia una concezione della cittadinanza basata sull'i-dea che la comunità politica abbia un ruolo costitutivo rispetto all'identità dei singoli, prospettiva che discende dalla convinzione che un essere umano possa essere una persona libera solo all'interno di un determinato quadro istituzionale. È proprio da questa relazione che ha origine la responsabilità dei cittadini:

Seule, au contraire, une anthropologie qui fait place aux notions de capacités d'agir, de dispositions, de développement, d'accomplissement, peut rendre compte du fait que les capacités que nous tenons à juste titre pour immédiatement dignes de respect ne peuvent s'épanouir que dans des sociétés d'une certaine forme, donc que leur développement n'est pas possible dans n'importe quelle société politique [...] si l'individu se considère comme originairement porteur de droits, il tiendra l'association et toutes les charges qui en découlent pour un simple instrument de sécurité à l'abri duquel il poursuivra des buts égoïstes et considérera sa participation comme conditionnelle et révocable. Si, au contraire, il se tient pour endetté de naissance à l'égard d'institutions qui seules lui permettent de devenir un agent libre, alors il se considérera comme obligé à l'égard de ces institutions, obligé tout particulièrement de les rendre accessibles à d'autres⁴.

et société, a c. di Pierre-Olivier Monteil, (Paris: Seuil, 2019), 108–12.

⁴ Paul Ricœur, "Langage politique et rhétorique". *Lectures*, t. 1. *Autour du politique* (Seuil, 2014), 163–64.

La responsabilità nei confronti delle istituzioni politiche quindi non è legata unicamente alle fragilità di queste ultime, ma si radica anche nel legame dell'identità personale con l'istituzione, ponendosi in continuità e non in rottura con la responsabilità sul piano etico:

Non que l'individu soit tel de façon intemporelle et absolue, comme les volets les penseurs XVIII^e siècle. L'autonomie c'est précisément partie de la *Sittlichkeit* de l'homme moderne. C'est une valeur publique, alors même quelle place l'individu au sommet. Et elle ne prospère que dans les constitutions politiques qui reconnaissent l'autonomie comme une telle valeur⁵.

Si tratta di una concezione della cittadinanza di evidente matrice repubblicana, distinta dalla concezione individualistica di matrice liberale. La natura relazionale e interdipendente dell'identità del sé e la responsabilità del cittadino vanno infatti decisamente in questa direzione qualificando l'approccio di Ricœur come “repubblicanesimo personalista”, come proposto da Deweer⁶. Tale approccio si distingue in particolare dall'*civic republicanism* e dall'*civic humanism*, nei quali – a titolo diverso ma in modo analogo – la cittadinanza viene ricollegata o a uno Stato o a una comunità storica determinati, caratterizzati quindi in senso forte da precisi contenuti e opzioni di valore, senza riuscire ad aprirsi in modo convincente a forme di cittadinanza caratterizzate in senso transnazionale, più appropriate a un mondo globalizzato⁷.

⁵ Ricœur, 165.

⁶ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*; Dries Deweer, «The person and the political paradox: the personalist political theory of Paul Ricœur», *Appraisal* 9, fasc. 4 (2013): 3–13.

⁷ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, 194 e sgg.

La concezione della cittadinanza proposta da Ricœur sembra offrire maggiori aperture proprio in virtù del suo carattere personalista, se pure largamente rivisitato. In particolare, la sua filosofia del Sé fornisce da un lato un solido appoggio all'idea di virtù civica propria degli approcci repubblicani alla cittadinanza, ma soprattutto – almeno secondo Deweer – dall'altro apre a una concezione della cittadinanza oltre lo Stato che prescinde dal riferimento a un contesto storico e culturale determinato.

Per Ricœur infatti i cittadini hanno non solo la responsabilità di perseguire il bene comune all'interno di una specifica comunità, bensì hanno anche il compito di ampliarla: le dinamiche sempre aperte del riconoscimento reciproco si contrappongono alla natura inevitabilmente escludente delle diverse declinazioni giuridiche della cittadinanza⁸.

Questo consente di coniugare le relazioni di prossimità con le diverse figure dell'altro: il *prossimo* (l'altro che incontro alla seconda persona), il *socius* come altro delle relazioni istituzionali (ossia l'altro che incontro alla terza persona) senza opporli⁹, e lo *straniero*¹⁰, elevando il modello della traduzione¹¹ a paradigma del riconoscimento:

Mi sembra, in effetti, che la traduzione non richieda semplicemente un lavoro intellettuale, teorico o pratico, ma ponga anche un problema etico. Condurre il lettore all'autore, condurre l'autore al lettore, a rischio

⁸ Paul Ricœur, «La condition d'étranger», *Esprit*, fasc. 3 (2006): 264–75, <https://doi.org/10.3917/espri.0603.0264>.

⁹ Olivier Abel, «Du “socius” au prochain et retour», 2012, <https://doi.org/10.3406/rhpr.2012.1600>.

¹⁰ Paul Ricœur, «La condizione di straniero», in *Paul Ricœur in dialogo: Etica, giustizia, convinzione*, a c. di Daniella Iannotta (Effatà Editrice, 2008), 96–107.

¹¹ Giuseppe Zaccaria, «Tre concezioni della traduzione», in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. 2 (San Giuliano Milanese: Wolters Kluwer-Cedam, 2016), 1533–53.

di servire e di tradire due padroni, significa praticare quella che amo chiamare *ospitalità di linguaggio*. Questa fa da modello ad altre forme di ospitalità che mi sembrano simili [...] ¹².

La traduzione è paradigmatica nella misura in cui implica un'etica dell'equivalenza nella quale l'altro viene rispettato in quanto tale e non viene ricondotto all'identità della figura del prossimo né ridotto ad essa. La diversità delle lingue, infatti, esprime una caratteristica più ampia della condizione umana vale a dire la pluralità, che trova nel politico uno dei suoi luoghi maggiormente problematici:

Ora, questo tratto di pluralità non affetta soltanto le lingue ma la socievolezza in tutta la sua ampiezza. L'umanità esiste soltanto frammentata [...] Il politico più di tutti è affetto da siffatta condizione di pluralità. Ci sono degli Stati, poiché innanzitutto ci sono comunità storiche distinte, alle quali l'istanza politica conferisce la capacità di decisione. A questo livello, altamente conflittuale, il rapporto amico/nemico tende a trasformare in amicizia non trattabile la diversità politica, in virtù della rivendicazione di sovranità, forma politica dell'identità ¹³;

Nello sfidare l'intraducibile, la traduzione invita a non considerare alcuna comunità politica o alcuna cultura diversa come radicalmente estranea. La traduzione rappresenta così un paradigma etico e politico, nella misura in cui di fronte all'intraducibile propone una pratica del traducibile, in quanto fa «dell'ospitalità del linguaggio, nel senso più ampio della parola, un modello potente al di fuori della sfera del linguaggio propriamente detta» ¹⁴.

¹² Paul Ricœur, «Il paradigma della traduzione». *Ars interpretandi* 5 (2000): 1–15.

¹³ Paul Ricœur, «Introduzione», *Il Giusto* 2, 44–45.

¹⁴ Paul Ricœur, «Introduzione», 48.

Tale compito di allargamento della comunità politica non potrebbe essere delegato a un'istanza sovranazionale senza che ciò coinvolga anche un *ethos* tanto individuale quanto collettivo: a fronte della fragilità del politico, infatti, la responsabilità civica di garantire che la comunità rimanga aperta e inclusiva nei confronti di chiunque poiché spetta a ciascun cittadino¹⁵. Sul piano del diritto questa responsabilità, pur storicamente situata, si colloca prima e per così dire al di fuori del rispetto di un ordinamento giuridico particolare, per quanto costituzionalmente avanzato in quanto:

The constitution gives form to the community's will to live together in just institutions. But the constitution also contains a threat of legalized force or violence that can be inflicted on members of the community as well as on foreigners. Even though the threatened violence may be legitimate, there is no gainsaying that historically it has been used to build empires and seize territory. The power of the State, then, is not only a power for living well together but is also a power that deals death¹⁶.

Seguendo lo sviluppo del pensiero di Ricœur, se la responsabilità collettiva dei cittadini è il mantenimento dell'apertura di comunità che, pur idealmente aperte (almeno nei contesti democratici liberali), storicamente tendono alla chiusura: «citizens have the responsibility to see to it that the State's laws work in such a way that the power of the society to live well together is protected and, if possible, enhanced. To do so, the laws and their application must ward off all propensities to revert to illegitimate violence»¹⁷.

¹⁵ Dauenhauer, *The Promise and Risk of Politics*, 245.

¹⁶ Dauenhauer, 212.

¹⁷ Dauenhauer, 247.

Tradotta sul piano giuridico, questa responsabilità *politica* comporta l'essere responsabili delle garanzie *giuridiche* che rendono possibile la tutela del pluralismo, che includono certamente i diritti fondamentali, ma che più fondamentalmente riguardano le condizioni stesse di sviluppo e di efficacia di tali diritti, in primis il valore del diritto:

Because citizens share in sovereignty, they are responsible for the law, which is its expression. But there is something paradoxical, and hence fragile, about sovereign power. Its own origin and legitimacy are by no means obvious¹⁸.

La posizione di responsabilità dei cittadini è allo stesso tempo situata *in*, e relativa *a*, un ordinamento giuridico particolare:

authority also contains the trace of the violence that the State's founders employed to bring it into being. It is true enough that the rationality of the constitution aims to reduce this violence to a minimum. But, Ricœur insists, the constitution itself reproduces the foundational irrationality precisely by way of the prerogative it gives to the ruler to make decisions and to coerce obedience if necessary. Thus, to think philosophically about politics, we must not ignore the fact that, though it is an advanced form of rationality, politics still includes an archaic kind of irrationality. This irrationality "imposes on the citizen a duty of vigilance with respect to the outbreaks of violence that remain inscribed in the very structure of the political"¹⁹.

La responsabilità del cittadino abbraccia non solamente i valori propri di un ordinamento giuridico specifico, bensì riguarda anche la salvaguardia dei valori legati alle condizioni di esistenza di quest'ultimo come ordi-

¹⁸ Dauenhauer, 258.

¹⁹ Dauenhauer, 266 (citando Ricœur, «La critica e la convinzione»).

namento autenticamente pluralista, vale a dire quanto è espresso dall'idea di *rule of law*²⁰:

Si può in generale affermare che il *rule of law* è volto a prescrivere come il diritto positivo dovrebbe essere formato e come dovrebbe essere praticato, affinché possa effettivamente governare le azioni umane [...] Per questo la concezione anglosassone del *rule of law*, in ragione del suo riferimento ad una pluralità di fonti del diritto, permette oggi una maggiore duttilità applicativa rispetto alla concezione continentale dello "Stato di diritto", che si concentra sulla priorità della forma di legge di cui lo Stato ha il monopolio [...] Pertanto, possiamo dire che il *rule of law* sia una meta-regola, cioè una regolamentazione del modo d'intendere e di praticare le regole giuridiche e, al contempo, un criterio d'identificazione di una pratica giuridica²¹.

Nemmeno una società democratica può pretendere di avere un fondamento assoluto e incontestabile, secondo Ricœur, circostanza che la rende eminentemente fragile in quanto il suo fondamento è e deve restare aperto alla pluralità delle interpretazioni e alla costitutiva possibilità di dissenso, tema sul quale Ricœur rilegge l'idea rawlsiana di *overlapping consensus*, legandola con l'idea di persona, elemento inseparabile dall'idea di legame sociale come impresa cooperativa²².

Questa specifica debolezza della democrazia è legata al suo persistente legame con la violenza originaria della sua fondazione, e fa sì che una dimensione cruciale della responsabilità politica dei cittadini sia proprio quella di

²⁰ L'uso dell'espressione in lingua inglese si giustifica in virtù delle caratteristiche che il limite del potere sovrano assume nella tradizione di *common law*. Cfr. Francesco Viola, *Rule of law. Il governo della leggi ieri ed oggi* (Torino: Giappichelli, 2011).

²¹ Viola, 4.

²² Paul Ricœur, «Dopo "Una teoria della giustizia" di John Rawls», in *Il Giusto* 1, 94 e sgg.

preservare la possibilità di *overlapping consensus* a partire da disaccordi ragionevoli, lasciando aperta la possibilità di dissenso, che impedisce all'autorità di trincerarsi dietro la negazione della propria costitutiva fragilità:

La legalità intende fornire ragioni, e non già cause, delle azioni sociali, consente di prevedere in modo affidabile le conseguenze delle proprie azioni, è volta a conferire certezza alle aspettative dei consociati ed a difendere il valore dell'eguaglianza di trattamento e dell'equità. Si tratta pur sempre di condizioni puramente formali, che tuttavia, poiché nessuno può ragionevolmente rigettarle, stabiliscono quel minimo di comunicazione tra le diversità necessario per la ricerca comune della giustizia in senso sostanziale, soprattutto nel regime del pluralismo. In quest'ottica si può ben dire che il *rule of law*, e con esso il diritto in quanto tale, contiene in sé una promessa di giustizia che richiede di essere in qualche modo soddisfatta. Il *rule of law* è il principio o il punto di partenza del cammino del diritto verso la giustizia, ma non è certamente il suo punto di arrivo obbligato²³.

Questo vale tanto per la legge ordinaria quanto a maggior ragione e soprattutto per le norme e i principi costituzionali, dei quali si tratta di preservare quella che Gustavo Zagrebelsky ha definito la mitezza costituzionale²⁴, cosicché da ultimo il cittadino è custode esattamente di questa fragilità dell'autorità contro la tendenza inerente a ogni potere istituzionalizzato di affermarsi come pura forza:

Quando si parla di un *rule of law* costituzionale, dovrebbe essere chiaro che ci si riferisce ad una concezione sostanziale del governo della legge, una concezione che incorpora in sé i diritti fondamentali. Non intendo dire che non si tratti di una visione

²³ Viola, *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*, 6.

²⁴ Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*. Nuova ediz.

legittima o, comunque, di uno sviluppo logico della lunga storia del *rule of law*, ma soltanto notare ancora una volta che queste funzioni collaterali ne rimettono in discussione il concetto generale, destabilizzandolo incessantemente mediante una perenne oscillazione tra concezioni formali e sostanziali²⁵.

Così, il cittadino è responsabile anche della preservazione dell'ineliminabile fragilità del fondamento dell'autorità, quale garanzia di pluralità. Ne consegue che la responsabilità del cittadino si sostanzia nel difendere le condizioni che rendono possibile l'essere riconosciuti e il riconoscersi quali soggetti di diritto in senso pieno, e dunque essa ha come *oggetto* (oltre che come presupposto) proprio il *rule of law*:

il faut parler maintenant de la fragilité propre du politique qui se reflète, entre autres, dans la fragilité de ses concepts (liberté, égalité, fraternité) et des son langage (la rhétorique de la compétition autour du pouvoir!). Cette considération critique n'est à son tour que l'envers d'une responsabilité des citoyens à qui est confié cette fragilité même des démocraties modernes dénuées de toute garantie absolue. Si le fragile est en toute circonstances l'objet même de la responsabilité, comme nous l'apprend Hans Jonas dans *Le principe responsabilité*, le politique est remis en raison de sa fragilité propre à la garde et aux soins des citoyens²⁶.

Se la responsabilità è diretta ad ampliare il cerchio dell'inclusione, vorremmo suggerire – in un secondo momento – che essa si esprime esemplarmente nella rivendicazione di diritti quale atto di cittadinanza, nella misura in cui riafferma il diritto quale forma privilegiata del riconoscimento in seno alla società.

²⁵ Viola, *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*, 13.

²⁶ Paul Ricoeur, «Morale, éthique et politique», in *Politique, économie et société*, 113.

La responsabilità del cittadino per il politico

La figura del soggetto di diritto che si costituisce come cittadino è presente quindi non tanto come prodotto per così dire accidentale della riflessione etico-politica e giuridica di Ricœur, bensì quale soggetto quasi *necessario* della stessa: per essere coerente, infatti il soggetto di diritto non può che essere all'altezza delle proprie responsabilità solo *in quanto* cittadino²⁷.

Nella riflessione sul soggetto di diritto da parte di Ricœur, il riconoscimento a livello giuridico assume particolare rilevanza: da un lato, infatti, il passaggio dal livello interpersonale a quello istituzionale è “inevitabile” e porta con sé nuove capacità; dall'altro, le lotte per il riconoscimento in nome della solidarietà sono per lo più articolate in termini di rivendicazioni portanti sui diritti o sono comunque comprensibili solo avendo alle spalle la prospettiva dei diritti. In questo senso l'ambito giuridico rappresenta una dimensione fondamentale – e fondativa – del riconoscimento. L'apporto specifico di Ricœur alla tematica, già affrontata da Honneth, è la lettura di questa dinamica nel contesto di una riflessione sul soggetto di diritto condotta nel segno di un'antropologia capacitaria, che rappresenta il punto di vista prospettico da cui il tema viene inquadrato.

La centralità del piano specificamente giuridico del riconoscimento, il suo ruolo “pivot”, è segnalato anche da quando Ricœur afferma che l'idea di riconoscimento nasce in epoca moderna in relazione alla dimensione etico-giuridica dell'autonomia, evidenziando così come il li-

²⁷ Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Harvard University Press, 1989); trad. it. *Radici dell'io: la costruzione dell'identità moderna* (Feltrinelli, 1993); Elena Pariotti, *Individuo, comunità, diritti. Tra liberalismo, comunitarismo ed ermeneutica* (Torino: Giappichelli, 1997).

vello giuridico rappresenti uno stadio irrinunciabile nello sviluppo dell'identità del sé, nella misura in cui segna il passaggio a relazioni di riconoscimento basate sull'uguaglianza: «ce concept de reconnaissance ne pouvait être formulé qu'à l'époque moderne. Il suppose un développement social, culturel et moral tel que l'autonomie soit devenue le concept dominant de l'auto-interprétation de l'homme agissant. Non que l'individu soit tel de façon intemporelle et absolue, comme les volets les penseurs XVIIIe siècle. L'autonomie c'est précisément partie de la *Sittlichkeit* de l'homme moderne»²⁸.

Nello sviluppo dei diversi stadi dell'identità del sé, quella del soggetto di diritto è la figura che opera la mediazione che assicura "la transizione dall'uomo capace al cittadino" scrive Ricœur. Infatti solo la mediazione di forme istituzionali di relazione all'altro può attualizzare le capacità del Sé e istituire la relazione al terzo sconosciuto, impersonale, ossia che va oltre la relazione al *tu* del *vis-à-vis*:

Senza mediazione istituzionale, l'individuo non è che un abbozzo di uomo, la sua appartenenza a un corpo politico è necessaria il suo sviluppo umano e, in questo senso, essa non merita di essere revocata. Al contrario. Il cittadino originato da questa mediazione istituzionale può soltanto auspicare che tutti gli esseri umani possano godere come lui di tale mediazione politica che, aggiungendosi alle condizioni *necessarie* facenti capo all'antropologia filosofica, diventa una condizione *sufficiente* per la transizione dell'uomo capace al cittadino reale²⁹.

Appare così chiaramente come in Ricœur la dimensione istituzionale della responsabilità non si esaurisca nella sua sola articolazione giuridica, nemmeno declina-

²⁸ Paul Ricœur, "Langage politique et rhétorique". *Lectures* 1, 165.

²⁹ Ricœur, *Il Giusto* 1, 30.

ta in senso prospettivo. L'idea prospettiva di responsabilità, detto in altri termini, implica il riferimento a un soggetto che si autocomprende come responsabile non solo *nel* diritto ma anche *del* diritto, vale a dire come più che un mero *subjectum juris*, bensì come soggetto politico in senso più ampio. In altri termini, una volta calata all'interno delle concrete dinamiche storiche, la riflessione sulla soggettività giuridica non può che divenire riflessione sulla cittadinanza, quale dimensione in cui le dinamiche tra diritti, doveri e responsabilità si giocano entro relazioni concrete, contestuali. Il soggetto di diritto situato, che si caratterizza in quanto eminentemente responsabile in senso prospettivo nei confronti dell'altro, si pone come cittadino in senso proprio nella misura in cui si rende responsabile dell'eguale godimento dei diritti da parte degli altri.

Quella di cittadino rappresenta così allo stesso tempo una figura del Sé capace e una figura dell'altro vulnerabile affidata alla responsabilità di ciascuno. Infatti nel riconoscere l'altro come cittadino libero e uguale, si riconosce allo stesso tempo la persona singolare e l'universalità della norma, così che il vulnerabile nella cittadinanza è tanto l'altro da sé quanto l'altro in sé³⁰.

Infatti la proiezione dell'individuo nel cittadino non opera soltanto nei confronti dell'autorità, bensì anche nelle relazioni tra cittadini, i quali si riconoscono reciprocamente nuove capacità. Questa dinamica, allo stesso tempo teorica e storica, è irreversibile nella misura in cui ogni arretramento dell'eguaglianza tra cittadini e dell'indipendenza nei confronti dell'autorità diviene problematica, fonte di tensioni, sostanzandosi in un misconoscimento.

³⁰ Ricœur, *Parcours de la reconnaissance*, 309.

Caratterizzando il soggetto di diritto in termini di capacità alla responsabilità, Ricœur sottrae il diritto dall'essere imperniato esclusivamente o prevalentemente sulla dimensione verticale dell'autorità statale, pur affermando allo stesso tempo l'importanza fondamentale di ottenere un riconoscimento propriamente giuridico, e dunque autoritativo, di diritti e doveri.

Ecco allora che il momento del passaggio dall'uomo capace al soggetto di diritto assume un rilievo del tutto particolare: nella misura in cui il soggetto di diritto è una figura della capacità, esso diventa anche una figura dell'identità, cosa che ne fa il soggetto del diritto in senso pieno, ossia il cittadino proiettato al di là del proprio status formale e impegnato nel mantenimento e nello sviluppo delle dinamiche di riconoscimento reciproco sul piano giuridico. Infatti se quella all'imputazione è la capacità che costituisce il sé come soggetto di diritto e – immediatamente – allo stesso tempo come soggetto responsabile dell'altro, questo è possibile solo collocando tale dinamica capacitaria all'interno delle dinamiche di riconoscimento. Reciprocamente, la figura del cittadino non potrebbe essere declinata unicamente secondo l'idea di *membership*, o comunque non nel senso dell'ascendenza unicamente verticale di quest'ultima in quanto conferita soltanto dall'autorità.

La declinazione dell'identità del soggetto di diritto-cittadino entro questa dinamica del riconoscimento rappresenta una ragione perfetta per opporsi alla sua riduzione a pura maschera, a finzione, soggetto disincarnato. Al contrario, la declinazione capacitaria del soggetto di diritto-cittadino proposta da Ricœur mostra che se di maschera giuridica si vuole parlare a proposito del soggetto *del* diritto, tale maschera ha valore in quanto venga indossata da una persona, anzi da più persone. La sua

funzione è certo in parte anche quella di operare un'astrazione dalla persona concreta ³¹, ma non quella di operarne l'elisione. La figura del soggetto di diritto coniuga invece sottomissione e sovversione quali poli in tensione al proprio interno. Nella misura in cui i cittadini sono, individualmente e collettivamente, responsabili del politico in quanto ambito in cui le capacità individuali si esplicano al massimo grado, aggiungendo un livello di interrelazione con il terzo, la responsabilità del cittadino è rivolta a garantire che la mediazione giuridico-istituzionale nella costruzione dell'identità etico-politica del Sé possa garantire il confronto e la coesistenza di una pluralità di valori in contrasto tra di loro.

Ci sembra possibile ricollegare questo aspetto all'idea di *rule of law*, inteso quale ideale istituzionale che garantisce la non piena identificazione tra il diritto e lo Stato:

It is essential to the *rule of law*, as an institutional concept, that areas of justice and rights exist and that they exist not as a matter of morality but as positivised in the law and on legally autonomous grounds. The point is that, from the perspective of that normative ideal, what counts for a legal system in general is its own way of preserving the tension between a law of justice and the law from sovereignty (which today for us means democracy)³².

Nella misura in cui è nel giuridico che si articola l'idea di eguaglianza, affermare la responsabilità dei cittadini nei confronti del *rule of law* implica riconoscere la superiorità del diritto rispetto ad altre forme di regolazione, da un lato, e riaffermare il valore del diritto contro le forme para- o a- giuridiche di regolazione sempre più imperanti, dall'altro: «it is the permanent democratic com-

³¹ Thomas, «Le sujet de droit, la personne et la nature».

³² Gianluigi Palombella, «The *Rule of law* and Its Core» (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2009), 37.

mitment of the citizen that must ensure that political violence remains within the limits of the rationality of the law, that the domination of the rulers never drowns out the will to live together, and that the state leaves room for other social spheres while it remains strong enough not to be elbowed out by the market»³³.

Ora, in questa transizione dal soggetto di diritto al cittadino, merita di soffermarsi sulla dimensione giuridica dell'essere cittadini, nella misura in cui essa rappresenta una declinazione fondamentale dell'identità del sé che assicura la cruciale tenuta dell'articolazione tra l'asse verticale dell'autorità e quello orizzontale della cittadinanza, non soltanto nel senso di assicurarne la reciproca composizione *una tantum*, bensì come elemento che la garantisce (e che deve garantirla) in modo permanente. In particolare, ci sembra che dalla riflessione sulla responsabilità politica sopra succintamente ricostruita nei suoi tratti fondamentali, emerga piuttosto chiaramente la coppia concettuale cittadino-*rule of law*.

Il *rule of law* assume così, pur in difetto di una trattazione esplicita da parte di Ricœur, un ruolo cruciale, nella misura in cui esso è l'elemento, il principio chiamato ad arbitrare tra il lato del diritto come forza, come autorità verticale, e quello del diritto come strumento di eguaglianza, ossia di cittadinanza sul piano orizzontale; esso si trova all'intersezione tra questi due assi ma non ne rappresenta il semplice punto di incrocio, bensì ne è la bilancia, la misura, la regola. L'equilibrio tra queste due dimensioni – afferma Ricœur – è fragile ed è affidato alla responsabilità di quegli stessi cittadini che proprio la città ha generato³⁴. Quella del cittadino si delinea come una

³³ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, 176.

³⁴ Ricœur, *Parcours de la reconnaissance*, 328–30.

responsabilità attiva nella quale confluiscono la necessità di un quadro istituzionale statuale ai fini del compiuto dispiegamento delle capacità del sé, da un lato, e la sfiducia nel potere politico e nello Stato costituito in quanto sede del paradosso del politico, che rende sempre precario il perseguimento del bene comune, possibile solo tramite limitati e fragili compromessi: «that is the meaning of the political paradox for citizenship: a responsibility to keep the possibilities of politics in mind, despite being confronted with its limitations»³⁵.

In questa prospettiva, il *rule of law* è essenziale per garantire l'articolazione dell'identità narrativa collettiva, in quanto struttura le relazioni intersoggettive lungo la catena di interazione e di riconoscimento mediata istituzionalmente, a prescindere dal riferimento a un specifico contesto ordinamentale: «it is relevant that the *rule of law* can maintain its core meaning without the State, in the absence of any democratic device whatsoever, and that it takes as central the point of irreducibility of law within the reach of the ruling powers»³⁶. Ciò implica che il diritto non possa essere ridotto a pura tecnica di governo, né che il sistema giuridico possa essere configurato in senso puramente formale: «il *rule of law* si riferisce congiuntamente al potere e al diritto, all'esercizio del potere e al modo d'essere del diritto»³⁷.

In questa accezione il *rule of law* non è un principio di un particolare diritto positivo, bensì è un (meta-) principio teso a garantire la natura relazionale del diritto.

³⁵ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, 180.

³⁶ Gianluigi Palombella, «The *Rule of law* as Institutional Ideal», *Comparative Sociology* 9, fasc. 1 (2010): 35, <https://doi.org/10.1163/156913210X12535202814315>.

³⁷ Francesco Viola, «Il *Rule of law* come idea di società», in *Materiali per una cultura della legalità*, a c. di Giuseppe Acocella, 2017, 26.

to in quanto tutela delle libertà individuali nei confronti dell'autorità, a riprova del fatto che esso mira alla natura relazionale del diritto e non alla sua natura statutale: «[...] the meaning of the *rule of law*, as its core emerges especially after being compared with the experience of the Rechtsstaat, does not simply incorporate some prerequisites – whether procedural or substantive – into the definition of law. It instead incorporates fidelity to an idea of relation, to a relational notion»³⁸. Il *rule of law* dunque caratterizza le democrazie costituzionali non solo nel senso di garantire valori specifici, bensì in quello di garantire la possibilità di una coesistenza pacifica tra valori in conflitto, ossia garantisce la possibilità stessa del pluralismo: «the point with the *rule of law* is that it contains the normative conditions for the (legal) conceivability, and appearance of the non-domination ideal as a matter of law»³⁹.

Non bisogna cioè confondere l'ideale normativo del *rule of law* con i contenuti di un diritto in particolare, ossia con una sua specifica traduzione normativa, poiché ciò che esso mira a proteggere è la pluralità del diritto, o meglio il pluralismo quale condizione propria non di una democrazia in particolare, caratterizzata cioè da contenuti definiti, ma della democrazia in generale, quale precondizione della sua stessa possibilità prima ancora che quale suo specifico contenuto, mirando a garantire la pluralità delle interpretazioni dei valori in senso al diritto:

The *rule of law* is, therefore, a matter concerning the sources of law, their diversity and two-sided equilibrium, their consequential capacity of reflecting – on a true legal plane – social normativity in a non monolithic voice [...] it is this “duality of law” that has to emerge, for the ideal to be achieved. Thus, our focus shifts from certainty to equilibrium [...] The *rule of law*

³⁸ Palombella, «The *Rule of law* as Institutional Ideal», 23.

³⁹ Palombella, 27.

claims to be more than the exercise of power by law [...] At stake is instead the mentioned duality of law, the conflict between power and justice, the feasibility of “another law” at odds with the superimposition of an unrivalled normativity conveying dominant conceptions of “the good”⁴⁰.

Prima ancora che prescrivere precetti determinati il *rule of law mira* a tutelare l’idea che le regole giuridiche possano rappresentare ragioni per l’agire per i cittadini considerati quali esseri capaci di responsabilità, e non vengono invece usate semplicemente per orientarne o condizionarne il comportamento in altro modo:

Una società non sa a priori ciò che è giusto, ma deve cercarlo tenendo conto di molteplici fattori, tra i quali vi sono anche le che di fatto e i contesti particolari. Il modo d’individuare ciò che verosimilmente è giusto o meno ingiusto, specie in una situazione di pluralismo e di assenza di un’etica comunemente condivisa, appartiene esso stesso al valore della giustizia⁴¹.

Anche nella prospettiva di Ricœur si può sostenere che esso appartenga in modo essenziale al concetto stesso di diritto, se per questo si intende un’attività *guidata* da regole. Essendo legato indissolubilmente alle concrete articolazioni storiche del potere, esso può ricevere, e anzi non può che ricevere, formulazioni diverse che dipendono dallo specifico contesto storico e istituzionale. Se pure storicamente si afferma con la democrazia, esso tuttavia non coincide con essa, esprimendo invece un’esigenza normativa che si applica egualmente alla democrazia così come ad ogni altra forma di potere costituito:

La precomprensione del diritto, propria del *rule of law*, consiste in un’idea di società o in una forma di associazione in cui regole, pur sempre poste da uomini,

⁴⁰ Palombella, 33–36.

⁴¹ Viola, *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*, 96.

sfuggono al loro potere arbitrario e costituiscono un tessuto sociale alla cui elaborazione tutti concorrono, con diversità di ruoli, in un regime cooperativo di mutua responsabilità e di reciprocità⁴².

Il *rule of law* rappresenta un ideale pienamente e autenticamente giuridico, seppur «bisogno di nutrimento socio-politico», in quanto riguarda la regolazione dell'agire umano tramite il diritto assunto a ragione per agire da esseri autonomi e responsabili, ragione per cui esso: «le ragioni per obbedire alla legge non possono limitarsi alla necessità di un'autorità e alla sua legittimità, ma si devono estendere ai modi e alle forme del suo esercizio ed ai contenuti normativi che ne derivano»⁴³.

La responsabilità dei cittadini per il *rule of law*: rivendicare diritti come atto di cittadinanza

Qual'è allora, se vi è, la forma esemplare in cui i cittadini si rendono responsabili⁴⁴ nei confronti della *Cité*? Nella misura in cui è la comunità politica a rendere possibile diventare cittadini, la responsabilità di questi ultimi non può che essere tesa a preservarla:

L'objet de la responsabilité, affirme Jonas, c'est le périssable en tant que tel. Il peut alors s'agir de la vie ou de l'équilibre de la planète. Mais il s'agit aussi de la Cité. La Cité est fondamentalement périssable. Sa survie dépend de nous, comme l'a souligné Hannah Arendt. En effet, aucun système institutionnel ne se prolonge sans être soutenu par une volonté de vivre ensemble qui est en acte chaque jour, même si on l'oublie. Lorsque ce vouloir s'effondre, toute

⁴² Viola, «Il *Rule of law* come idea di società», 30.

⁴³ Viola, 38.

⁴⁴ Deweer, *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*, 174–81.

l'organisation politique se défait, très vite – notre siècle en a donné de multiples exemples, en particulier à l'occasion des grandes défaites⁴⁵.

Ci pare di poter suggerire che tale responsabilità dovrà essere diretta al mantenimento delle condizioni di possibilità della *Cité* come *milieu* nel quale sia possibile lo sviluppo del soggetto in quanto cittadino, ossia in quanto soggetto di diritto non solo in senso formale, bensì in senso pieno:

ce qui caractérise l'humanité dans l'homme, ce qui le rend respectable, ne se situe pas du seul point de vue moral, mais aussi du point de vue politique qui fait de la cité le milieu d'effectuation des capacités humaines. Je dirais à cet égard qu'il y a une masse innombrable d'hommes et de femmes qui, pour moi, n'ont pas de visage, mais à l'égard desquels j'ai des droits et des devoirs. Ça, c'est le niveau de l'institution, notamment celle du pouvoir et de la politique. L'idée qu'il y a deux autrui – un autrui proche, qui est celui de la rencontre et du dialogue, et un autrui lointain, qui est un rapport dans et par une institution – devrait trouver sa place dans la philosophie contemporaine⁴⁶.

Si tratta quindi di una responsabilità per il diritto, vale a dire per il mantenimento di un ordinamento della convivenza sociale regolato dal diritto, e attraverso il diritto, inteso non come mera tecnica di governo, bensì come regola che consente di agire in base a ragioni, ossia che si rivolge agli uomini in quanto agenti morali, invece che come tecnica di condizionamento dei comportamenti (quali l'economia o il *nudging* ad esempio). Questa re-

⁴⁵ Paul Ricœur, «La Cité est fondamentalement périssable Sa survie dépend de nous», in *Philosophie, éthique et politique: entretiens et dialogues*, a c. di Catherine Goldenstein e Michaël Foessel, Points 959 (Paris: Éditions du Seuil, 2023), 70.

⁴⁶ Paul Ricœur, «Esquisse d'un plaidoyer pour l'homme capable», in *Philosophie, éthique et politique*, 41.

sponsabilità è tanto più necessaria, quanto più storicamente gli ordinamenti concreti tendono a chiudersi su se stessi: «ce vivre-ensemble étant d'une grande fragilité, il se laisse structurer par une relation de domination qui le recouvre, le masque et au besoin le pervertit. Retrouver les racines du vouloir vivre ensemble qui constitue le pouvoir, c'est poser en termes nouveaux le problème de l'autorité. Ce n'est pas la domination qui fonde le pouvoir mais l'inverse»⁴⁷.

Tale responsabilità allora dovrà essere esercitata nei confronti non tanto e non solo dei valori e dei principi di un ordinamento democratico particolare, bensì anche – e in primis – delle condizioni di possibilità di un ordinamento caratterizzato in quei termini, ossia il *rule of law* in quanto meta-norma che «si riferisce congiuntamente all'autorità politica e al diritto, all'esercizio dell'autorità politica e al modo d'essere del diritto»⁴⁸. Si tratta cioè di preservare le condizioni che rendono possibile lo sviluppo del cittadino in quanto soggetto di diritto e agente morale, ossia che agisce sulla base di una discussione razionale delle ragioni per agire e non per mera obbedienza all'autorità; perché ciò avvenga il diritto dev'essere dotato di talune caratteristiche intrinseche che ne fanno qualcosa di più di un imperativo che si impone solo in virtù della propria forza:

il primato della legge è diretto a garantire le prerogative morali dei consociati in contesti governati da un'autorità, che è spesso tentata di sottrarsi al rischio della libertà dei destinatari dei suoi comandi, preferendo risposte causalmente determinate a vere e proprie azioni umane. Il diritto tutela la possibilità dell'agire morale nella vita sociale. Senza questo presupposto il diritto stesso perde la sua specificità

⁴⁷ Paul Ricoeur, «Agir, dit-il», in *Philosophie, éthique et politique*, 52.

⁴⁸ Viola, *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*, 78.

rispetto agli altri metodi di controllo sociale. Tutti i tentativi di considerare in modo meccanico il diritto negano proprio questa sua specificità. Il posto dei legislatori, dei giudici e dei giuristi può essere occupato senza perdita dai manager, dagli psichiatri e dai tecnocrati. Per questo l'esigenza prioritaria rappresentata dal *rule of law* appartiene in modo essenziale al concetto di diritto⁴⁹.

Vorremmo suggerire che un modo esemplare, paradigmatico anche se non necessariamente l'unico, per il cittadino di assumere ed esercitare tale responsabilità, espandendo la sfera del riconoscimento giuridico, tanto allargandone i soggetti quanto ampliandone il contenuto, è quello di rivendicare diritti, come sostenuto proprio da una teoria performativa della cittadinanza: «because citizenship is constitutive of rights and because who can exercise and claim these rights is itself contestable, citizenship is practised not only by exercising these rights but also by claiming them [...] how people perform citizenship plays an important role in contesting and constructing citizenship and attaching meanings to rights»⁵⁰.

Il riferimento a una teoria performativa della cittadinanza al fine di illustrare le responsabilità dei cittadini ci sembra appropriato per una serie di ragioni. La prima ha a che fare con l'antropologia fondamentale alla base della teoria che fa riferimento a cittadini impegnati e responsabili; un'altra ragione per consigliare una lettura incrociata di questi due approcci nasce dall'osservazione che la teoria performativa sostiene che la condizione del cittadino è per sua natura aperta, dinamica e non chiusa, e

⁴⁹ Viola, 80.

⁵⁰ Engin Isin, «Performative Citizenship», in *The Oxford Handbook of Citizenship*, a c. di Ayelet Shachar et al. (Oxford University Press, 2017), 500–501, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198805854.013.22>.

questo sembra corrispondere alle caratteristiche aperte e plurali della cittadinanza sopra evidenziate:

who may and may not act as a subject of rights is determined by ongoing political and social struggles over not only the content of rights but also who are or are not entitled to them [...] the subject positions of citizens, strangers, outsiders, and aliens are neither static nor impermeable [...] the boundaries between citizens, strangers, outsiders, and aliens are dynamic and permeable precisely because they are objects of social struggles⁵¹.

L'interesse di una teoria performativa della cittadinanza risiede nel duplice significato delle lotte per i diritti, le quali vertono non soltanto sul contenuto specifico dei diritti rivendicati di volta in volta, bensì riguardano anche ciò che queste rivendicazioni implicano e allo stesso tempo performativamente producono, ossia quello che viene indicato come il “diritto di rivendicare diritti”, con un evidente intenzionale richiamo alla nota definizione della cittadinanza di Hannah Arendt come “il diritto di avere diritti”⁵².

In quest'ottica, ci si costituisce performativamente in quanto cittadini attraverso la rivendicazione di diritti, intesa quale speech act:

it is through the making of rights claims that we contest and constitute the meaning of individual identity, the contours of community, and the forms that political subjectivity take. Rights claiming is a practice that allows us to question and reconstitute the very meaning of what is common or sensible and what is not [...] To approach rights and rights claiming from the perspective of performativity means, then, asking questions not simply about what a right *is* but also

⁵¹ Isin, 502–4.

⁵² Isin, 506.

about what it is we *do* when we make rights claims⁵³.

Questa prospettiva è particolarmente significativa in quanto il rivendicare diritti si appoggia su una tacita presunzione di eguaglianza tra cittadini e non cittadini, tra coloro che sono inclusi e coloro che sono esclusi, mettendo in questione quindi gli stessi confini della comunità politica e delle categorie giuridiche che la definiscono.

In particolare si crea una tensione tra l'atto di rivendicare diritti e i contenuti particolari dei diritti di volta in volta rivendicati, che dà luogo ad una contraddizione con effetti performativi sulla cittadinanza: «there is a constitutive tension between the right to claim rights as a universal right and making claims for particular rights. When we perform acts of citizenship we play out these two tensions»⁵⁴. Rivendicando diritti per sé, o per altri, cioè, ci si costituisce come cittadini per il fatto di assumere una responsabilità per – e nei confronti degli – altri, contribuendo in questo modo a plasmare la cittadinanza e i diritti: «if people invest themselves in claiming rights, we are told, they are producing not only new ways of being subjects with rights but also new ways of becoming subjects with responsibilities, since claiming rights certainly involves “responsibilizing” selves»⁵⁵.

La prospettiva secondo cui la cittadinanza e i diritti debbono essere considerati in quest'ottica performativa, si allontana consapevolmente dalle definizioni formali dei diritti, e del diritto, e sposta il focus dell'attenzione sul significato politico e giuridico della pratica di rivendicare diritti, oltre che sul suo contenuto specifico.

⁵³ Karen Zivi, *Making Rights Claims: A Practice of Democratic Citizenship* (Oxford University Press, 2011), 7–8.

⁵⁴ Isin, «Performative Citizenship», 507–8.

⁵⁵ Engin F Isin, «Theorizing Acts of Citizenship», in *Acts of Citizenship*, a c. di Greg Marc Nielsen e Engin Isin, 2013, 14.

In questo senso si potrebbe sostenere che ciò che si ritrova all'interno delle pratiche di rivendicazione dei diritti, a certe condizioni (i contenuti delle rivendicazioni non sono tutti sullo stesso piano) è precisamente lo spirito sopra evidenziato del *rule of law*, vale a dire la messa in questione dello status quo e la rivendicazione del pluralismo. Il rivendicare diritti in nome della cittadinanza infatti implica il riferimento a una più ampia cultura dei diritti, in seno alla quale le pratiche di rivendicazione dei diritti assumono un significato collettivo, nella misura in cui – per dirla con Ricœur – rientrano nell'articolazione dell'identità narrativa, tanto a livello individuale che a livello collettivo: «we are always doing something both in and by making a rights claim [...] a rights claim is not only a statement of fact or a locutionary act but also an illocutionary and a perlocutionary act»⁵⁶.

Considerata sotto il profilo politico e sotto quello giuridico, il rivendicare diritti si pone quale atto allo stesso tempo di sottomissione, o meglio riconoscimento del sistema giuridico esistente, e allo stesso tempo di sovversione dello stesso nella misura in cui lo si contesta a partire dall'articolazione della sua logica interna.

La rivendicazione infatti proietta controfattualmente una pretesa normativa fondata sulla coerenza interna del sistema dal punto di vista dei suoi principi strutturanti, che si denuncia essere concretamente disattesi.

In questo senso non è qualsivoglia rivendicazione di diritti a poter contare quale atto performativo della cittadinanza, bensì lo sono unicamente le rivendicazioni il cui contenuto sia in linea con l'ideale del *rule of law*. Solo infatti una rivendicazione tesa a rinforzare il sistema che garantisce l'uguaglianza tra i cittadini è in linea con l'idea di una cittadinanza responsabile in ultima analisi

⁵⁶ Zivi, *Making Rights Claims*, 16.

di se stessa e quindi anche del bene comune. È in questo senso che rivendicare diritti si può dire sia il modo, se non esclusivo, almeno paradigmatico di vigilare sul *rule of law* e certamente il modo fondamentale – nel senso di fondativo – di costituirsi come cittadini⁵⁷.

Se infatti la cittadinanza è frutto di un atto auto-istitutivo che mobilita le risorse offerte da un sistema che in tanto conferisce nuove capacità in quanto queste siano condivise da un numero indeterminato di soggetti, il rivendicare diritti rappresenta un movimento di apertura teso a mantenere vitali le stesse condizioni che lo hanno generato, vale dire il contesto fatto di istituzioni, relazioni, norme e convenzioni che rendono possibile una convivenza improntata al confronto sempre aperto tra valori che è protetto dal *rule of law*: «rights claims need to be made in ways that expand the possibility of living, thinking, and acting differently in the future, thereby countering the tendency to reify already existing identity categories»⁵⁸. Sotto questo profilo la cittadinanza non può che essere attiva, agita, rivendicata, oggetto di confronti e di lotte per il riconoscimento. Qui per cittadinanza deve intendersi non tanto una condizione particolare segnata da contenuti definiti – cosa che certamente è – ma più radicalmente la condizione di essere e di poter essere – essere considerato e considerarsi – cittadino in quanto membro di una comunità di eguali, perciò democratica, che si riconoscono reciprocamente eguale dignità e rispetto, e quindi eguali capacità, ossia una condizione che precede assiologicamente la conquista e il godimento di diritti particolari.

In questo senso, il rivendicare (*claim*) diritti come atto performativamente costitutivo della cittadinanza si in-

⁵⁷ Isin, «Performative Citizenship».

⁵⁸ Zivi, *Making Rights Claims*, 79.

serisce nella struttura triadica dell'identità del sé come soggetto di diritto in Ricœur: sé-soggetto di diritto-cittadino. Infatti è nella misura in cui le rivendicazioni sono sostenute da un sottostante immaginario etico, politico e giuridico, che si capisce come i *claims* siano un atto di responsabilità, poiché essi proiettano nel futuro la realtà di un diritto che ancora non è ma che per coerenza con la logica interna di un sistema fondato sul *rule of law*, si afferma debba essere: «by so doing [claiming rights] citizens and non-citizens, with or without rights, assume responsibilities towards each other, across boundaries and borders, transform themselves and others, the rights under which they make claims, and the rights to which they make claims»⁵⁹.

Queste considerazioni circa gli effetti performativi delle rivendicazioni di diritti entrano in risonanza con quanto Ricœur scrive riguardo il misconoscimento, l'indignazione che esso genera e la responsabilità del cittadino:

[...] i sentimenti negativi sono risorse significative della lotta per il riconoscimento; l'indignazione costituisce sotto questo aspetto la struttura di transizione tra il disprezzo risentito nell'emozione della collera e la volontà di diventare un attore della lotta per il riconoscimento. Il punto più sensibile dell'indignazione concerne l'insopportabile contrasto, ricordato sopra, tra l'uguale attribuzione di diritti e la disuguale distribuzione di beni in società come la nostra, che sembrano condannate a pagare il progresso in termini di produttività in tutti i settori al costo di un aumento sensibile delle disuguaglianze. Ma se l'indignazione può risultare disarmante, essa è anche in grado di mobilitare. Sotto questo aspetto, uno dei significati dell'idea di responsabilità proviene dal percorso che va dall'umiliazione, vissuta come lesione

⁵⁹ Isin, «Performative Citizenship», 507–8.

del rispetto di sé, attraverso l'indignazione come risposta morale all'oltraggio, sino alla volontà di partecipazione al processo di allargamento della sfera dei diritti soggettivi⁶⁰.

Inoltre la figura del soggetto di diritto/cittadino elaborata da Ricœur sembra poter costituire l'antropologia filosofica di riferimento per una teoria performativa della cittadinanza (che pur si richiama esplicitamente ad altre tradizioni di pensiero, ma che resta aperta ad altri apporti⁶¹), poiché dà conto del punto di vista interno dei soggetti che assumono, esercitano e rivendicano la propria responsabilità in quanto soggetti di diritto e cittadini:

since citizenship is brought into being by performing it, non-citizens can also perform citizenship. The political subjects—individual or collective—of citizenship are not given in advance, they too are brought into being performatively [...] when people enact themselves through such performances or acts—whatever differences may separate them in values, principles, and priorities—they are performing citizenship, even those who are not passport-carrying members of the state (non-citizens)⁶².

In questo senso la figura del cittadino è sempre ancora a venire (*yet to come*) e non è acquisita una volta per tutte in modo chiaro e definitivo. Si coglie così come la forza dell'immaginario debba alimentare l'ideale della cittadinanza: il rivendicare diritti presuppone l'aver sviluppato un immaginario della cittadinanza che ne costituisce il fondamento ideale, di cui il *rule of law* è una par-

⁶⁰ Ricœur, *Percorsi del riconoscimento*, 225–26.

⁶¹ Engin Isin, «Doing Rights with Things: The Art of Becoming Citizens», in *Performing Citizenship: Bodies, Agencies, Limitations*, a c. di Paula Hildebrandt et al., Performance Philosophy (Cham: Springer International Publishing, 2019), 45–56, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97502-3_4.

⁶² Isin, 50–51.

te essenziale. Proprio perché le rivendicazioni di diritti inesistenti in quanto non ancora riconosciuti, così come di diritti inefficaci in quanto inattuati, si fondano su un immaginario dei diritti, la richiesta di essere riconosciuti giuridicamente come cittadini-soggetti di diritto ancora a venire, presuppone il riconoscimento di sé – e degli altri – come eguali soggetti di diritto.

In questo sta la forza performativa dell'immaginario dei diritti: è solo pensandosi anzitutto cittadini in senso forte, ossia in quanto responsabili del *rule of law*, che si può concepire una rivendicazione di diritti ancora non riconosciuti: «through rights claiming, that is, we constitute our individual identities as well as our political communities in a paradoxical process that expands the conception of personhood by drawing attention to previously unauthorized conceptions of personhood»⁶³. Le concrete dinamiche di lotta per il riconoscimento a fronte di esperienze concrete di misconoscimento, rappresentano non solo una tappa fondamentale di costruzione della cittadinanza, bensì storicamente sono il suo punto di innesco concreto. L'ingresso nella cittadinanza si dà a seguito di simili lotte contingenti, storiche, ancorate a contesti specifici, evocati in termini che – ancora una volta – sembrano entrare in consonanza con l'approccio di Ricoeur:

If indeed citizenship mediates the relations between citizens, non-citizens, and polities to which we belong, claim, or inhabit, then it also involves the art of being with others, negotiating different situations and identities, and articulating ourselves as distinct yet similar to others in our everyday lives. Through these social struggles, we develop a sense of our rights as others' obligations and others' rights as our

⁶³ Zivi, *Making Rights Claims*, 83.

obligations⁶⁴.

La tensione etica che attraversa la figura del cittadino e del soggetto di diritto e che proietta queste due figure al di là della loro dimensione puramente legale-formale è testimoniata dal ripetuto riferimento in Ricœur a una dimensione che eccede l'equivalenza tra diritti e doveri e che presuppone invece un'eccedenza che alimenta la *visée éthique* e la predisposizione alla responsabilità: il riferimento alla logica del dono, alle situazioni pacifiche o riconciliate di riconoscimento, alla dialettica tra amore e giustizia.

Il fondamento politico e giuridico della società richiede una logica della non corrispondenza e della gratuità⁶⁵ che non può essere esaurita dalla pura logica dell'equivalenza, pur restando quest'ultima un elemento indispensabile alla sua buona costituzione, dal momento che nel connettere le regole di giustizia con la ricerca etica della vita buona (con e per gli altri, all'interno di istituzioni giuste), la saggezza pratica deve far ricorso a un fondamento più profondo per raggiungere pienamente il senso di una solidarietà disinteressata tra le persone.

La dialettica tra l'eguaglianza di principio e la concretizzazione storica delle sue rivendicazioni entro forme di volta in volta determinate, contestando più o meno frontalmente l'ordine istituzionalizzato che – ricorda Ricœur – una volta costituito tende a irrigidirsi e a escludere, rappresenta la dinamica caratterizzante una cittadinanza che non può essere concepita, e vissuta, altrimenti che in modo attivo. La convinzione che sostiene questa visione attiva della cittadinanza non si produce dal nul-

⁶⁴ Isin, «Doing Rights with Things», 53.

⁶⁵ Gaëlle Fiasse, «Asymétrie, gratuité et réciprocité», in *Paul Ricœur. De l'homme faillible à l'homme capable* (Presses Universitaires de France, 2008), 119–56, <https://doi.org/10.3917/puf.fiasse.2008.01.0119>.

la, bensì dopo aver goduto dei diritti che altre simili lotte hanno conquistato storicamente. Dopo aver fatto cioè esperienza diretta del divenire altro da sé (cittadino) pur restando se stessi.

Capitolo 5. Diritto, diritti e cittadinanza nel mondo digitale

Introduzione

Per introdurre questo capitolo vorrei partire da una breve risposta data da Paul Ricœur nel corso del dibattito seguito all'intervento dal titolo *La Justice, vertu et institution*¹ che egli tenne in occasione del convegno a lui dedicato ad Amiens nel giugno 1997. Alla domanda su quali fossero le sue riflessioni riguardo all'inevitabile crescente ruolo dei computer nei processi decisionali (segnatamente in ambito medico, giuridico e politico), e in particolare sul potenziale pericolo rappresentato da una società in cui le decisioni venissero prese dalle macchine, Ricœur rispose di non vedere alcuna minaccia e di non averne timore, in quanto «[...] i computer non pensano. I computer sono usati dalle persone. Sono strumenti di comunicazione, ma non creano un messaggio né pensano. Quindi, cosa dobbiamo temere?»².

¹ Pubblicato in Jeffrey Andrew Barash e Mireille Delbraccio, *La sagesse pratique: autour de l'oeuvre de Paul Ricœur* (Paris, France: Centre national de documentation pédagogique, 1998), 11–28.

² Barash e Delbraccio, 92 (traduzione mia).

Proseguì affermando che le macchine non sarebbero state destinate a sostituire gli esseri umani nelle decisioni, ma che avrebbero semplicemente fornito maggiori informazioni a coloro che decidono; prendendo come esempi i settori medico e giuridico, Ricœur osservava che i computer non alterano la relazione tra medico e paziente, basata sulla fiducia, così come nel campo della giustizia la situazione fondamentale in cui un essere umano giudica un altro essere umano non viene alterata dalla funzione ausiliaria svolta dalle macchine. In entrambe queste situazioni i computer ampliano semplicemente la catena di intermediazione (*les intermédiaires de la parole*): «non vedo sotto quale profilo l'aspetto materiale dei computer possa alterare la struttura del problema [...] possiamo moltiplicare la sequenza degli intermediari, ma la struttura fondamentale non sarà alterata»³.

Poco meno di trent'anni più tardi, l'ascesa dell'attuale "società datificata" (*datafied society*)⁴ o "società algoritmica"⁵, e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ci obbligano a riconsiderare tale affermazione. Tanto i contesti in cui i computer sono utilizzati per prendere decisioni, quanto i modi in cui tali decisioni vengono prese⁶, purtroppo smentiscono le parole di Ricœur, che però non sono prive di significato; esse mantengono un certo valore se riconosciamo che il loro statuto discorsivo è cambiato: da descrittive – come erano state formulate – sono diventate normative. Ciò non è avvenuto a causa della loro debolezza, bensì, al contrario, come conseguenza del ruolo

³ Barash e Delbraccio, 93.

⁴ Arne Hintz, Lina Dencik, e Karin Wahl-Jorgensen, *Digital Citizenship in a Datafied Society* (Polity, 2019).

⁵ Jack M. Balkin, «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data», *Ohio State Law Journal*, fasc. 5 (2017): 1217–42.

⁶ Giuseppe Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo* (Mucchi Editore, 2023).

mutato che le tecnologie svolgono nelle società contemporanee. Nonostante l'ottimismo (o la miopia?) di Ricœur rispetto al caso specifico cui si riferiva, ritengo che il suo pensiero possa ancora offrire elementi fecondi per affrontare alcuni dei problemi connessi alla pervasiva datificazione (o dataficazione)⁷ delle società contemporanee e alle pratiche di sorveglianza che essa comporta. In particolare, qui intendo concentrarmi sui contributi che la filosofia del diritto di Ricœur offre per una riflessione sull'identità e sulle capacità del Sé come soggetto di diritti e come cittadino digitale.

* * *

Il contesto: *datificazione, società algoritmica, sorveglianza*

Al fine di meglio comprendere tale dinamiche è necessario illustrare brevemente le caratteristiche della cosiddetta “società algoritmica”, con particolare riguardo ai processi di datificazione dell'identità che hanno portato Gilles Deleuze a parlare di *dividual*, per designare il soggetto della società del controllo fondata sui dati. Non si tratta più di un soggetto fisico in carne ed ossa ma di un soggetto la cui identità è ricostruita algebricamente sulla base dell'aggregazione di dati seguendo di volta in volta logiche di controllo e di potere: «we no longer find ourselves dealing with the mass/individual pair. Individuals have become “dividuals,” and masses, samples, data, markets, or “banks”»⁸.

⁷ «Datificazione», in *Vocabolario Treccani, Neologismi* (Treccani, 2019), [https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_(Neologismi)).

⁸ Gilles Deleuze, «Postscript on the Societies of Control», *October* 59 (1992): 4.

La trasformazione determinata dalla crescente digitalizzazione di molti aspetti essenziali delle nostre vite e dal ruolo sempre più rilevante dell'intelligenza artificiale, se da un lato ha l'effetto di estendere le capacità individuali, dall'altro favorisce la raccolta e l'analisi dei dati personali in modi che non hanno precedenti, in particolare rendendo possibili processi decisionali automatizzati. Tutti questi sviluppi sollevano preoccupazioni rilevanti per la salute della cittadinanza democratica, rendendo necessario un ripensamento del concetto di cittadinanza digitale, al fine di elaborare una nozione che possa aiutare a confrontarsi criticamente con le diverse modalità attraverso cui i cittadini sono sempre più monitorati, sorvegliati, categorizzati e profilati. Traceremo brevemente i tratti salienti della "società datificata", al fine di contestualizzare le riflessioni sulla cittadinanza digitale.

Espressioni correnti quali "società digitale" o "società dei dati" o simili sembrano indicare genericamente la condizione di una società nella quale le tecnologie digitali hanno un rilievo e un peso sempre maggiore; nel contesto di questa analisi vorremmo invece esaminare più da vicino quali sono le caratteristiche di una società non tanto o non solo digitalizzata quanto datificata; per fare questo è necessario anzitutto intendere in che cosa consiste la datificazione.

Col termine *datafication*⁹ si designa la traduzione di aspetti materiali e immateriali della vita in dati, in modo

⁹ Clare Southerton, «Datafication», in *Encyclopedia of Big Data*, a c. di Laurie A. Schintler e Connie L. McNeely (Cham: Springer International Publishing, 2022), 358–61, https://doi.org/10.1007/978-3-319-32010-6_332; Tanu Singh et al., «The Datafication of Everything: Challenges and Opportunities in a Hyperconnected World», in *Advancements in Smart Computing and Information Security*, a c. di Sridaran Rajagopal et al. (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 254–68, https://doi.org/10.1007/978-3-031-58604-0_18; Jos De Mul, «Database identity: Personal and cultural identity in the age of global datafica-

tale che questi possono essere analizzati al fine di identificare correlazioni e *patterns* tra i dati: «to datafy a phenomenon is to put it in a quantified format so it can be tabulated and analyzed»¹⁰. In particolare, ciò che maggiormente rileva i fini della nostra analisi è che essa riguarda informazioni personali relative non solo a comportamenti o altri segni esteriori quali ad esempio la localizzazione nello spazio, bensì anche – e forse soprattutto – l'intima identità di ciascuno, quali sentimenti, attitudini, relazioni, stati d'animo¹¹.

Tali processi avvengono nel contesto di quella che è stata definita “società datificata” o anche “società algoritmica”, espressioni legate all'uso prominente dei dati nel funzionamento delle società contemporanee; seppure coniate in contesti diversi le due espressioni possono essere ritenute equivalenti nella misura in cui i dati senza gli algoritmi sono privi di valore e viceversa gli algoritmi senza i dati sono privi di funzione: «data are not useful in and of themselves. They only have utility if meaning and

tion», in *Crossroads in new media, identity and law: the shape of diversity to come* (Springer, 2015), 97–118; Lina Dencik e Anne Kaun, «Datafication and the Welfare State», *Global Perspectives* 1, fasc. 1 (11 maggio 2020), <https://doi.org/10.1525/gp.2020.12912>; Marina Micheli et al., «Emerging Models of Data Governance in the Age of Datafication», *Big Data & Society* 7, fasc. 2 (1 luglio 2020): 1–15, <https://doi.org/10.1177/2053951720948087>; Joanna Redden, «Democratic Governance in an Age of Datafication: Lessons from Mapping Government Discourses and Practices», *Big Data & Society* 5, fasc. 2 (1 luglio 2018): 2053951718809145, <https://doi.org/10.1177/2053951718809145>; José Van Dijck, «Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology», *Surveillance & Society* 12, fasc. 2 (2014): 197–208, <https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.4776>.

¹⁰ Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier, *Big data: a revolution that will transform how we live, work and think*. (London: John Murray Publishers, 2013).

¹¹ Jens-Erik Mai, «Big data privacy: The datafication of personal information», *The Information Society* 32, fasc. 3 (26 maggio 2016): 192–99, <https://doi.org/10/gfz43k>; Mayer-Schönberger e Cukier, *Big data*.

value can be extracted from them. In other words, it is what is done with data that is important, not simply that they are generated »¹².

Si tratta di un fenomeno che è leggibile e ha senso nel contesto di una società basata sulla crescente quantificazione di ogni aspetto della vita sociale, sia materiale che immateriale:

Datafication refers to the process by which subjects, objects, and practices are transformed into digital data. Associated with the rise of digital technologies, digitization, and big data, many scholars argue datafication is intensifying as more dimensions of social life play out in digital spaces. Datafication renders a diverse range of information as machine readable, quantifiable data for the purpose of aggregation and analysis. Datafication is also used as a term to describe a logic that sees things in the world as sources of data to be “mined” for correlations or sold, and from which insights can be gained about human behavior and social issues¹³.

Il punto è che la datificazione deve essere intesa come una vera e propria traduzione, vale a dire come un’attività creativa, produttiva, legata alla stessa natura dei dati che diversamente da quanto il termine suggerisce non sono per nulla delle evidenze che si offrono a noi, bensì sono inevitabilmente un prodotto finale di scelte iniziali. Come è stato rilevato, il termine dati è fuorviante nella misura in cui essi sono *presi* più che *dati*, al punto che il termine che meglio si addice sarebbe quello di *capta*:

etymologically the word *data* is derived from the Latin *dare*, meaning “to give”. In this sense, data are raw elements that *can be* abstracted from (given by) phenomena – measured and recorded in various ways.

¹² Rob Kitchin, *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences* (Sage, 2014), 136.

¹³ Southerton, «Datafication», 358.

However, in general use, data refer to those elements that *are* taken; extracted through observations, computations, experiments, and record keeping. Technically, then, what we understand as *data* are actually *capta* (derived from the Latin *capere*, meaning “to take”); those units of data that have been selected and harvested from the sum of all potential data¹⁴.

Seguendo le suggestioni di una fortunata metafora si può dire che i dati non sono mai “crudi” ma sono sempre “cotti”¹⁵: «data are always already “cooked” and never entirely “raw.”»¹⁶. I dati infatti non esistono di per sé ma devono essere generati, e per essere generati essi devono essere anzitutto immaginati, concepiti e dunque in un certo senso pre-interpretati, nella misura in cui la loro generazione deve essere predisposta sulla base di determinate ipotesi di partenza che determinano la selezione delle caratteristiche distintive e della loro potenzialità informativa: «data harvested through measurement are always a selection from the total sum of all possible data available – what we have chosen to take from all that could potentially be given. As such, data are inherently partial, selective and representative, and the distinguishing criteria used in their capture has consequence»¹⁷.

Di fronte all’idea diffusa di considerare i dati come elementi costitutivi della società dell’informazione, un po’ come gli atomi lo sarebbero della realtà fisica, è necessario sottolineare con forza il carattere non neutro e inevitabilmente parziale di ogni processo di datificazione, il quale necessariamente produce una semplificazione

¹⁴ Kitchin, 29.

¹⁵ Lisa Gitelman, a c. di, «*Raw Data*» *Is an Oxymoron*, (Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2013), <https://mitpress.mit.edu/books/raw-data-oxymoron>.

¹⁶ Gitelman, 2.

¹⁷ Kitchin, *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*, 29.

della realtà rappresentata, che tuttavia rischia di passare inosservata dietro l'apparente oggettività dei dati: «when information is “datafied,” it is reduced to elements of the information that can be counted, aggregated, calculated, and rendered machine-readable. As such there are significant complexities that are lost in this process that renders qualitative detail invisible»¹⁸. L'ubiquità di tali processi e la loro normalizzazione fa capire come si possa parlare di «società algoritmica» per definire «a society organized around social and economic decision-making by algorithms, robots, and AI agents, who not only make the decisions but also, in some cases, carry them out. The use of robots and AI, therefore, is just a special case of the Algorithmic Society»¹⁹.

Quello che occorre rilevare in questa definizione non è tanto l'accento posto sulle capacità degli algoritmi di emulare processi decisionali tipicamente umani, bensì l'accento posto sull'impiego di tali capacità al fine di prendere decisioni e a volte anche eseguirle non in ambienti tecnicamente ristretti ma nell'espletamento di funzioni cruciali in campo economico, sociale e giuridico.

I processi decisionali algoritmici sono resi possibili da una sempre più pervasiva datificazione degli aspetti più personali dell'identità e permettono la categorizzazione e la profilazione di individui e gruppi, che – secondo la definizione contenuta all'articolo 4 del GDPR – consiste in «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la si-

¹⁸ Southerton, «Datafication», 358.

¹⁹ Jack M. Balkin, «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data», *Ohio State Law Journal*, fasc. 5 (2017): 1217–42.

tuazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Come sottolineato in un parere dell'*Article 29 Working Party*, la diffusione dei dati personali e la capacità di trovare correlazioni, possono consentire di determinare, analizzare e prevedere aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di un individuo²⁰. Ciò che emerge chiaramente è che l'analisi di dati è usata non tanto a scopo soltanto ricognitivo, bensì soprattutto al fine di prevedere, e indirizzare, comportamenti futuri.

In tale contesto gli individui diventano oggetto di giudizio più che soggetti dello stesso: l'identità personale infatti è ricostruita a partire da un'analisi di dati di volta in volta diversa in quanto necessariamente contestuale, per essere poi assunta nei processi decisionali algoritmici che a loro volta alimentano tale identità digitale con nuovi dati:

A central concern is how identity – the association of persons with positive and negative associations and traits – is constructed and distributed in the Algorithmic Society [...] In the Algorithmic Society, people's digital identities are produced by many different actors, their digital identities flow to a wide range of decision-makers, and the decisions are made by entities about which people know little²¹.

Di conseguenza, come risultato di queste operazioni algoritmiche, non esiste un'unica rappresentazione di noi stessi, quanto piuttosto un numero imprecisato di inter-

²⁰ Article 29 Working Party, «Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679», 3 ottobre 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47963.

²¹ Balkin, «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data», 2017, 1236–37.

pretazioni concorrenti e mutevoli dei dati che definiscono chi siamo²².

L'ideologia (spesso implicita) sottostante a questi processi culturali e politici, prima ancora che tecnici, è stata denominata *dataismo*²³, consistente nella fiducia nelle capacità di quantificazione oggettiva della realtà e nel potenziale tracciamento di ogni tipo di comportamento sociale. Il contesto di emersione e di sviluppo di tali pratiche è quello efficacemente designato da Shoshana Zuboff come «capitalismo della sorveglianza»²⁴. Da un punto di vista delle pratiche e delle attitudini sociali, tali processi sono accompagnati dalla diffusione di una sempre più generalizzata «cultura della sorveglianza»²⁵, che rende obsoleta la tradizionale separazione tra osservatore e osservato propria del *panopticon*, in quanto la sorveglianza viene interiorizzata e si traduce in atteggiamenti, in *habitus*: «the algorithm causes you to internalize its classifications and assessments of risk, causing you to alter your behavior in order to avoid surveillance or avoid being categorized as risky. It causes you to alter your identity, behavior, or other aspects of personal selfpresentation in order to appear less risky to the algorithm»²⁶.

²² John Cheney-Lippold, *We Are Data: Algorithms and the Making of Our Digital Selves* (NYU Press, 2017), 35.

²³ Van Dijck, «Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology».

²⁴ Shoshana Zuboff, *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power* (New York, NY, USA: PublicAffairs, 2019); trad. it. *Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, trad. da Paolo Bassotti (Luiss University Press, 2019).

²⁵ David Lyon, *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life* (John Wiley & Sons, 2018); trad. it. *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, a c. di Gabriele Balbi e Philip Di Salvo (Roma: Luiss University Press, 2020).

²⁶ Balkin, «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data», 2017, 1238.

Nel contesto delle società algoritmiche, dunque, l'identità personale viene (ri)costruita attraverso l'analisi e l'elaborazione di dati (personali) solo in parte forniti volontariamente, o che possono essere dedotti da altri dati, siano essi personali o meno, volontariamente divulgati o meno, così che abitudini e preferenze dei soggetti interessati possono emergere da correlazioni tra dati che risultano insignificanti se presi singolarmente, e che tuttavia producono una sorta di "alter ego digitale". L'esito di queste operazioni algoritmiche è che questa identità datificata prevale sull'identità personale:

What is most unfortunate about this development is that the data body not only claims to have ontological privilege, but actually has it. What your data body says about you is more real than what you say about yourself. The data body is the body by which you are judged in society, and the body which dictates your status in the world. What we are witnessing at this point in time is the triumph of representation over being (*Critical Art Ensemble*)²⁷.

Queste caratteristiche della «società algoritmica» incidono sulle relazioni di riconoscimento, che vedono coinvolti, da un lato, degli agenti artificiali, e dall'altro un soggetto sempre più ricondotto a un insieme contingente e contestuale di dati. Questi non solo ne fotografano l'identità, bensì lo definiscono assegnandogliela dall'esterno²⁸. L'identità personale così è sempre più quantificata²⁹ ed espressa dall'aggregazione dei dati: «who we are

²⁷ Gitelman, «*Raw Data*» *Is an Oxymoron*, 127.

²⁸ Cheney-Lippold, *We Are Data*.

²⁹ Deborah Lupton, *The quantified self* (John Wiley & Sons, 2016); Noel Fitzpatrick, «Digital Hermeneutics Will the Real Quantified Self Please Stand Up?», in *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, a c. di Mark Coeckelbergh, Wessel Reijers, e Alberto Romele (Rowman & Littlefield, 2021), 117–33.

in this world is much more than a straightforward declaration of self-identification or intended performance [...] Who we are in the face of algorithmic interpretation is who we are computationally calculated to be»³⁰.

Quando l'identità è ridotta al "corpo statistico" e la dimensione corporea viene ignorata, l'individuo prodotto da questi processi di profilazione algoritmica è un «soggetto interpolato» che, privo di ogni riferimento corporeo e materiale a una vita vissuta nell'esperienza concreta, resta esposto a interpretazione multiple in base ai dati di volta in volta correlati: «without an embodied, always complete and unique identifier to call John, 'John' is an unstable inventory of potential meaning»³¹.

Il riferimento al corpo e alla materialità e contestualità dell'esperienza vissuta meritano di essere sottolineati: alla dimensione relazionale dell'identità si sovrappone e si sostituisce quella della correlazione statistica, e parallelamente al soggetto dell'esperienza si sostituisce il *data subject*. Questo termine, che nella legislazione europea sulla protezione dei dati personali designa il soggetto dei diritti, e che nella versione italiana è tradotto con "l'interessato", nella versione inglese contiene un più ampio potere evocativo: il "soggetto dei dati" infatti può essere inteso allo stesso tempo come colui cui i dati si riferiscono e colui al quale i dati vengono riferiti suo malgrado, ossia assegnati, imputati. Il risultato di questa imputazione è non tanto una *predizione* o *previsione* (di un comportamento futuro, ad esempio) quanto un'ipoteca (*pre-emption*) sulla sua futura identità: «our options in life are mediated by profiles that seem to define us as correlated data subjects, even though these profiles can ne-

³⁰ Cheney-Lippold, *We Are Data*, 20.

³¹ Cheney-Lippold, 173 (enfasi mia).

ver be anything but virtual since they are based on our past behaviour or biometric “substance”. Any conclusion drawn from that perspective is an anticipation»³².

Nella società algoritmica, una volta ridotti a insieme di dati, a “corpo statistico”, si è spossessati della capacità di definire la propria identità e si viene costituiti in quanto radicalmente altri da sé, così che: «the future of identity online is how we negotiate this emergence»³³.

Tali processi hanno un impatto considerevole su antropologia filosofica giuridica e politica in quanto coinvolgono categorie fondamentali come quelle di identità, capacità, e cittadinanza fino alla stessa idea dell’umano. Il punto è che non si tratta soltanto di un fenomeno sociale, bensì si tratta di una più profonda esperienza *morale* di «mortificazione del sé» (mortification of the self)³⁴: «the effects of these advanced technologies should not be described in terms of weak or strong personalities, but in terms of their impact on identity-building, citizenship and democracy»³⁵.

L’impatto dirompente che queste caratteristiche della società algoritmica hanno sulla cittadinanza digitale definita quale «capacità di partecipare alla società online», secondo la prima elaborazione che ne è stata data³⁶, sono intuibili abbastanza chiaramente: nella società algoritmica l’agire digitale da dimensione di sviluppo o di potenziamento delle capacità degli individui di prendere parte

³² Mireille Hildebrandt, «Privacy and Identity», in *Privacy and the Criminal Law*, a c. di E. Claes, E. Duff, e S. Gutwirth (Antwerp- Oxford: Intersentia, 2006), 43–58.

³³ Cheney-Lippold, *We Are Data*, 5.

³⁴ Bernard E Harcourt, *Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age* (Harvard University Press, 2015).

³⁵ Hildebrandt, «Privacy and Identity», 13.

³⁶ Karen Mossberger, «Defining Digital Citizenship», in *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*, a c. di Caroline J. Tolbert, Ramona S. McNeal, e Karen Mossberger (MIT Press, 2008), 1–19.

alla società da cittadini in quanto “cittadini digitali”, diviene invece elemento che mette seriamente in questione non solo le capacità dei cittadini sul piano politico e giuridico, bensì la loro stessa identità personale. Seppure l’uso delle tecnologie digitali può avere l’effetto di includere nel cerchio della cittadinanza persone che ne sono escluse, tuttavia appare chiaro come sia necessario elaborare un’idea di cittadinanza digitale in grado di rispondere a tali problemi.

In questo senso sicuramente le riflessioni di Ricœur sono preziose fonti d’ispirazione per leggere e ridefinire la responsabilità nel contesto dell’innovazione tecnologica³⁷ ed assumono un interesse ancora maggiore nella società algoritmica, per la loro capacità di riportare al centro dell’agire tecnologico un soggetto concreto, in carne e ossa, resistendo all’idea di sostituirlo con il suo alter ego digitale, esattamente come avviene nella riflessione sul soggetto di diritto: così come quest’ultimo è sottratto a una configurazione in termini puramente astratti, altrettanto lo è il soggetto dell’agire tecnologico. Anticipiamo la tesi forte, e apparentemente paradossale, che vorremmo sostenere: nella società algoritmica è proprio *in quanto* ci si costituisca come cittadini digitali in carne e ossa, che è possibile mantenere la propria identità, invece di vedersela ascrivere da processi anonimi.

Come visto la concezione della cittadinanza di Ricœur contiene in sé le risorse per pensare una cittadinanza oltre lo Stato, che prescinde dal riferimento a un contesto storico e culturale determinato; questa circostanza, unitamente all’antropologia etico-politica che la

³⁷ Guido Gorgoni e Robert Gianni, «Responsibility, Technology and Innovation: The Recognition of a Capable Agent», in *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology* (Rowman & Littlefield, 2021), 171–88.

sorregge, la rende rilevante nel contesto della società dei dati. Proprio la specifica articolazione dell'identità politico-giuridica analizzata nei capitoli precedenti aiuta a comprendere meglio – e ad articolarla – la tesi della *in-computability* ossia dell'incalcolabilità, dell'irriducibilità a dato tanto dell'identità del sé quanto del *rule of law*, tesi entrambe sostenute da Mireille Hildebrandt³⁸: entrambe non possono e non devono essere ridotte a dato calcolato, nella misura in cui non si tratta di bilanciare un rapporto tra quantità, bensì di mettere in relazione – tanto tra di loro quanto con l'istanza terza dell'autorità – dei soggetti di diritto che sono tali in quanto capaci e responsabili.

Il diritto come regola di relazione tra soggetti responsabili e non come strumento di governo, tecnica di condizionamento dei comportamenti, rimanda all'idea di una relazione interpersonale, precisamente quanto è messo seriamente in questione dalla sua crescente trasformazione computazionale³⁹. L'ipotesi di un futuro in cui la capacità decisionale dell'intelligenza artificiale riuscirà ad eccedere quella del decisore umano, sia esso giudice o legislatore, non è così inverosimile. Questo nuovo tipo di diritto computazionale infatti non avrebbe più natura linguistica e testuale bensì sarebbe basato su decisioni prese da algoritmi e fondate sui dati, cosa che consentirebbe un'applicazione chiara delle norme giuridiche e renderebbe il diritto funzionalmente completo⁴⁰.

³⁸ Mireille Hildebrandt, «Privacy as Protection of the Incomputable Self: From Agnostic to Agonistic Machine Learning», *Theoretical Inquiries in Law* 20, fasc. 1 (2019): 83–121, <https://doi.org/10.1515/til-2019-0004>; Mireille Hildebrandt, «Law As Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence. Speaking Law to the Power of Statistics», *University of Toronto Law Journal* 68, fasc. Supplement 1 (2018): 12–35.

³⁹ McBride, Pauline, e Laurence Diver. «Research Study on Computational Law». funded by the ERC Advanced Grant 'Counting as a Human Being in the Era of Computational Law' (COHUBICOL), 2024.

⁴⁰ Abdi Aidid e Benjamin Alarie, *The Legal Singularity: How Arti-*

Sembra cioè potersi realizzare quanto ipotizzava oramai alcuni decenni fa Winfried Hassemer: «se si giungesse effettivamente a una formalizzazione del pensiero giuridico, allora il programmatore affiancherebbe il legislatore, il calcolatore elettronico sostituirebbe il giudice»⁴¹. Le questioni aperte dall'impiego dell'intelligenza artificiale spaziano dal campo dell'applicazione⁴² a quello della stessa produzione del diritto⁴³, prospettiva che mette radicalmente in questione alcune delle caratteristiche qualificanti dell'esperienza giuridica contemporanea, in primis il rispetto del *rule of law*.

Questo richiede di esaminare più da vicino la figura del cittadino della società datificata. Adottando una postura Ricœuriana dobbiamo chiederci: chi è il cittadino digitale?

Nelle pagine che seguono vorrei discutere tali problematiche alla luce della teoria performativa della cittadinanza digitale proposta da Engin Isin ed Evelyn Ruppert⁴⁴; l'interesse di questa specifica teoria risiede nel fatto che essa entra in risonanza con le riflessioni di Ricœur sul soggetto di diritto e sul cittadino.

Il sé come cittadino digitale

cial Intelligence Can Make Law Radically Better (University of Toronto Press, 2023).

⁴¹ Winfried Hassemer, *Fattispecie Tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, a c. di Gaetano Carlizzi (Napoli: E.S.I., 2007), 76.

⁴² Samer Hassan e Primavera De Filippi, «The Expansion of Algorithmic Governance: From Code Is Law to Law Is Code», *Field Actions Science Reports*. The Journal of Field Actions, fasc. Special Issue 17 (31 dicembre 2017): 88–90.

⁴³ Laurence Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted* (Edinburgh University Press, 2021), <https://doi.org/10.1515/9781474485340>.

⁴⁴ Engin Isin e Evelyn Ruppert, *Being Digital Citizens*, 2a ed. (London: Rowman & Littlefield International, 2020).

A fronte delle difficoltà sopra evidenziate, si registra un crescente numero di approcci contemporanei alla cittadinanza digitale che si collocano oltre l'idea tradizionale di cittadinanza intesa come appartenenza, proponendo la figura di un soggetto attivo nell'affermarsi in quanto cittadino digitale.

In questa direzione, ad esempio, alcuni autori hanno proposto di interpretare la cittadinanza digitale in linea con l'idea di identità narrativa, intendendola in particolare come capacità di produrre una «cultura civica» costruita attraverso processi di scambio narrativo nell'ambito delle tecnologie digitali che li rendono possibili, più che con il trasferimento dei tipici atti di cittadinanza nel mondo digitale (quale ad esempio il voto elettronico a distanza). Si tratta invece di chiedersi in che modo gli strumenti digitali possano supportare lo sviluppo di una cultura della cittadinanza: «it is unhelpful to approach 'digital citizenship' simply by asking what digital tools can add to stereotypical acts of citizenship (voting, joining a party, reading a manifesto). It is more helpful to ask how digital infrastructures can support a wider "civic culture"»⁴⁵.

I media digitali infatti rappresentano allo stesso tempo nuovi mezzi e nuovi contesti in cui è possibile il riconoscimento⁴⁶ in forme innovative rispetto a quelle della cittadinanza tradizionale: «digital media and digital infrastructures provide the means to recognise people in new ways as active narrators of their individual lives and the issues they share with others. Such recognition mat-

⁴⁵ Nick Couldry et al., «Digital citizenship? Narrative exchange and the changing terms of civic culture», *Citizenship Studies* 18, fasc. 6-7 (18 agosto 2014): 615, <https://doi.org/10.1080/13621025.2013.865903>.

⁴⁶ Nick Couldry et al., «Constructing a Digital Storycircle: Digital Infrastructure and Mutual Recognition», *International Journal of Cultural Studies* 18, fasc. 5 (1 settembre 2015): 501-17, <https://doi.org/10.1177/1367877913519313>.

ters within a view of democracy as social cooperation where citizens need to be recognised for having “capabilities [that] are of constitutive value to a concrete community”⁴⁷. In questo senso le infrastrutture digitali, intese non soltanto nel loro aspetto materiale ma nella loro più ampia funzione sociale, rappresentano contesti in cui diventa possibile l'emersione e lo sviluppo di una soggettività politica al di fuori di un quadro istituzionale rigidamente predefinito, dal quale diventa possibile emanciparsi.

In uno spirito sostanzialmente analogo Isin e Ruppert propongono un approccio alla cittadinanza digitale che non è concepita come uno status predefinito e poi attribuito a qualcuno: «we cannot simply assume that being a citizen online already means something (whether it is the ability to participate or the ability to stay safe) and then look for those whose conduct conforms to this meaning»⁴⁸. L'accento viene posto sulla figura del cittadino come soggetto politico che si auto-afferma, in particolare quale esito di «atti di cittadinanza»⁴⁹: «if we are going to designate the emerging political subject of cyberspace as the digital citizen, we ought not to use that concept in its conventional meaning as the ability to participate in cyberspace. Being digital citizens is not simply the ability to participate»⁵⁰.

Tale teoria attribuisce ai soggetti un ruolo attivo e proattivo nell'affermare sé stessi come cittadini digitali, distaccandosi dall'idea tradizionale secondo cui la cittadinanza sia uno status predefinito che viene attribuito a

⁴⁷ Couldry et al., «Digital citizenship?», 615; l'espressione di Honneth è tratta da *Reificazione: uno studio in chiave di teoria del riconoscimento* (Meltemi, 2007).

⁴⁸ Isin e Ruppert, *Being Digital Citizens*, 17.

⁴⁹ Isin, «Theorizing Acts of Citizenship».

⁵⁰ Isin e Ruppert, *Being Digital Citizens*, 67.

chi ne ha i requisiti. Al contrario, in questa teoria sono i soggetti *in carne e ossa (embodied)* a costituirsi come *cittadini digitali* e a definire i contenuti della cittadinanza, e non viceversa. Il modo di costituirsi in quanto cittadini digitali – ed è questo un ulteriore motivo di interesse in un’ottica di filosofia del diritto – è che essa afferma che si diventa cittadini digitali *rivendicando diritti (claiming rights)* nel cyberspazio. Da un lato dunque questa proposta teorica sembra fornire un contesto di applicazione all’antropologia riceuriana del soggetto di diritto e del cittadino; dall’altro quest’ultima sembra fornire le risorse di un’antropologia filosofica in grado di supportare una teoria della cittadinanza digitale così promettente ma anche così esigente.

Gli autori osservano che ciò che manca negli approcci alla cittadinanza digitale incentrati sull’idea della capacità di partecipare è proprio la figura del cittadino digitale come soggetto di esperienza in carne e ossa, che usa le tecnologie digitali per rivendicare diritti: «what is lost here is the figure of the citizen as an embodied subject of experience who acts through the Internet for making rights claims»⁵¹.

Benché il fondamento di tale teoria della cittadinanza digitale sia esplicitamente ispirato alle analisi di Michel Foucault sui processi di soggettivazione⁵², non sembra che la teoria proposta sia esclusivamente legata a questa visione antropologica e anzi ci sembra che richieda l’apporto di una antropologia filosofica più coerente con le sue premesse e le sue promesse.

È rivendicando diritti che i cittadini digitali si auto-costituiscono in quanto soggetti politici, e tale dinamica appartiene all’esperienza concreta di soggetti in car-

⁵¹ Isin e Ruppert, 24.

⁵² Isin e Ruppert, 11.

ne e ossa; questo richiede di pensarsi cittadini digitali in quanto soggetti di diritto più che come soggetti di potere.

Infatti rivendicare diritti nel cyberspazio, significa non solo investire lo spazio digitale di pretese giuridiche e politiche, bensì anche rappresentare se stessi e gli altri come soggetti di diritto, idea che certamente è colta dalla necessità di un immaginario della cittadinanza che sostenga tali rivendicazioni, ma che in concreto implica il collocare tale rivendicazioni e i soggetti che le portano avanti entro dinamiche di riconoscimento caratterizzate dalla struttura ternaria della relazione a sé e all'altro elaborata da Ricœur. Gli autori indicano il *claims* come ulteriore classe di *speech acts* accanto a quelli già riconosciuti da Austin⁵³, facendo riferimento alla figura del cittadino (digitale) quale soggetto che rivendica diritti in prima persona: «what distinguishes the citizen subject is making rights claims in or by saying and doing “I, we, they have a right to”»⁵⁴.

Una caratteristica distintiva di queste teorie è il rifiuto di considerare il cittadino digitale come una alter ego digitale del cittadino in carne e ossa; al contrario viene affermata esplicitamente che il soggetto che agisce online e quello che agisce offline sono la stessa persona, così come si afferma che vi è continuità e non separazione tra lo spazio fisico e il cyberspazio, che non è da intendersi uno spazio virtuale nel quale operano degli *avatar* dei cittadini reali bensì è uno spazio di relazione: «we develop an understanding of the space of digital life as the figure of cyberspace and an understanding of the figure of the citizen that we inherit. Rather than a separate or independent space constituted by the digital interactions and transactions of people, we define it as a space of re-

⁵³ Isin e Ruppert, 12.

⁵⁴ Isin e Ruppert, 62.

lations between and among bodies acting through the Internet»⁵⁵. Seppur partendo da un modello antropologico distinto da quello elaborato da Ricœur, i due approcci si incontrano proprio nella figura del cittadino digitale, che entrambe configurano come soggetto agente incarnato che agisce entro uno spazio unitario di relazione all'altro. Il cittadino digitale si configura come un soggetto politico *collettivo*, che si costituisce *agendo con gli altri* nella realizzazione dei diritti: «the citizen is a collective political subject that requires being and acting with others in the enactment of rights»⁵⁶.

Si può dire allora che la figura del cittadino digitale coincide con quella del data subject? La risposta sembra non poter che essere negativa. Infatti, i cittadini digitali sono il prodotto per così dire di «atti di cittadinanza», che possono consistere in parole discorsi, così come in atti che “parlano”. Questi atti sono ispirati e sostenuti da un immaginario della cittadinanza che viene mobilitato da coloro che rivendicano diritti: «making rights claims involves not only performative but also legal and imaginary forces». Il cittadino (digitale) si costituisce attraverso la tensione tra le forze dell'immaginario che proiettano la rivendicazioni *oltre* lo status quo del diritto, invocandone e allo stesso tempo contestandone la forza, ciò che viene espresso come una tensione fra sottomissione e sovversione:

each claim that a citizen articulates *against* an authority puts him or her *under* demands of that authority. If rights of citizenship come into being in law, the citizen comes into being through the performance of that law or performance of the right to claim rights. If the citizen comes into being performatively through rights, the imaginary of citizenship mobilizes this

⁵⁵ Isin e Ruppert, 11.

⁵⁶ Isin e Ruppert, xii.

figure of the citizen as a subversive subject. He or she is a subject of power whose acts of citizenship are simultaneously of submission and subversion. Acts of citizenship embody these two contradictions⁵⁷.

Il cittadino digitale emerge dalla tensione tra il soggetto in carne e ossa che rivendica diritti e il *data subject* che non è ancora riconosciuto. Se concordiamo sul fatto che la cittadinanza non possa essere interamente presupposta, e che i cittadini si costituiscano come tali attraverso atti di cittadinanza consistenti in rivendicazioni di diritti nello spazio digitale, tuttavia la forza performativa di questi atti di cittadinanza dev'essere spiegata dal punto di vista dei soggetti che rivendicano diritti (io, noi). È cioè necessario darne conto a partire dal «punto di vista interno» dei soggetti rivendicanti, per riprendere la celebre espressione di Hart. Infatti ciò implica comprendere se stessi, e riconoscere gli altri, come soggetti di diritti e di responsabilità.

Tale questione è centrale che deve essere affrontata e risolta non solo si fini della robustezza concettuale della teoria proposta, bensì anche in quanto la teoria in esame concepisce l'emergere del cittadino digitale non semplicemente in relazione al mero fatto di rivendicare diritti, bensì lo associa a rivendicazioni qualificate, dirette a contenuti specifici — in particolare, cittadini impegnati in valori democratici, non razzisti o omofobi, non discriminatori, e così via⁵⁸. Essendo questa una caratteristica qualificante della teoria, ciò rende ancora più urgente la necessità di esplicitare un'antropologia etico-filosofica coerente con tali premesse e capace di sostenerle.

⁵⁷ Isin e Ruppert, 21.

⁵⁸ Come specificato nella seconda edizione del libro, che qui viene presa come riferimento.

L'antropologia filosofica del Sé elaborata da Ricœur può rappresentare una risorsa a sostegno della teoria performativa della cittadinanza digitale, caratterizzando in modo significativo la figura del cittadino digitale, nella misura in cui le rivendicazioni devono essere articolate secondo la grammatica dei diritti. La necessità di rivendicazioni che si qualificano per il loro contenuto implica non solo un impegno autentico rispetto al contenuto dei diritti rivendicati, ma presuppone anche il riconoscimento degli altri come eguali soggetti di diritto non solo *de jure condito* bensì soprattutto *de jure condendo*. In questa prospettiva, il soggetto di diritto non può essere pensato nei termini di una figura astratta, bensì si definisce all'interno di una concreta relazione triadica «io-tu-terzo».

Nonostante le differenti tradizioni filosofiche da cui le due teorie provengono, la ricostruzione teorica del soggetto di diritti come Sé incarnato, insieme alla parallela revisione della semantica della responsabilità, può costituire un valido riferimento per la costruzione dell'antropologia del cittadino digitale, in quanto i cittadini digitali sono soggetti al tempo stesso di diritti e di responsabilità: «if people invest themselves in claiming rights, we are told, they are producing not only new ways of being subjects with rights but also new ways of becoming subjects with responsibilities, since claiming rights certainly involves 'responsibilizing' selves»⁵⁹.

La figura del cittadino come soggetto di diritto «in senso pieno» si sovrappone in larga misura a quella del cittadino digitale sopra delineato. Risuona qui l'eco delle parole di Ricœur, quando afferma che l'ampliamento storico dei diritti e il parallelo ampliamento delle capacità segnano il passaggio dal soggetto astratto di diritti al soggetto di diritti in senso pieno, ossia al cittadino.

⁵⁹ Isin, «Theorizing Acts of Citizenship», 14.

Entrambi questi approcci sostengono l'unità tra i soggetti incarnati e la loro proiezione digitale; ancor più interessante è che entrambi gli approcci propongono una teoria in cui non vi è una dicotomia tra lo spazio digitale e quello fisico, e in cui viene attribuito un valore centrale al ruolo del soggetto agente in carne e ossa, in quanto «we are correlatable humans before being correlated data subjects. Whatever our profile predicts about our future, a radical unpredictability remains that constitutes the core of our identity»⁶⁰.

Delineare la figura del cittadino digitale quale soggetto incarnato, portatore di una responsabilità nei confronti dell'altro è oggi ancora più rilevante nel contesto di società algoritmiche in cui i processi di datificazione sono sempre più pervasivi, dato il ruolo preponderante della tecnologia sia nella mediazione tanto delle relazioni faccia a faccia, sia in quelle istituzionali, compreso il campo giuridico. La presunta *overperformance* e la supposta maggiore accuratezza di tali sistemi implicano una crescente riduzione computazionale del Sé nelle sue diverse proiezioni sociali, il che mette in discussione l'identità del soggetto: questa evoluzione contemporanea può avere un impatto cruciale sull'autonomia dell'individuo (rappresentando una nuova forma di vulnerabilità), sulla costruzione dell'identità individuale e sull'articolazione—tanto teorica quanto pratica—della responsabilità e della cittadinanza.

Qualunque cosa il nostro profilo possa predire del futuro, permane una radicale imprevedibilità che costituisce il nucleo dell'identità, ricorda Hildebrandt, un'imprevedibilità legata alla contingenza dell'incontro con l'altro. Ma proprio tale imprevedibilità e tale contingenza sono messe in discussione dai processi di datificazione dell'i-

⁶⁰ Hildebrandt, «Privacy and Identity», 11.

dentità, dalla crescente quantificazione del Sé e delle modalità di relazione all'altro, un fenomeno che tocca tanto il piano della costruzione dell'identità narrativa attraverso l'impatto i *social media*⁶¹ quanto il diritto, egualmente datificato e declinato secondo un modello algoritmico⁶². È in particolare su questo secondo aspetto che ci concentreremo.

Incomputabilità del sé e del *rule of law*

La datificazione pressoché integrale dell'identità personale, da un lato, e del diritto, dall'altro, pone numerose questioni.

Quello di concepire il cittadino digitale come un «data double», un *alter ego* digitale situato nel cyberspazio (a sua volta considerato come una realtà virtuale parallela, ma separata, dalla realtà materiale), da un lato, e quello di concepire il soggetto di diritto in termini puramente formalistici, dall'altro, sono approcci diffusi che rischiano di rafforzare quella che è stata definita «algorithmic governmentality»⁶³, caratterizzata da una logica che ignora gli

⁶¹ Annemie Halsema, «Narrative Self-Exposure on Social Media From Ricœur to Arendt in the Digital Age», in *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, a c. di Mark Coeckelbergh, Wessel Reijers, e Alberto Romele (Rowman & Littlefield, 2021), 99–116.

⁶² Aidid e Alarie, *The Legal Singularity*; Benjamin Alarie, Arthur Cockfield, e GPT-3, «Will Machines Replace Us? Machine-Authored Texts and the Future of Scholarship», *Law, Technology and Humans* 3, fasc. 2 (8 novembre 2021): 5–11, <https://doi.org/10.5204/lthj.2089>.

⁶³ Antoinette Rouvroy e Thomas Berns. «Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation: Le disparate comme condition d'individuation par la relation?» *Réseaux* 177, fasc. 1 (2 maggio 2013): 163–96. <https://doi.org/10.3917/res.177.0163>.

individui incarnati sui quali produce effetti e che invece ha come unico “soggetto” un “corpo statistico”⁶⁴.

In questo contesto, la sempre maggiore delega agli algoritmi di processi decisionali cruciali possono condurre alla perdita del carattere autenticamente umano delle relazioni e delle decisioni. Questo è altamente problematico sul piano etico, politico e giuridico, in quanto intacca alla radice l'identità personale e lo sviluppo delle capacità che la caratterizzano, rendendolo vulnerabile a una contrazione della propria stessa identità, a seguito dell'interiorizzazione di tali logiche:

«overdependence on computational decision-systems may result in a shrinking of the inner self, as we learn to internalize the logic of computational feedback to better adapt to our new environment. The elasticity, ex-centricity and ecological nature of the inner mind are what makes us human, but thereby also vulnerable to being hacked by an environment that is conducive to cognitive automation»⁶⁵.

La vulnerabilità al misconoscimento, come abbiamo visto, è una caratteristica intrinseca dell'identità del sé in quanto soggetto di diritto in senso pieno, ossia in quanto cittadino. Essa dipende dalla natura costitutivamente aperta e relazionale dell'identità, ma nel contesto di una società algoritmica questo porta con sé i rischi derivanti dalla pervasiva datificazione dell'identità e dal ruolo sempre maggiore che tale rappresentazione assume in seno alla società. Diviene pertanto necessario rivendicare forme di tutela dell'autentica dimensione dell'identità del sé contro le pretese assolutizzanti di una logica oggettivante che si vuole legittimare sulla base dell'efficienza.

⁶⁴ Cheney-Lippold, *We Are Data*, 20.

⁶⁵ Hildebrandt, «Privacy as Protection of the Incomputable Self», 105.

Su questo punto, rivolgersi al pensiero di Paul Ricœur si rivela prezioso ancora una volta; ad esso si è fatto ricorso (unitamente alle riflessioni di Mead, Plessner e Arendt⁶⁶) per rivendicare la natura fondamentalmente incalcolabile (*incomputable*) dell'identità personale, richiamando in particolare la distinzione dialettica *idem* e *ipse*. La riduzione computazionale dell'identità ha entità misurabile, calcolabile, la schiaccia sul polo del *idem* a spese di quello dell'*ipse*, ossia privilegiando la declinazione dell'identità *idem*, oggettivata dai dati, a scapito di una declinazione alla prima persona dell'*ipse* nella dimensione digitale⁶⁷.

La reificazione implicata dai processi decisionali algoritmici infatti elide la possibilità di articolare dialogicamente la propria identità di essere umano anche nel campo digitale, offrendo una prospettiva parziale e statica dell'identità:

this particular first-person perspective cannot be formalized, or captured in terms of data or programs, because this would always result in a third-person (or *idem*) perspective: a “her,” “him” or “it.” Though the “me” is also born by taking a third-person perspective, it has a special status, as it always ties up with an “I.” “Me” and “I” thus form the incomputable self (the *ipse*) that cannot be represented other than via the bypass of an objectified (third-person, *idem*) perspective. What matters is that this bypass is necessarily ephemeral, it requires hard work to stabilize and — in the end — remains underdetermined. This is core to our nonessentialist essence⁶⁸.

Il mondo materiale, quello in cui viviamo in quanto esseri corporei, è computabile a condizione di essere stata tradotto in dati, ma in sé non è calcolabile. Il passaggio tra il mondo degli atomi e quello dei bit, in cui consiste la da-

⁶⁶ Hildebrandt, 87 e sgg.

⁶⁷ Hildebrandt, 89.

⁶⁸ Hildebrandt, 93–94.

tificazione, è l'esito di un'operazione di traduzione nella quale inevitabilmente qualcosa viene perso. Infatti la *natalità* che caratterizza l'essere umano, seguendo Arendt, è estranea al mondo degli algoritmi⁶⁹.

Hildebrandt suggerisce che è rivendicando il diritto alla privacy intesa come protezione della natura incalcolabile del sé che la ricchezza dell'identità personale può essere protetta dalle sue riduzioni algoritmiche. È cioè costituendosi in quanto cittadini in senso performativo, rivendicando un contenuto inedito del diritto alla privacy, che noi, oggi, qui, possiamo e dobbiamo costituirci come cittadini digitali:

our new data-driven environment requires us to recognize, defend and protect a dimension of privacy that may have been taken for granted before, but is now under attack. This dimension concerns the foundational incomputability of human identity. I will approach this dimension by developing a theoretical account of the relational nature of human identity, highlighting the indeterminacy and the ensuing incomputability this entails⁷⁰.

Tuttavia per poter fare questo abbiamo bisogno del diritto quale lo conosciamo, che non sia ridotto a diritto computazionale (*computational law*)⁷¹ e che resti legato all'ideale di *rule of law*. Di fronte alle proposte di giungere ad una applicazione del diritto da parte dell'intelligenza artificiale, è necessario difendere l'idea della incalcolabilità non solo del diritto in quanto regola dell'agire ma anche del *rule of law* in quanto meta-principio giuridico inerente la funzione del diritto come pratica sociale⁷².

⁶⁹ Hildebrandt, 92.

⁷⁰ Hildebrandt, 87.

⁷¹ McBride e Diver, «Research Study on Computational Law».

⁷² Viola, *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*; Palombella, «The Rule of law as Institutional Ideal»; Giuseppe Zaccaria, «Rule of law», in *Enciclopedia Filosofica* (Bompiani, 2006).

La natura incomputabile del *rule of law* deve essere affermata in virtù della funzione antropologica del diritto⁷³, in particolare rispetto alle dinamiche di costruzione dell'identità personale che coinvolgono l'altro come terzo di una relazione istituzionalmente mediata.

Prima ancora che il contenuto del diritto si tratta di preservare le modalità stesse del sua normatività, che è basata su regole intese come ragioni per l'agire di soggetti autonomi, e non come semplici condizionamenti dei loro comportamenti:

Law, including “legal regulation”, is focused not merely on the modification of behaviour, but on coordinating, prohibiting and enabling action *in a way that addresses individuals that are subject to law as capable of giving reasons for their actions and in a way that respects their autonomy*. This implies that not anything goes in terms of behaviour modification, as those whose behaviour is to be modified must be treated as the *authors of their own actions*. Scholars such as Paul Ricœur and Neil MacCormick understand the law in terms of speech act theory [...] In that sense modern, positive law is based on text—it is a *text-driven law*⁷⁴.

Nella misura in cui la regolazione tramite algoritmi prende il posto di quella da elaborata da esseri umani, non sono tanto le sue modalità cambiare quanto la sua intima natura⁷⁵. Diventa allora indispensabile preservare la distinzione tra regolazione giuridica e altri modelli com-

⁷³ Alain Supiot, *Homo juridicus: saggio sulla funzione antropologica del diritto* (Bruno Mondadori, 2006).

⁷⁴ Mireille Hildebrandt, «Algorithmic Regulation and the Rule of law», *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 132018-8-6 2018, 5, <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsta.2017.0355>.

⁷⁵ Giuseppe Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie* (Il Mulino, 2022).

portamentali⁷⁶, al fine di garantire che il *rule of law* non venga sostanzialmente eluso.

Al fine di preservare la natura autentica del diritto occorre quindi affermare la non calcolabilità tanto dell'identità personale quanto del diritto quale impresa umana basata su ragioni dirette ad agenti razionali ed autonomi:

Il male politico che il *rule of law* combatte è propriamente l'arbitrio inteso in senso specifico. Il bene morale che il *rule of law* difende è quello di rendere gli atti dell'autorità ragioni per l'azione umana e, più in generale, di proteggere gli individui dall'interferenza arbitraria altrui. Di conseguenza, le regole giuridiche devono essere in grado di poter essere seguite da esseri ragionevoli, capaci di un'attività di deliberazione e di scelta. Si esclude, pertanto, che queste regole siano intese in modo causale (o meccanico), per determinare il comportamento dei destinatari. Al contrario esse devono essere in grado di "guidare" il comportamento umano. Per guidare il comportamento queste regole devono fornire ragioni che giustifichino in qualche modo la loro pretesa di obbedienza. Da queste complesse esigenze scaturisce la formula del *rule of law*⁷⁷.

In questo senso il *rule of law* si può dire che appartenga allo stesso concetto di diritto, vale a dire che esso contribuisce a definire il carattere giuridico o meno di una regola, nella misura in cui stabilisce le condizioni interne che permettono di praticarla come forma specifica di regolazione basata su ragioni⁷⁸.

La natura *incomputabile* anche del *rule of law* non è legata dunque a un assunto dogmatico *a priori*, bensì al-

⁷⁶ Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein, *Nudge: The Final Edition* (Penguin, 2021); trad. it. *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, trad. da Adele Oliveri (Feltrinelli, 2024).

⁷⁷ Viola, «Il *Rule of law* come idea di società», 26.

⁷⁸ Viola, 27.

la sua stessa natura e alla sua funzione più fondamentale, quella di garantire un assetto istituzionale nel quale gli individui compaiano quali cittadini che si riconoscono reciprocamente:

Il diritto non è volto a ordinare la società in qualsiasi modo, ma mira a farlo in un modo specifico, quello della coordinazione delle azioni di agenti razionali, che in quanto tali hanno bisogno di ragioni per agire nella vita sociale. “Guidare un’azione” si riferisce non solo al modo in cui l’autorità dirige le azioni di coloro che sono soggetti ad essa, ma anche al modo in cui questi governano se stessi. Anzi, questo secondo senso è prioritario, in quanto è per permettere che agenti liberi e consapevoli possano conservare ed esercitare le proprie prerogative morali che l’autorità deve governare mediante il diritto. Il diritto tutela la possibilità dell’agire morale nella vita sociale. Senza questo presupposto il diritto stesso perde la sua specificità rispetto agli altri metodi di controllo sociale⁷⁹.

Si tratta quindi di preservare non soltanto i contenuti normativi caratterizzanti il *rule of law*, bensì anche e soprattutto la specifica modalità di regolazione che esso tutela, e il concepirlo in questi termini offre una ragione forte per affermarne l’incomputabilità, assieme a quella del diritto: «I will take the argument one step further and argue that both law and the *Rule of law* are fundamentally incomputable, as they thrive on human judgement when deciding the identification, application and thus the interpretation of the relevant law. Judgment, in turn, requires a specific kind of discretion»⁸⁰.

⁷⁹ Viola, 27.

⁸⁰ Mireille Hildebrandt, «The Future of Computational Law in the Context of the *Rule of law*», *Journal of Cross-Disciplinary Research in Computational Law* 2, fasc. 2 (20 maggio 2024): 4, <https://journalcrcl.org/crcl/article/view/63>.

A fronte dell'affermarsi del diritto computazionale, il rivendicare diritto alla privacy come tutela della natura incalcolabile dell'identità può essere soltanto il primo passo per affermare la non computabilità del diritto *tout court*: infatti questa lettura del diritto alla privacy può essere efficace solo nel contesto di un diritto la cui normatività è ancora basato sul testo (*text-driven law*); tuttavia, se è la natura stessa del diritto come regola diretta ad agenti capaci di deliberazione morale a essere messa in questione, allora non è più possibile invocare solo il diritto alla privacy bensì occorre invocare la natura non computazionale del diritto stesso come forma specifica e distinta di regolazione dell'attività umana basata su norme intese come ragioni per agire dirette a esseri autonomi.

Conclusioni

Il percorso di lettura che abbiamo proposto rischia – ne siamo consapevoli – di scontentare tanto i teorici del diritto quanto i filosofi: troppo astratto per i primi, troppo incentrato sul diritto per i secondi. Nondimeno, non ci sembra che questa lettura tradisca il senso fondamentale della riflessioni prese in esame; al contrario – come ricorda lo stesso Ricœur – la responsabilità-imputabilità ricapitola in sé le altre capacità del sé: vi aggiunge una dimensione essenziale, quella dell'autocomprensione e dell'auto-designazione del soggetto in quanto capace e quindi responsabile secondo un duplice piano di relazione con l'altro. L'antropologia filosofica dell'attestazione non poteva evitare di prendere in considerazione nella sua specificità l'ambito in cui si producono le lotte – simboliche e reali – la cui posta in gioco è la ricerca di un riconoscimento giusto.

Lo spazio che abbiamo accordato al ruolo della dimensione giuridica nel pensiero di Ricœur potrebbe forse sembrare eccessivo; lo è senza dubbio se ci si attiene alla classica separazione tra diritto, etica e politica. Ma se abbiamo voluto accordare al diritto e al giuridico uno spazio così importante è anzitutto a causa dei suggerimenti che lo stesso Ricœur offre nei suoi scritti¹, ragione per cui

¹ Cananzi, *Interpretazione alterità giustizia*.

ci siamo volentieri dedicati a un esercizio di lettura del suo pensiero mettendolo in dialogo con alcune suggestioni provenienti dalla filosofia del diritto contemporanea.

Dal punto di vista interno alla riflessione ricœuriana, non è strano che la “piccola etica” trovi un momento decisivo di sviluppo nella dimensione giuridica, che invece è coerente con l'impostazione fenomenologica della questione delle capacità del sé; in sua assenza, le mancherebbe un elemento essenziale, in quanto verrebbe trascurato un ambito cruciale non solo del campo pratico, ma soprattutto dell'autocomprensione del soggetto contemporaneo quale soggetto titolare di diritti in un ordinamento costituzionale ispirato al *rule of law*.

Ricœur rimette radicalmente in discussione due categorie giuridiche fondamentali quali quella di soggetto di diritto e quella di responsabilità. In effetti, è tramite una ri-personalizzazione del soggetto di diritto, figura geometrica astratta nella dottrina giuridica, e di una parallela profonda revisione semantica dell'idea di responsabilità che il giuridico in senso ampio (comprendente i codici e le istituzioni, ma anche le loro rappresentazioni e funzioni sociali) può acquisire il ruolo di rilievo nello sviluppo dell'antropologia filosofica ricœuriana.

Ricostruire l'antropologia giuridica fondamentale attraverso il prisma dell'idea di riconoscimento introduce la vulnerabilità come una caratteristica che definisce il soggetto di diritto, la quale non è riducibile a una pura astrazione formale. La posizione di Ricœur sembra poter aver rilevanza non solo all'interno della riflessione etica, ma anche in quella giuridico-filosofica, poiché presenta almeno due meriti: quello di contestualizzare il soggetto di diritto lungo le idee di capacità e riconoscimento e quello di fornire una teoria rinnovata della responsabilità, legata alla teoria rivisitata del suo soggetto.

Questa ri-sostanzializzazione del soggetto di diritto potrebbe essere vista con sospetto, in quanto potrebbe essere accusata di trascurare i benefici della tradizione giuridica moderna derivante dall'Illuminismo. La posizione di Ricœur non può essere accusata di essere tipicamente giusnaturalistica: se è vero che egli riprende il sé incarnato come riferimento per il soggetto di diritto, dall'altro lato afferma che è nell'imputazione che il sé raggiunge il suo livello più elevato di capacità, il che implica il riferimento ai diritti, doveri, status giuridici e ruoli del sé e degli altri. In altre parole, l'identità giuridica formale del soggetto di diritto è una parte essenziale dell'identità del sé, e viceversa, ed è attraverso il loro virtuoso intreccio che diventa un soggetto di diritto in senso pieno, ovvero il soggetto *del* diritto.

Allo stesso tempo, la responsabilità è essenzialmente rivolta all'altro vulnerabile e fragile di cui si è responsabili, più che alle conseguenze dell'azione, in modo tale che l'imputazione implica il riconoscimento della propria responsabilità e diventa così una forma positiva sia di capacità etica che legale del sé, piuttosto che la condizione formale di essere chiamati a rendere conto o di essere soggetti a sanzione. Se il riconoscimento è compreso attraverso le forme della sua negazione, allora la vulnerabilità diventa un tratto dell'antropologia etica e giuridica fondamentale; data la sua funzione nella costituzione dell'identità e dell'autonomia del sé, il campo giuridico diventa un elemento cruciale attraverso il quale il riconoscimento deve essere mediato, non solo sul piano verticale dei diritti e dei doveri, ma anche su quello delle relazioni orizzontali di riconoscimento reciproco tra i soggetti di diritti.

Riconoscere il ruolo che la vulnerabilità gioca nella costituzione dell'autonomia non ha l'effetto di indeboli-

re il soggetto di diritto; al contrario – per quanto paradossale possa sembrare – rafforza il suo status teorico in almeno due modi: (1) riconosce che la vulnerabilità non è accidentale ma co-essenziale ai soggetti; (2) rende più stringenti le condizioni per parlare di personalità giuridica in senso pieno, permettendo così di differenziare il riconoscimento giuridico accordato agli esseri umani da quello che può essere accordato agli agenti artificiali, in particolare oggi alla cosiddetta intelligenza artificiale, che sta crescendo in peso e rilevanza in molti ambiti dell'attività umana (incluso quello giuridico). In questo senso, la concorrenza dell'IA come candidato legittimo a persona giuridica depone a favore di una teoria della personalità giuridica incentrata sulla vulnerabilità al non-riconoscimento, vulnerabilità peraltro intensificata dal crescente ruolo dell'IA nelle decisioni che influenzano esseri umani concreti. Introdurre uno strato di opacità all'interno dell'idea di personalità giuridica può aiutare a resistere alla sua riduzione a un costrutto puramente formale, scollegato dai tratti umani significativi che la sostengono.

Il riconoscimento dell'altro in quanto soggetto uguale in diritti e dunque come tale quale destinatario di una responsabilità che non discende dalla sanzione quanto piuttosto è radicata nella convinzione, rende possibile una proiezione della responsabilità verso il futuro che non sarebbe praticabile senza il diritto.

Mentre la coppia soggetto di diritto-responsabilità è esplicitamente, se pur forse non testualmente, elaborata da Ricœur, non solo in virtù dei richiami espliciti nei suoi scritti, ma anche quale sviluppo e interpretazione coerente del suo pensiero, la coppia concettuale cittadino-*rule of law* emerge invece a seguito di una lettura e di un'interpretazione delle riflessioni di Ricœur che richiedono alcu-

ne integrazioni, pur restando nell'alveo di quanto delineato dal filosofo francese nei suoi scritti.

La questione della cittadinanza oggi è inestricabilmente legata alle caratteristiche della società dei dati, così che l'espressione "cittadinanza digitale" non indica solo la questione di come essere cittadini del mondo digitale, bensì quella di come esserlo nel mondo digitale. Il cyberspazio è sì uno spazio di azione in continuità con lo spazio analogico come sostengono Isin e Ruppert, ma è diventato lo spazio preponderante e decisivo dell'agire contemporaneo.

Solo un cittadino che si autocomprende come come soggetto di diritto responsabile nei confronti degli altri e del diritto può rivendicare l'incomputabilità del *rule of law* preservando se stesso e il diritto da una reificazione sempre più spinta. Su questi temi il contributo della riflessione di Paul Ricœur ci sembra essere prezioso e irrinunciabile.

La triplice articolazione dell'identità del Sé come agente responsabile, come soggetto di diritto e come cittadino non è riducibile a nessuna delle sue singole componenti se non vuole perdere di senso. La realtà di una società sempre più datificata, e dunque oggettivata, tuttavia la pone in questione a ciascuno dei livelli, al punto che, paradossalmente, sostenere l'incomputabilità del *rule of law* sembra essere rimasto uno degli ultimi baluardi contro la completa datificazione dell'identità personale oltre che del diritto.

Schiacciati sulla figura del consumatore o dell'individuo da sorvegliare e regolare, è possibile riappropriarsi di sé – di un sé espropriato dalla reificazione informatica e algoritmica – proprio riconquistando terreno sul piano giuridico e *attraverso* il diritto, contro le logiche oggettivanti di una cultura dei dati, che mette in questione non

solo l'identità individuale ma anche quella collettiva che si esprime nel diritto.

Isolati e privati della capacità, anzitutto quella di raccontarsi, si può recuperare la propria identità narrativa nella forma collettiva della rivendicazione di diritti, del diritto ad avere diritti e di quello di avere un diritto all'altezza dell'ideale del *rule of law*.

La riduzione del *rule of law* a regola computazionale avrebbe l'effetto di far collassare l'equilibrio tra i due assi del potere, quello verticale e quello orizzontale, alla cui intersezione esso si colloca, schiacciando l'idea di cittadinanza sotto quella di efficacia, e portando le dinamiche politico-giuridiche ad essere segnate non tanto dall'assenza dei tratti qualificanti, irrinunciabili, della soggettività politica e giuridica propria di una società democratica, bensì dal loro disconoscimento, dalla loro tacita abolizione, e conseguente caduta in desuetudine come quella di una lingua non più parlata; in breve, dal loro sostanziale disconoscimento sotto il preteso rafforzamento del *rule of law* che verrebbe garantito da un diritto automatizzato.

La sfida che si pone non è solo teorica: infatti, se anche si riconosce che il *rule of law* è fundamentalmente incomputabile, tuttavia ad esserlo sono le pratiche, i contesti entro cui esso è destinato a operare, che vengono così surrettiziamente sottratti alla sua presa, privandolo del proprio contesto di applicazione e allo stesso tempo privando della sua indispensabile presenza le forme prevalenti della regolazione. Proprio per questo si apprezza ancora di più il valore di una teoria del diritto che contribuisce a rafforzare il *rule of law* quale (meta-)principio non riducibile a regola formale.

Questo spiega una volta di più perché il *rule of law* diventi oggi l'elemento cardine della protezione del ca-

rattere propriamente umano e intersoggettivo del diritto, del suo carattere plurale, controverso, argomentativo e testuale, contro la riduzione oggettivante portata dalla sua datificazione² la quale, in quanto forma di reificazione, elide l'autonomia che caratterizza la soggettività etico-politica propria di una società democratica, mentre la pretesa ottimizzazione del diritto promessa dalla sua traduzione algoritmica ne stravolge la natura. La funzione del diritto infatti non è quella di realizzare una regolazione efficiente in senso tecnico-economico, bensì la qualità della sua performance è legata alla sua capacità di garantire un assetto istituzionale nel quale vi sia spazio per lo sviluppo e l'esercizio dell'autonomia individuale e per la costituzione della cittadinanza, ciò che oggi equivale a riaffermare la distinzione tra persone e cose, compito cui l'antropologia filosofica di Ricœur contribuisce in maniera decisiva³.

La tensione tra i due poli della reazione e della proazione in seno all'idea di responsabilità può aiutare a leggere e, forse, a orientare le recenti evoluzioni che caratterizzano la regolazione delle responsabilità in taluni ambiti, in particolare in quello dell'innovazione scientifica e tecnologica, dove la responsabilità non è assicurata tanto da norme cogenti, bensì è affidata a strumenti regolativi *soft*, vale dire a fonti di regole non cogenti, e in particolare a strumenti di auto-regolazione quali ad esempio i codici di condotta⁴. Il ricorso a strumenti non vincolan-

² Simon Deakin e Christopher Markou, a c. di, *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence* (Oxford, UK; New York, NY: Hart Publishing, 2020), <http://dx.doi.org/10.5040/9781509937097>.

³ Dauenhauer, *The Promise and Risk of Politics*, 304–5.

⁴ Simone Arnaldi et al., a c. di, *Responsibility in Nanotechnology Development*, vol. 13, The International Library of Ethics, Law and Technology (Dordrecht: Springer Netherlands, 2014), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9103-8>; B. Dorbeck-Jung e C. Shelley-Egan,

ti è legato alle caratteristiche che le problematiche di responsabilità assumono nel contesto della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, le quali mettono fuori gioco la possibile reciprocità tra i soggetti sia sul piano dei poteri di intervento che sotto il profilo temporale. Qui l'idea di responsabilità è declinata non tanto nei termini classici della sanzione, essendo per definizione sprovvisti di forza cogente, quanto piuttosto rappresentano standard di condotta volontariamente adottati al di fuori della prospettiva dell'obbligo legale. Questo comporta un'ibridazione tra la dimensione morale e quella giuridica della responsabilità, nella misura in cui si attenua la netta distinzione tra i due ambiti, che non possono più essere tenuti nettamente separati.

In questo contesto la responsabilità giuridica tradizionale mostra i suoi limiti dal momento che l'asimmetria della relazione mette fuorigioco l'idea di imputazione *ex ante* di specifici doveri e di imputazione *ex post* delle conseguenze della loro violazione. Letta in termini virtuosi, probabilmente eccessivamente generosi, la regolazione tramite strumenti normativi *soft* porta cioè la responsabilità a configurarsi al di fuori di una relazione giuridicamente strutturata in termini di diritti e obblighi reciproci, allontanandosi così dalla logica della responsabilità reattiva (*liability, accountability*), in favore di una responsabilità intesa piuttosto come rispondenza (*responsiveness*).

Questa riconsiderazione dei fondamenti dell'idea giuridica di responsabilità sconta alcune difficoltà legate a

«Meta-Regulation and Nanotechnologies: The Challenge of Responsibilisation Within the European Commission's Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologies Research», *Nanoeethics* 7 (2013), <https://doi.org/10.1007/s11569-013-0172-8>; Elena Pariotti, «Normatività giuridica e governance delle tecnologie emergenti», in *Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie*, a c. di Giorgia Guerra et al. (Bologna: Il Mulino, 2011).

una serie di fattori tra cui potremmo citare la forza dell'idea di imputazione e della logica retributiva³, che struttura se non tutte almeno le più importanti istituzioni giuridiche della responsabilità.

Sono degni di nota inoltre i tentativi contemporanei di promuovere la responsabilità prospettiva secondo una semantica della responsabilità alternativa da quella della *risposta orientata verso il passato*. In questo senso si segnalano contributi significativi nei quali si approfondisce la distinzione teorica tra responsabilità retrospettiva e responsabilità prospettiva, non solo distinguendo più chiaramente le due figure e caratterizzando la responsabilità prospettiva⁵, ma anche proponendone un'applicazione rispetto ai problemi posti dagli sviluppi delle tecnologie contemporanee⁶.

⁵ Cane, *Responsibility in Law and Morality*; Vincent, van de Poel, e van den Hoven, *Moral Responsibility*; Manuel Cruz, *Farsi carico. A proposito di responsabilità e di identità personale* (Meltemi Editore srl, 2005); ed. or. *Hacerse cargo: sobre responsabilidad e identidad personal* (Paidós, 1999); Christian Neuhäuser, «Structural Injustice and the Distribution of Forward-Looking Responsibility», *Midwest Studies In Philosophy* 38, fasc. 1 (1 settembre 2014): 232–51, <https://doi.org/10.1111/misp.12026>; Ibo van de Poel, «The Relation Between Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility», in *Moral Responsibility. Beyond free will and determinism*. (Springer, 2011), 37–52; Iris Marion Young, «Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model», *Social Philosophy and Policy* 23, fasc. 1 (gennaio 2006): 102–30, <https://doi.org/10.1017/S0265052506060043>; Mark Alfano, «Towards a Genealogy of Forward-Looking Responsibility», *The Monist* 104, fasc. 4 (1 ottobre 2021): 498–509, <https://doi.org/10.1093/monist/onab015>; John Martin Fischer e Mark Ravizza, *Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility* (Cambridge University Press, 1998); specificamente nel senso che sia possibile assumere una responsabilità prospettiva per qualcosa che è al di là del controllo dell'agente, si veda Ibo van de Poel e Martin Sand, «Varieties of Responsibility: Two Problems of Responsible Innovation», *Synthese* 198, fasc. 19 (1 agosto 2021): 4769–87, <https://doi.org/10.1007/s11229-018-01951-7>.

⁶ Maria Hedlund, «Distribution of Forward-Looking Responsibility in the EU Process on AI Regulation», *Frontiers in Human Dynamics* 4 (12 aprile 2022), <https://doi.org/10.3389/fhumd.2022.703510>; Trian-

Queste evoluzioni che caratterizzano i modelli regolativi della responsabilità restano di difficile inquadramento sul piano giuridico, non solo perché l'idea di responsabilità resiste all'eliminazione di ogni riferimento all'obbligo (che invece è proprio la caratteristica saliente dello sviluppo contemporaneo del *soft law*, che fa precisamente della non vincolatività il proprio punto di forza) bensì anche perché l'idea di sanzione, intesa in senso ampio, è legata all'idea della garanzia giuridica, e la scomparsa dell'una mette in pericolo anche l'altra.

Da un lato, infatti, le forme *soft* di regolazione della responsabilità consentono la creazione di percorsi partecipativi nei quali vi è, almeno in linea di principio, lo spazio per l'inclusione degli *stakeholders* nei processi di elaborazione degli standard di responsabilità, creando dinamiche di riconoscimento intersoggettivo che richiamano la più ampia idea di responsabilità sopra evidenziata⁷. Dall'altro lato questa frammentazione della regolazione, divisa tra contesti che restano distinti, solleva più di un interrogativo legato alla perdita di universalità dovuta alla

tafyllou, Stelios. «Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility Attribution in Multi-Agent Sequential Decision Making». In *Proceedings of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems* (AAMAS 2023), May 29 – June 2, 2023, London, United Kingdom, 3. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2023; Jessica Nihlén Fahlquist e Sven Ove Hansson, «Responsibility analysis», in *The Ethics of Technology. Methods and Approaches* (Rowman & Littlefield London, 2017), 129–43; Katinka Waelbers, *Doing Good with Technologies: Taking Responsibility for the Social Role of Emerging Technologies*, vol. 4 (Springer Science & Business Media, 2011); van de Poel e Sand, «Varieties of Responsibility».

⁷ Nell'analizzare le dinamiche di governance improntate a una logica di responsabilizzazione, Luigi Pellizzoni sottolinea come l'idea di rispondenza implichi un'attitudine ricettiva nei confronti dell'altro e dei suoi bisogni; cfr. Luigi Pellizzoni, «Responsibility and Environmental Governance», *Environmental Politics* 13, fasc. 3 (1 settembre 2004): 541–65, <https://doi.org/10.1080/0964401042000229034>.

parcellizzazione del diritto conseguente alla sua contrattualizzazione⁸. Ma più che negare diritto di cittadinanza all'idea prospettiva di responsabilità in campo giuridico in nome di una battaglia in difesa di una presunta autenticità dell'idea di imputazione, è necessario individuare nuovi percorsi teorici in grado di rendere conto delle evoluzioni della regolazione giuridica, che oggi sono parte di un più ampio mutamento in atto che riguarda il diritto nel suo complesso, individuando le condizioni entro cui questa trasformazione rimane accettabile sotto il profilo delle garanzie giuridiche.

Nel rivedere l'idea di responsabilità Ricœur la centra sul soggetto agente e la decentra dalla questione della retribuzione, aprendola a una declinazione attiva e proattiva, mentre il riconoscimento ne fonda il carattere intersoggettivo nella misura in cui esso non si traduce in un esercizio meramente linguistico, bensì si rivolge all'altro nel contesto di un'interazione concreta.

Nel contesto della società algoritmica è fondamentale in questo senso sottolineare il ruolo decisivo svolto dalla dinamica del riconoscimento e della responsabilità, nella versione rivisitata da Ricœur, in quanto è ciò che permette di distinguere tra soggetti dell'interazione e di discriminare tra agenti umani e agenti software.

Il riconoscimento opera *ad personam* nel senso che è indirizzato all'altro da me che, come me, declina la propria identità narrativamente; questa dimensione è esclusa dall'interazione tra uomo e intelligenza artificiale: a quest'ultima, infatti, manca tanto la capacità quanto la necessità di raccontarsi, di fare esperienza del mondo e di relazionarsi con l'altro da sé.

⁸ Supiot, *Homo juridicus*; ed. or. *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit* (Paris: Le Seuil, 2005).

Una responsabilità rivolta al futuro incentrata sul soggetto agente e sull'agire, prima ancora che sull'imputare, garantisce l'orientamento intersoggettivo del riconoscimento, impedendone la riduzione a esercizio puramente linguistico o computazionale, tale da bypassare l'esperienza concreta della relazione pratica.

Di fronte agli sviluppi dell'intelligenza artificiale e alle questioni legate al riconoscimento della sua personalità giuridica⁹, l'interrogazione che apre la riflessione di Ricoeur dedicata al giusto e al diritto e che innerva tutta la sua riflessione *chi è il soggetto del diritto?* assume nuova rilevanza.

⁹ Ugo Pagallo, «Vital, Sophia, and Co.—The Quest for the Legal Personhood of Robots», *Information* 9, fasc. 9 (settembre 2018): 230, <https://doi.org/10.3390/info9090230>; Robert van den Hoven van Genderen, «Does Future Society Need Legal Personhood for Robots and AI?», in *Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks*, a c. di Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, e Paul R. Algra (Cham: Springer International Publishing, 2019), 257–90, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94878-2_18.

Bibliografia

- Abel, Olivier. «Du “socius” au prochain et retour», 2012. <https://doi.org/10.3406/rhpr.2012.1600>.
- Aeschlimann, Jean-Christophe, a c. di. *Éthique et responsabilité. Paul Ricœur*. Neuchâtel: La Baconnière, 1994.
- Aidid, Abdi, e Benjamin Alarie. *The Legal Singularity: How Artificial Intelligence Can Make Law Radically Better*. University of Toronto Press, 2023.
- Alarie, Benjamin, Arthur Cockfield, e GPT-3. «Will Machines Replace Us? Machine-Authored Texts and the Future of Scholarship». *Law, Technology and Humans* 3, fasc. 2 (8 novembre 2021): 5–11. <https://doi.org/10.5204/lthj.2089>.
- Alfano, Mark. «Towards a Genealogy of Forward-Looking Responsibility». *The Monist* 104, fasc. 4 (1 ottobre 2021): 498–509. <https://doi.org/10.1093/monist/onab015>.
- Alici, Luca. «Prochain, socius, étranger. Approssimazioni alla reciprocità». In *Saggezza e riconoscimento. Il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricœur*, 57–70. Meltemi Editore srl, 2007.
- Anderson, Joel. «Autonomy, agency and the self». In *Jürgen Habermas: Key Concepts*, 91–112. Routledge, 2014.
- . «Autonomy and vulnerability entwined». In

- Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, a cura di Catriona Mackenzie, Wendy Rogers, e Susan Dodds, 134. Oup Usa, 2014.
- Anderson, Joel H., e Axel Honneth. «Autonomy, vulnerability, recognition, and justice». In *Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays*, a cura di John Christman e Joel Anderson, 127–49. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511610325.008>.
- Angella, Marco. «Alterità e reciprocità nella teoria del riconoscimento. Axel Honneth et Paul Ricœur». *Lo Sguardo. Rivista di filosofia* 1, fasc. 12-Paul Ricœur: Intersezioni (2013): 151–61.
- Arnaldi, Simone, Arianna Ferrari, Paolo Magaudda, e Francesca Marin, a c. di. *Responsibility in Nanotechnology Development*. Vol. 13. The International Library of Ethics, Law and Technology. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9103-8>.
- Article 29 Working Party. «Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679», 3 ottobre 2017. http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47963.
- Balkin, Jack M. «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data». *Ohio State Law Journal*, fasc. 5 (2017): 1217–42.
- Barash, Jeffrey Andrew, e Mireille Delbraccio. *La sagesse pratique: autour de l'oeuvre de Paul Ricœur*. Paris, France: Centre national de documentation pédagogique, 1998.
- Beck, Ulrich. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*. Tradotto da Walter Privitera e Carlo Sandrelli. Roma: Carocci, 2000.
- Bianzarelli, Sofia. «Le trasformazioni della struttura

- fenomenologica della responsabilità giuridica. Un'interpretazione con Hans Jonas e Paul Ricœur». In *Responsabilità e diritto*, di Sofia Bianzarelli, Matteo Castorino, e Fiammetta Cioè, 9–57. Milano: Mimesis, 2024.
- Bovens, M. *The Quest for Responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organisations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Busnelli, Francesco D., e Salvatore Patti. *Danno e responsabilità civile*. Torino: Giappichelli, 2013.
- Canale, Damiano. «Il soggetto di diritto secondo Paul Ricœur». *Ragion pratica*, fasc. 1 (2000): 211–31.
- . «Ricœur e la dialettica del riconoscimento». *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 77, fasc. 3 (2000): 292–322.
- Canale, Damiano, Elena Pariotti, e Baldassare Pastore. *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*. Carocci, 2019.
- Cananzi, Daniele M. *Interpretazione, alterità, giustizia. Il diritto e la questione del fondamento. Saggio sul pensiero di Paul Ricœur*. Torino: G. Giappichelli, 2008.
- Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality*. Portland, OR: Hart Publishing, 2002.
- Carleo, Alessandro. *Calcolabilità giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2017.
- Changeux, Jean-Pierre, e Paul Ricœur. *La natura e la regola. Alle radici del pensiero*. Tradotto da M. Basile. Milano: Raffaello Cortina Editore, 1999; ed. or. *La Nature et la Règle: Ce qui nous fait penser*. Odile Jacob, 1998.
- Cheney-Lippold, John. *We Are Data: Algorithms and the Making of Our Digital Selves*. NYU Press, 2017.
- Cobbe, Jennifer. «Legal Singularity and the Reflexivity of Law». In *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence*, a cura di Simon Deakin

- e Christopher Markou, 107–33.
- Cotta, Sergio. «Absolutisation du droit subjectif et disparition de la responsabilité». *Archives de philosophie du droit*, La responsabilité, 22 (1977): 23–30.
- Couldry, Nick, Richard MacDonald, Hilde Stephansen, Wilma Clark, Luke Dickens, e Aristeia Fotopoulou. «Constructing a Digital Storycircle: Digital Infrastructure and Mutual Recognition». *International Journal of Cultural Studies* 18, fasc. 5 (1 settembre 2015): 501–17. <https://doi.org/10.1177/1367877913519313>.
- . «Digital citizenship? Narrative exchange and the changing terms of civic culture». *Citizenship Studies* 18, fasc. 6–7 (18 agosto 2014): 615–29. <https://doi.org/10.1080/13621025.2013.865903>.
- Cruz, Manuel. *Farsi carico. A proposito di responsabilità e di identità personale*. Meltemi Editore srl, 2005; ed. or. *Hacerse cargo: sobre responsabilidad e identidad personal*. Paidós, 1999.
- Cruz, Manuel, Roberto Rodríguez Aramayo, Concha Roldán, Antonio Valdecantos, José Luis Villacañas, Antonio Aguilera, Fina Birulés, Román G. Cuartango, Santiago López Petit, e Ernesto Garzón Valdés. *El reparto de la acción. Ensayos en torno a la responsabilidad*. Editorial Trotta, 1999.
- «Datificazione». In *Vocabolario Treccani*. Neologismi. Treccani, 2019. [https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_\(Neologismi\)](https://www.treccani.it/vocabolario/datificazione_(Neologismi)).
- Dauenhauer, Bernard. *Paul Ricœur: The Promise and Risk of Politics*. Twentieth-Century Political Thinkers. Lanham (Md.): Rowman & Littlefield, 1998.
- Davidson, Scott, a c. di. *Ricœur Across the Disciplines*. Bloomsbury Publishing, 2011.
- De Mul, Jos. «Database identity: Personal and cultural identity in the age of global datafication». In

- Crossroads in new media, identity and law: the shape of diversity to come*, 97–118. Springer, 2015.
- Deakin, Simon, e Christopher Markou, a c. di. *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence*. Oxford, UK; New York, NY: Hart Publishing, 2020. <http://dx.doi.org/10.5040/9781509937097>.
- De Leeuw, Marc. «Paul Ricœur's Juridical Anthropology: Law, Autonomy, and a Life Lived-in-Common». In *Reading Ricœur Through Law*, a cura di Marc De Leeuw, George Howard Taylor, e Eileen Brennan, 125–38. Rowman & Littlefield, 2022.
- . *Paul Ricœur's Renewal of Philosophical Anthropology: Vulnerability, Capability, Justice*. Lexington Books, 2022.
- De Leeuw, Marc, George Howard Taylor, e Eileen Brennan, a c. di. *Reading Ricœur Through Law*. Rowman & Littlefield, 2022.
- Deleuze, Gilles. «Postscript on the Societies of Control». *October* 59 (1992): 3–7.
- Dencik, Lina, e Anne Kaun. «Datafication and the Welfare State». *Global Perspectives* 1, fasc. 1 (11 maggio 2020). <https://doi.org/10.1525/gp.2020.12912>.
- Deweert, Dries. *Ricœur's Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship*. Studies in the Thought of Paul Ricœur. Lexington Books, 2017.
- . «The person and the political paradox: the personalist political theory of Paul Ricœur». *Appraisal* 9, fasc. 4 (2013): 3–13.
- Dierckxsens, Geoffrey. *Paul Ricœur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, and Justice*. Lexington Books, 2018.
- . «Responsibility and the Physical Body: Paul Ricœur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological

- Hermeneutics». *Philosophy Today* 61, fasc. 3 (2017): 573–93.
- Diver, Laurence. *Digisprudence: Code as Law Rebooted*. Edinburgh University Press, 2021. <https://doi.org/10.1515/9781474485340>.
- Dorbeck-Jung, B., e C. Shelley-Egan. «Meta-Regulation and Nanotechnologies: The Challenge of Responsibilisation Within the European Commission's Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologies Research». *Nanoethics* 7 (2013). <https://doi.org/10.1007/s11569-013-0172-8>.
- Druet, François-Xavier, e Étienne Ganty, a c. di. *Rendre justice au droit: En lisant Le Juste de Paul Ricœur. (Actes d'un séminaire organisé par l'Espace philosophique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur)*. Namur: Presses universitaires de Namur, 1999.
- Dumont, Hugues, François Ost, e Sébastien Van Drooghenbroeck. *La responsabilité, face cachée des droits de l'homme*. Bruxelles: Emile Bruylant, 2005.
- Edmond, Jennifer, Nicola Horsley, Jörg Lehmann, e Mike Priddy. *The Trouble With Big Data: How Datafication Displaces Cultural Practices*. Bloomsbury Academic, 2021.
- Ewald, François. *Histoire de l'Etat providence: les origines de la solidarité*. Grasset, 1996.
- . «Philosophie de la précaution». *L'Année sociologique*, 1996, 383–412.
- . «La faute civile, droit et philosophie». *Droits*, fasc. 5 (1987).
- . «Responsabilité». In *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, a cura di A. - J. Arnaud. Paris: Lgdj, 1993, 530-531.
- . *L'Etat providence*. Paris: Grasset, 1986.
- Fahlquist, Jessica Nihlén, e Sven Ove Hansson.

- «Responsibility analysis». In *The Ethics of Technology. Methods and Approaches*, 129–43. Rowman & Littlefield London, 2017.
- Ferrajoli, Luigi. *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*. Laterza, 1999.
- Fiasse, Gaëlle. «Asymétrie, gratuité et réciprocité». In *Paul Ricœur. De l'homme faillible à l'homme capable*, 119–56. Presses Universitaires de France, 2008. <https://doi.org/10.3917/puf.fiasse.2008.01.0119>.
- Fineman, Martha Albertson. «The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition». *Yale Journal of Law & Feminism*, 2008, 1–23.
- Fischer, John Martin, e Mark Ravizza. *Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility*. Cambridge University Press, 1998.
- Fitzpatrick, Noel. «Digital Hermeneutics Will the Real Quantified Self Please Stand Up?» In *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, a cura di Mark Coeckelbergh, Wessel Reijers, e Alberto Romele, 117–33, Rowman & Littlefield, 2021.
- Foddai, Maria Antonietta. *Sulle tracce della responsabilità*. Giappichelli, 2005.
- Frogneux, Nathalie. «De Nouvelles Composantes Du Concept de Responsabilité». In *Rendre Justice Au Droit: En Lisant Le Juste de Paul Ricœur. (Actes d'un Séminaire Organisé Par l'Espace Philosophique Des Facultés Universitaires Notre-Dame de La Paix, Namur)*, a cura di François-Xavier Druet e Étienne Ganty, 75–88, 1999.
- Garapon, Antoine. «Pour une responsabilité civique». *Esprit* (1940–), fasc. 251 (3/4) (1999): 237–49.
- Garzón Valdés, Ernesto. «El enunciado de responsabilidad». *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, fasc. 19 (15 novembre 1996): 259–86. <https://>

- doi.org/10.14198/DOXA1996.19.14.
- . *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*. Tradotto da P. Comanducci e T. Mazzarese. Bologna: Il Mulino, 2003.
- Genard, Jean-Louis. «L'accélération du temps juridique». In *Le temps de la responsabilité*, a cura di Philippe Gerard, F. Ost, e M. van de Kerchove, 105–25. Facultés universitaires Saint-Louis, 2000.
- . *La grammaire de la responsabilité*. Paris: Cerf, 1999.
- . *Sociologie de l'éthique*. L'Harmattan, 1992.
- Giacomini, Bruna, a c. di. *Il problema responsabilità*. CLEUP, 2004.
- Gitelman, Lisa, a c. di. «Raw Data» Is an Oxymoron. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2013.
- Gorgoni, Guido. «Per una responsabilità progettuale. Sul significato prospettico della responsabilità giuridica». *Edizione. Rivista della Sezione Friuli Venezia-Giulia della Società Filosofica Italiana*, 2009, 71–88.
- Gorgoni, Guido, e Robert Gianni. «Responsibility, Technology and Innovation: The Recognition of a Capable Agent». In *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, 171–88. Rowman & Littlefield, 2021.
- Halsema, Annemie. «Narrative Self-Exposure on Social Media From Ricœur to Arendt in the Digital Age». In *Interpreting Technology: Ricœur on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Technology*, a cura di Mark Coeckelbergh, Wessel Reijers, e Alberto Romele, 99–116. Rowman & Littlefield, 2021.
- Halsema, Annemie, e Henriques, a c. di. *Feminist Explorations of Paul Ricœur's Philosophy*. Studies in the Thought of Paul Ricœur. Lexington Books, 2016.
- Harcourt, Bernard E. *Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age*. Harvard University Press, 2015.
- Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility: Essays in*

- the Philosophy of Law*. A cura di John Gardner. New Edition. Oxford University Press, 2008.
- . *Responsabilità e pena: saggi di filosofia del diritto*. Tradotto da Renato Treves e Uberto Scarpelli. Edizioni di comunità, 1981; ed. or. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press, 1968.
- . «The Ascription of Responsibility and Rights». *Proceedings of the Aristotelian Society, New Series*, 49 (1948): 171–94.
- Hassan, Samer, e Primavera De Filippi. «The Expansion of Algorithmic Governance: From Code Is Law to Law Is Code». *Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions*, fasc. Special Issue 17 (31 dicembre 2017): 88–90.
- Hassemer, Winfried. *Fattispecie Tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*. A cura di Gaetano Carlizzi. Napoli: E.S.I., 2007.
- Haydon, Graham. «On being responsible». *The Philosophical Quarterly* (1950-) 28, fasc. 110 (1978): 46–57.
- Hedlund, Maria. «Distribution of Forward-Looking Responsibility in the EU Process on AI Regulation». *Frontiers in Human Dynamics* 4 (12 aprile 2022). <https://doi.org/10.3389/fhumd.2022.703510>.
- Henriot, Jacques. «Note sur la date et le sens de l'apparition du mot "responsabilité"». *Archives de philosophie du droit*, La responsabilité, 22 (1977): 59–62.
- Hettema, Theo L. «Autonomy and its vulnerability: Ricoeur's view on justice as a contribution to care ethics». *Medicine, Health Care and Philosophy* 17, fasc. 4 (1 novembre 2014): 493–98. <https://doi.org/10.1007/s11019-013-9532-y>.
- Hildebrandt, Mireille. «Algorithmic Regulation and the Rule of law». *Philosophical Transactions of*

- the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 132018-8-6 2018. <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsta.2017.0355>.
- . «Law As Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence. Speaking Law to the Power of Statistics». *University of Toronto Law Journal* 68, fasc. Supplement 1 (2018): 12–35.
- . «Privacy and Identity». In *Privacy and the Criminal Law*, a cura di E. Claes, E. Duff, e S. Gutwirth, 43–58. Antwerp- Oxford: Intersentia, 2006. https://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/6/download/.
- . «Privacy as Protection of the Incomputable Self: From Agnostic to Agonistic Machine Learning». *Theoretical Inquiries in Law* 20, fasc. 1 (2019): 83–121. <https://doi.org/10.1515/til-2019-0004>.
- . «The Future of Computational Law in the Context of the Rule of law». *Journal of Cross-Disciplinary Research in Computational Law* 2, fasc. 2 (20 maggio 2024). <https://journalcrcl.org/crcl/article/view/63>.
- Hintz, Arne, Lina Dencik, e Karin Wahl-Jorgensen. *Digital Citizenship in a Datafied Society*. Polity, 2019.
- Honneth, Axel. *Reificazione: uno studio in chiave di teoria del riconoscimento*. Meltemi, 2007.
- . *Lotta per il riconoscimento*. Tradotto da Carlo Sandrelli. Milano: Il Saggiatore, 2002.
- Hoven van Genderen, Robert van den. «Does Future Society Need Legal Personhood for Robots and AI?» In *Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks*, a cura di Erik R. Ranschaert, Sergey Morozov, e Paul R. Algra, 257–90. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94878-2_18.
- Isin, Engin. «Doing Rights with Things: The Art of Becoming Citizens». In *Performing Citizenship: Bodies*,

- Agencies, Limitations*, a cura di Paula Hildebrandt, Kerstin Evert, Sibylle Peters, Mirjam Schaub, Kathrin Wildner, e Gesa Ziemer, 45–56. Performance Philosophy. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97502-3_4.
- . «Performative Citizenship». In *The Oxford Handbook of Citizenship*, a cura di Ayelet Shachar, Rainer Bauböck, Irene Bloemraad, e Maarten Vink, 0. Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198805854.013.22>.
- . «Theorizing Acts of Citizenship». In *Acts of Citizenship*, a cura di Greg Marc Nielsen e Engin Isin, 2013.
- Isin, Engin, e Evelyn Ruppert. *Being Digital Citizens*. 2^a ed. London: Rowman & Littlefield International, 2020. https://rowman.com/WebDocs/Being_Digital_Citizens_Second_Ed_Open_Access.pdf.
- Jervolino, Domenico. *Introduzione a Ricœur*. Nuova edizione. Morcelliana, 2003.
- . *Ricœur. L'amore difficile*. Roma: Studium, 1995.
- Jonas, Hans. *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. A cura di Pier Paolo Portinaro. Tradotto da Paola Rinaudo. Torino: Einaudi, 2014.
- Kelsen, Hans. *La dottrina pura del diritto*. Tradotto da Mario G. Losano. Einaudi, Torino: Einaudi, 1966.
- Kitchin, Rob. *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. Sage, 2014.
- Lenoir, Frederic. *Il tempo della responsabilità. Postfazione di Paul Ricœur*. Tradotto da Linda Cottino. Torino: Sei, 1994.
- Lupton, Deborah. *The quantified self*. John Wiley & Sons, 2016.
- Lyon, David. *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*. A cura di Gabriele Balbi e Philip Di Salvo. Roma: Luiss University Press,

- 2020; ed. or. *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*. John Wiley & Sons, 2018.
- Mai, Jens-Erik. «Big data privacy: The datafication of personal information». *The Information Society* 32, fasc. 3 (26 maggio 2016): 192–99. <https://doi.org/10/gfz43k>.
- Maiorca, Carlo. «Responsabilità (teoria generale)». In *Enciclopedia del diritto*, 39:1004–41, Giuffrè, 1988.
- Mayer-Schönberger, Viktor, e Kenneth Cukier. *Big data: a revolution that will transform how we live, work and think*. London: John Murray Publishers, 2013.
- Pauline McBride and Laurence Diver, *Research Study on Computational Law* (Brussels 2024), funded by the ERC Advanced Grant ‘Counting as a Human Being in the Era of Computational Law’ (COHUBICOL) by the European Research Council (ERC) under the HORIZON2020 Excellence of Science program ERC2017-ADG No 788734 (2019-2024).
- Micheli, Marina, Marisa Ponti, Max Craglia, e Anna Berti Suman. «Emerging Models of Data Governance in the Age of Datafication». *Big Data & Society* 7, fasc. 2 (1 luglio 2020): 1–15. <https://doi.org/10.1177/2053951720948087>.
- Míguez Núñez, Rodrigo. *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*. Sesto San Giovanni: Mimesis, 2018.
- Mossberger, Karen. «Defining Digital Citizenship». In *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*, a cura di Caroline J. Tolbert, Ramona S. McNeal, e Karen Mossberger, 1–19. MIT Press, 2008.
- Neuhäuser, Christian. «Structural Injustice and the Distribution of Forward-Looking Responsibility». *Midwest Studies In Philosophy* 38, fasc. 1 (1 settembre 2014): 232–51. <https://doi.org/10.1111/misp.12026>.

- Ost, François. *Le droit comme traduction*. Québec: Presses de l'Université Laval, 2009.
- Ost, François, e Sébastien Van Drooghenbroeck. «La responsabilité, face cachée des droits de l'homme». In *La responsabilité, face cachée des droits de l'homme*, a cura di Hugues Dumont, François Ost, e Sébastien Van Drooghenbroeck, 1–49. Bruxelles: Emile Bruylant, 2005.
- Pagallo, Ugo. «Vital, Sophia, and Co.—The Quest for the Legal Personhood of Robots». *Information* 9, fasc. 9 (settembre 2018): 230. <https://doi.org/10.3390/info9090230>.
- Palombella, Gianluigi. «The Rule of law and Its Core». Rochester, NY: Social Science Research Network, 2009.
- . «The Rule of law as Institutional Ideal». *Comparative Sociology* 9, fasc. 1 (2010): 4–39. <https://doi.org/10.1163/156913210X12535202814315>.
- Pariotti, Elena. *Individuo, comunità, diritti. Tra liberalismo, comunitarismo ed ermeneutica*. Torino: Giappichelli, 1997.
- . «Normatività giuridica e governance delle tecnologie emergenti». In *Forme di responsabilità, regolazione e nanotecnologie*, a cura di Giorgia Guerra, Alessia Muratorio, Elena Pariotti, Mariassunta Piccinni, e Daniele Ruggiu. Bologna: Il Mulino, 2011.
- Pastore, Baldassare. *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*. Torino: Giappichelli, 2021.
- Pastore, Baldassare, Francesco Viola, e Giuseppe Zaccaria. *Le ragioni del diritto*. Il Mulino, 2017.
- Pellizzoni, Luigi. «Responsibility and Environmental Governance». *Environmental Politics* 13, fasc. 3 (1 settembre 2004): 541–65. <https://doi.org/10.1080/0964401042000229034>.
- Perlingieri, Carolina. *Innovazione tecnologica e diritto*

- civile saggi*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2025.
- Piras, Mauro. *Saggezza pratica e riconoscimento: il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricœur*. Meltemi Editore srl, 2007.
- Redden, Joanna. «Democratic Governance in an Age of Datafication: Lessons from Mapping Government Discourses and Practices». *Big Data & Society* 5, fasc. 2 (1 luglio 2018): 2053951718809145. <https://doi.org/10.1177/2053951718809145>.
- Ricœur, Paul. *Philosophie, éthique et politique: entretiens et dialogues*. A cura di Catherine Goldenstein e Michaël Foessel. Points 959. Paris: Éditions du Seuil, 2023.
- . *Amore e giustizia*. Tradotto da I. Bertoletti. Brescia: Morcelliana, 2019.
- . *Politique, économie et société*. A cura di Pierre-Olivier Monteil. La couleur des idées 4. Paris: Seuil, 2019.
- . «L'attestazione. Tra fenomenologia e ontologia». In *Dall'attestazione al riconoscimento*, a cura di Francesca Scaramuzza, tradotto da Beatrice Bonato, 15–38. Mimesis, 2016.
- . *Lectures, t. 1. Autour du politique*. Seuil, 2014.
- . «La condizione di straniero». In *Paul Ricœur in dialogo: Etica, giustizia, convinzione*, a cura di Daniella Iannotta, 96–107. Effatà Editrice, 2008.
- . *Il Giusto (volume 2)*. Effatà Editrice, 2007.
- . «La condition d'étranger». *Esprit*, fasc. 3 (2006): 264–75. <https://doi.org/10.3917/espri.0603.0264>.
- . *Percorsi del riconoscimento*. Raffaello Cortina, 2005.
- . *Parcours de la reconnaissance*. Paris: Stock, 2004.
- . «Il paradigma della traduzione». *Ars interpretandi* 5 (2000): 1–15.
- . *Il Giusto (volume 1)*. Torino: SEI, 1998.
- . *Le juste*. Paris: Seuil, 1995.

- . *Persona, comunità e istituzioni: dialettica tra giustizia e amore*. A cura di Attilio Danese. San Domenico di Fiesole (FI): Ed. Cultura della pace, 1994.
- . *Sé come un altro*. Editoriale Jaca Book, 1993.
- . *La questione del potere. L'uomo non-violento e la sua presenza nella storia*. A cura di Riccardo De Benedetti. Tradotto da Alessandro Rosselli. Lungro di Cosenza: Marco, 1992.
- . *Tempo e racconto*. Tradotto da Giuseppe Grampa. 3 voll. 1983–1985. Reprint, Editoriale Jaca Book, 1986–1988.
- . *La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione*. Tradotto da Giuseppe Grampa. Milano: Jaca Book, 1981.
- . *La sfida semiologica*. A cura di Mariano Cristaldi. Armando editore, 1974.
- Rouvroy, Antoinette, e Thomas Berns. «Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation: Le disparate comme condition d'individuation par la relation?» *Réseaux* 177, fasc. 1 (2 maggio 2013): 163–96. <https://doi.org/10.3917/res.177.0163>.
- Salas, Denis. «De la philosophie politique à la philosophie du droit». *Magazine littéraire*, 2000.
- Scaramuzza, Francesca, a c. di. *Dall'attestazione al riconoscimento*. Mimesis, 2016.
- Scarpelli, Uberto. «Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo». *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 56, fasc. 1 (1981): 27–79.
- Singh, Tanu, Arvind Panwar, Kuldeep Singh Kaswan, Achin Jain, e Urvashi Sugandh. «The Datafication of Everything: Challenges and Opportunities in a Hyperconnected World». In *Advancements in Smart Computing and Information Security*, a cura di Sridaran Rajagopal, Kalpesh Popat, Divyakant Meva, e Sunil

- Bajeja, 254–68. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58604-0_18.
- Southerton, Clare. «Datafication». In *Encyclopedia of Big Data*, a cura di Laurie A. Schintler e Connie L. McNeely, 358–61. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32010-6_332.
- Supiot, Alain. *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit*. Paris: Le Seuil, 2005, trad. it. *Homo juridicus: saggio sulla funzione antropologica del diritto*. Bruno Mondadori, 2006.
- Tallacchini, Mariachiara. *Diritto Per la Natura: Ecologia e Filosofia Del Diritto*. Giappichelli, 1996.
- Taylor, Charles. *Radici dell'io: la costruzione dell'identità moderna*. Feltrinelli, 1993, ed. or. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press, 1989.
- Thaler, Richard H., e Cass R. Sunstein. *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*. Tradotto da Adele Oliveri. Feltrinelli, 2024 ed. or. *Nudge: The Final Edition*. Penguin, 2021.
- Thomas, Yan. «Acte, agent, société. Sur l'homme coupable dans la pensée juridique romaine». *Archives de philosophie du droit* 22 (1977): 67–85.
- . «Le sujet de droit, la personne et la nature». *Le Débat* 1998/3, fasc. 100 (1 gennaio 2011): 85–107. <https://doi.org/10.3917/deba.100.0085>.
- Triantafyllou, Stelios. «Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility Attribution in Multi-Agent Sequential Decision Making». In *Proceedings of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2023)*, May 29 – June 2, 2023, London, United Kingdom, 3. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent

Systems, 2023.

Trimarchi. *Responsabilità Civile: Atti Illeciti, Rischio, Danno*. Milano: Giuffrè, 2021.

Utsler, David. *Paul Ricœur and Environmental Philosophy. Studies in the Thought of Paul Ricœur*. Lexington Books, 2024.

Van de Poel, Ibo. «The Relation Between Forward-Looking and Backward-Looking Responsibility». In *Moral Responsibility. Beyond free will and determinism.*, 37–52. Springer, 2011.

VandePoel, Ibo, e Martin Sand. «Varieties of Responsibility: Two Problems of Responsible Innovation». *Synthese* 198, fasc. 19 (1 agosto 2021): 4769–87. <https://doi.org/10.1007/s11229-018-01951-7>.

Van Dijck, José. «Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology». *Surveillance & Society* 12, fasc. 2 (2014): 197–208. <https://doi.org/10.24908/ss.v12i2.4776>.

Vergani, Mario. *Responsabilità. Rispondere di sé, rispondere all'altro*. Milano: Raffaello Cortina, 2015.

Villey, Michel. «Esquisse historique sur le mot responsable». *Archives de philosophie du droit, La responsabilité*, XXII (1977): 45–58.

Vincent, Nicole A., Ibo van de Poel, e Jeroen van den Hoven, a c. di. *Moral Responsibility*. Vol. 27. Library of Ethics and Applied Philosophy. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1878-4>.

Viola, Francesco. *Dalla natura al diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*. Libri del tempo Laterza 271. Roma Bari: Laterza, 1997.

———. «Il Rule of law come idea di società». In *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di Giuseppe Acocella, 25–40, 2017.

———. «Le trasformazioni della responsabilità». *Studi*

- cattolici*, fasc. 338 (1993): 340–44.
- . *Rule of law. Il governo della legge ieri ed oggi*. Torino: Giappichelli, 2011.
- Visser 't Hooft, Hendrik Ph. *Justice to Future Generations and the Environment*. Vol. 40. Law and Philosophy Library. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9103-4>.
- Waelbers, Katinka. *Doing Good with Technologies: Taking Responsibility for the Social Role of Emerging Technologies*. Vol. 4. Springer Science & Business Media, 2011.
- Young, Iris Marion. «Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model». *Social Philosophy and Policy* 23, fasc. 1 (gennaio 2006): 102–30. <https://doi.org/10.1017/S0265052506060043>.
- Zaccaria, Giuseppe. *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*. Mucchi Editore, 2023.
- . *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*. Bologna: Il Mulino, 2022.
- . «Tre concezioni della traduzione». In *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, 2:1533–53. San Giuliano Milanese: Wolters Kluwer-Cedam, 2016.
- . «Opocher, Enrico». In *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*. Treccani, 2012. [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-opocher_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-opocher_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)).
- . «Per un manifesto di filosofia ermeneutica del diritto». *Rivista di filosofia del diritto*, fasc. 1/2012 (2012). <https://doi.org/10.4477/37399>.
- . «Rule of law». In *Enciclopedia Filosofica*, 10:9892–93. Bompiani, 2006.
- . «Sulla filosofia del diritto dell'”ultimo” Ricœur». In *La filosofia del diritto dei giuristi*, 2:135–45. Gedit Edizioni, 2003.
- Zaccaria, Giuseppe, e Giuseppe Vettori. «Un pomeriggio,

a Padova, e una conversazione sulle soggettività». *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, fasc. 3 (2024): 25.

Zagrebel'sky, Gustavo. *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*. Nuova ediz. Torino: Einaudi, 2024.

Zivi, Karen. *Making Rights Claims: A Practice of Democratic Citizenship*. Oxford University Press, 2011.

Zuboff, Shoshana. *Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*. Tradotto da Paolo Bassotti. Luiss University Press, 2019; ed. or. *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York, NY, USA: PublicAffairs, 2019.

Nell'ultima fase della sua riflessione Paul Ricoeur ha collocato al centro del proprio pensiero il diritto, considerato come pratica sociale piuttosto che come concetto, sviluppando così una propria filosofia del diritto, se pure non sistematica.

Nel confrontarsi con tradizioni filosofiche differenti, come quella continentale e quella analitica, così come con discipline diverse dalla filosofia, la riflessione di Ricoeur si segnala per la sua capacità di mantenere aperto un dialogo serrato e sincero con molti stili filosofici anche lontani dal suo per tradizioni disciplinari e metodi d'indagine, rappresentando un'eccezione di grande rilievo nel panorama filosofico contemporaneo.

Il testo affronta alcuni temi strettamente interconnessi: il soggetto di diritto, il cittadino e la responsabilità.

ISBN 978-88-6938-479-0



€ 20,00